BREVE DISCORSO DEL PRINCIPIO, PRIVILEGII, ET INSTRVTTIONI DELLA REGIA DOHANA DELLA MENA DELLE PECORE DI PVGLIA,

Gouerno, e modo di fare la locatione degli Animali negli herbaggi di essa.

RACCOLTO DAL DOTTOR
MARC'ANTONIO CODA
Della Città di Foggia, Auuocato nel Tribunale di detta Regia Dohana.

DEDICATO ALL'ILL.MO SIGNOR
D. ANDREA GVERRIERO, Y TORRES.
Gouernatore della medesima Regia Dohana, e Regente del Supremo Collateral Conseglio del Regno di Napoli.

In Napoli, Per Geronimo Fasulo, 1666. Et di nuouo in Trani, 1698.

Con Licenza de' Superiori.

ILL.MO SIGNORE.

NON è cosa nuoua nel Mondo, che come à diuerse Regioni varij del Cielo sono l'influenze, e gli aspetti, così à diuersi affari tale predominio alcune famiglie sortiscano, che pare non potersi da altri, che da' descendenti di quelle à glorioso fine i medemi ridursi. Onde, se dal mirar'io la Regia Dogana di questa Città, & in essa il Real Patrimonio sin dall'anno 1549., tempo nel quale poco men che dissipata miranasi, ridotta al suo douuto splendore dal gran talento di D. Alfonso Guerriero Presidente della Regia Camera; & hoggi dalla impareggiabile diligenza di VS. Ill.ma vantaggiata fin'al più non potersi, e nella nobiltà delle fabriche, e nell'amministratione della giustitia, e nella rendita delle Regie entrate, augumentate sopra il solito in due soli anni fin'alla summa di settanta tre mila scudi, dico esser fatale à questo Regio Tribunale il gouerno de' Signori Guerrieri, stimo assentar propositione di irrefragabile verità. Non intendo però per questo frà limiti sì angusti circoscriuere delle grandi famiglie Guerrieri, e Torres le interminabili glorie, rese fin da molti secoli, e da habiti di Caualleria, e da Maiorascati, e da Bastoni Generalitij, e da Viceregnati, e da Sacre Porpore sì luminose, che son per dire hanno poco che cedere, e di splendore, e di merito alle più rinomate delle Spagne, e di Europa: Quelle glorie io dico, che disperse

ne' tempi antichi in varij soggetti degnissimi di casato sì nobile, hoggi con merauiglia d'vn mondo si veggono ammirabili frà gli altri nell'Ill.^mo Signor D. Pietro Guerriero suo Zio Regente del Supremo nella Corte Cattolica, e di VS. Ill.^ma nel Regio Collateral Conseglio di questo Regno, quasi in due sodi Poli, sù i quali può ben sicura aggirarsi gran parte del gouerno del nostro sempre Inuitto Monarcha.

Se dunque dalla famiglia Guerriero conosce questa Regia Dogana, e principio, & aumento, è ben douuto, che quasi ruscelletto del mare, sgorghi da sotto gli auspicij felici della potentissima protettione di VS. Ill.^ma la ristampa di questo libro, anni sono dato in luce dalla b. m. di mio Padre per buon seruitio del Real Patrimonio; spero non isdegnarà mirar con occhio fauoreuole chi per quel poco che può coopera a' suoi gran fini, e gradirà in vn dono, benche minimo la prontezza d'vn'animo, che vnitamente con esso si dedica

Di VS. Ill.^ma

Foggia il primo di Marzo, 1698.

Diuotiss.^mo, & oblig.^mo Seru.^re
D. Ottauio Coda.

IN Congregatione habita coram Eminentissimo Domino Cardinali Philamarino Archiepiscopo Neapolitano sub die 22. Decembris 1663. fuit dictum, quod V. I. D. Iulius Capone reuideat, & in scriptis referat eidem Congregationi.

Paulus Garbinati V. G.

Can. D. Matth. Renzi S. T. D. & S. Offic. Consultor.

EMinentissime Domine vidi librum ad Eminentia Sua mihi commissum Marci Antonij Coda, cuius titus est, *Breue Discorso, &c.* & cum nihil contineat contra bonos mores, & Ecclesiasticam Iurisdictionem, typis imprimi posse censeo si Em. V. placuerit. Domi hodie 1. Februarij, 1664.

Eminentiæ Suæ, *Humiliss. seruus*
Iulius Caponus.

Eminentissimo Signore.

GIo: Alberto Tarino mercante de libri fà intendere à V. Em. come desidera far stampare il libro intitolato, *Breue Discorso del Principio, Priuilegij, & Instruttioni della Regia Dohana di Puglia, del Dottor Marc'Antonio Coda della Città di Foggia, & Auocato nel Tribunale di essa.* Pertanto supplica V. Em. se degni ordinare la reuisione di esso perottenere le debite licenze, l'hauerà à gratia, vt Deus.

Mag. V. I. D. Diomedes Petronsius videat, & in scriptis referat S. E.
Galeota Reg. Carillo Reg. Nauarra Reg. Marinis Reg. Ortiz Cortes Reg.
Prouisum per Suam Eminentiam Neap. die 12. Martij 1665.
Lombardus.

EMINENTISSIME PRINCEPS.

VIdi, te iubente, librum à Marco Antonio Coda Iuris Vtriusq; Perito, compendiosè conscriptum. De Origine, Priuilegijs, & Instructionibus Regiæ Dohanæ Menepecudum, ipsiusq; Gubernio, & methodo Pascua locandi Dominica, ab antiquis eiusdem Dohanæ Codicibus collectum. Augustissimi Regijs nostri Regalibus non aduersum perpendi. Prælo dari posse arbitror, ni aliter imperabis. Vale Kal. Maij Redempti Orbis Anno 1665.

Em. Vestræ. Deuinctissimus, & humillimus seruus
Diomedes Petronsius.

Visa supradicta relatione Imprimatur, verum in publicatione seruetur Regia Pragmatica.

Galeota Reg. Carillo Reg. Marinis Reg. Ortiz Cortes Reg.

AL CORTESE LETTORE.

L'Obligatione è stimolo acuto ad un cuore honorato, e chi da così pungente sprone sente triuellarsi l'animo, non può al mio parere sfuggire la nota, ò d'insenzato, ò di villano. Conoscendomi io dunque tenuto alla generalità di Locati per l'honore, che in molti m'hà compartito per l'impegno datomi della maggior parte di essi Locati nell'Auocatione di loro interessi in questa Regia Dohana, non potendo con altro, hò procurato sminuirmi quel peso, che totalmente con gradita premura mi haueua oppresso. E ciò hò fatto con componere, e dare in luce quest Operetta, più che diletteuole, necessaria à ciaschéduno di loro, mentre contiene Priuilegij, & il modo, col quale si gouerna, e si regge il Real Patrimonio da essi conseruato. Non hò fatto prima per essermi affaticato nel mio Compendio Iudiciario uscito già dalle stampe, & hauer scherzato in due Operette Comiche; E se non hauessi tralasciato per qualche tempo il lauorato d'altre mie fatiche legali, che frà poco usciranno, nè meno haurei possuto dargli l'ultima mano. Riceuilo dunque amoreuolmente, e se hauerai occasione di biasmarlo per li molti difetti, che in esso ritrouerai, in parte anche protegilo, conoscendolo più tosto figlio d'un animo gratamente obligato, che d'un capriccioso humore andare suolazzando per le mani altrui. Viue sano.

DI-

DISCORSO DEL PRINCIPIO,

PRIVILEGII, ET INSTRVZIONI

Della Regia Dohana della mena delle Pecore di Puglia.

QVantunque da molti si tiene, che la Regia Dohana della mena delle pecore di Puglia, vna delle migliori entrate della Regia Corte, e rendite di S. M. fusse stata fondata dal Sereniſſimo Rè Alfonso I. della Casa d'Aragona, per non trouarsi più antico Priuilegio, che tratti di essa, che quello del detto Sereniſſimo Rè; Nulladimeno euidentemente pare essere stata la sua fondatione antichiſſima prima dell'Imperio Romano, & in tempo della seconda guerra Punica; nel qual tempo medesimamente le pecore si locauano, l'inuerno nella Puglia, e l'estate in Apruzzo, come hoggidì si locano registrandosi, e pagandosi per quelle il deritto al Publicano, il quale era come Dohaniero, secondo Marco Varone nel libro 2. *de re rust. cap.* 1. e come dalle seguenti parole, addotte per *Marino Freccia nel lib.* 2. *de subfeud.* 46. *author. num.* 12.

Itaque greges ouium longe abiguntur ex Apulia in Samnium existimatum; atque ad Publicanum profitentur, ne si inscriptum pecus pauerit lege censoria commiſſat multam.

E come anco per vna Epistola scritta, e scolpita in vna pietra antichiſſima di marmo, ritrouata molti anni sono nella Terra di Sepino della Prouincia del Contado di Molise del tenore seguente:

Bassus Rufus, & Macrinus Vindex Magistratibus, Sepinatum salutem.

EXemplum Epistolæ scriptæ nobis à Cosmo Augusti liberto à rationibus cum hÿsque vincta erant subiecimus, & admouemus abstineatis iniuÿs faciendis conductoribus gregum ouiaricorum cum magno fisci iniuria, nè necesse sit recognosci de hoc, & in factum si ita res fuerit vindicari.

Lo stesso viene detto per il Regente Gio: Francesco de Ponte *de*

regal. imposit. tract. de Potest. proreg. § 8 *n.* 56. e come per vn'altra pietra ritrouata nel Ponte di Canosa nella Prouincia di Puglia, nella quale per l'antichità del tempo, e per esser quella rotta, altro non si leggono, che le seguenti parole (*Grecum Ouiaricorum*) che altro non pare voglino dire, che l'istesso, che nella detta pietra di Sepino; da doue si scorge l'industria delle pecore in detta Prouincia di Puglia, e Città di Canosa, essere stata antichissima, e l'istesso per Iuuenale nella sua Satira sesta.

Pastores, & ouem Canusinam, Vlmosq; falernas.

Si scorge ancora, che sia stata detta industria di pecore etiam dopò li Romani, e prima di detto Serenissimo Rè Alfonso, dalla memoria, che ne fà Gothofredo nella *l. 1. C. de pasc. publ. lib. 2.* dicendo, che come li Romani teneuano il Publicano con la giurisdittione, e carico di reggere, e gouernare l'industria del gregge, cosi li Rè di quel tempo nel Regno della Puglia (che titolo di Regno haueua all'hora quella Prouincia) teneuano gli Bagliui per ricuperare li deritti reali della detta greggia, che l'inuerno entraua in Puglia; e questo per il ius dell'herbaggi, che detti Rè anticamente teneuano in tutte le Prouincie del Regno, come cosa del Regio Demanio, e supremo dominio; secondo per lo Registro antico, che è nella Regia Camera della Summaria, fatto nel tempo del Rè Carlo secondo, che regnò nell'anno 1289. del Rè Roberto, che fù nell'anno 1309. del Rè Ladislao, che fù nell'anno 1391. e della Regina Giouanna seconda, che succedè nell'anno 1414. Che però non può dirsi la detta Regia Dohana fondata da detto Serenissimo Rè Alfonso, mà bensi da esso rettamente, e con maggior'ordine ristaurato l'istesso, che anticamente la detta Regia Dohana haueua sempre hauuto, conforme si conosce dalle parole di detto Serenissimo Rè, quale succedè à detta Regina Giouanna in vn Priuilegio del tenore seguente.

Ad conducendum, & congregandum pecudes, & animalia grossa ad dictam Dohanam, sui menam more solito in Apuliæ partibus, vt consuetum est fieri in Prouincijs Capitanata, & Terris Barij.

Pratticando detto Serenissimo Rè il solito senza caricare al suddito nuouo deritto, aggrauando più tosto la Corona Reale con la perdita del ius delli herbaggi, vno delli deritti antichi, che essa Corona teneua, accordandosi con li Baroni, & altri particolari, che con l'occasione delle passate guerre haueuano occupati, &

vsur.

vſurpati quelli, di pagarli in ciaſcedun anno vn certo prezzo, aſcẽdente alla ſumma di ducati 13899. in circa per l'herbaggi delle locationi ordinarie, Ripoſi, e Tratturi, & altri docati 9617. per il prezzo di alcuni riſtori, che hoggi ſi chiamano herbaggi eſtraordinarij ſoliti, che in tutto fà la ſumma di docati 23516. ſenza quello, che ſi è pagato, e paga per l'eſtraordinarij inſoliti, che non tiene ſumma certa, più, e meno, come la detta Reg. Dohana creſce, e ne tiene di biſogno; leuãdo li detti bagliui, dalli quali li locati, e ſudditi erano maltrattati, e ponendo in loro luogo nell'anno 1443. Franceſco Montlober ſuo familiare con ampla commiſſione nella Prouincia d'Apruzzo, il quale facendo buttar banno da parte di ſua Sereniſſima Maeſtà, che neſſuna perſona di qualſiuoglia ſtato, e conditione haueſſe preteſo cacciare, & extrahere, nè alleuare, nè accogliere fuora del Regno pecore, nè altri animali groſſi, nè minuti, nè paſcere, nè fidare, nè darli paſſo, ſotto la pena di perderli, e di più docati mille, mà che tutti l'haueſſero hauuto à ſalire, da fuora Regno, e calare in Puglia; aſſicurando tanto li detti animali, che calauano da qualſiuoglia parte del Regno, ò di fuora à paſcere in Puglia, come anco li padroni, gargari, paſtori, e conduttori di eſſi, ſotto la parola, fede Regia, di non farli eſſere moleſtati, nè offeſi, mà guardati, e protetti, e difeſi, tanto nel venire in Puglia, quanto nello ſtare, & andare in Apruzzo; bandendo la fida alla ragione di docati otto Venetiani alli Regnicoli per ogni centenaro di pecore, à carlini vndici il docato, e per quello di fuora Regno alla ragione di docati ſei il centenaro di pecore, e per lo beſtiame groſſo docati vinticinque per ogni cento; facendo franco di fida, d'alcuno migliaro di pecore, à molti Baroni, e Signori purche eſſi haueſſero fatto condurre da loro Vaſſalli il loro beſtiame in Dohana, concordandoſi, e conuenendoſi con quelli à più baſſi prezzi, acciò fuſſero venuti, come con quelli di Piedimonte; a' quali concordò per docati ſette il centenaro di pecore, locandoli nella locatione della Procina, e con quelli della Prouincia di Contado di Moliſe à docati ſei il cento nella locatione della Guardiola, come terreni più freddi, e per lo beſtiame groſſo di detta Prouincia di Contado di Moliſe, e Terra di Lauoro à docati quindici il cento, & altri; facendoli franchi di gabelle delle coſe commeſtibili, di paſſi, & herba, tanto nel diſcendere dal primo di Settembre, come dimorare, e paſcere l'inuerno, & al ri-

torno alla fine d'Aprile; reintegrando li tratturi, e camini Reali per il calare, e salire; pigliando anco li herbaggi da Sangro in Trigno, e da Trigno in Fortore, e delle Murgie di Meneruino, Ruuo, Corato, & Andria per pascere, e trattenersi lo bestiame nel calare, & in fino al tempo da farsi la locatione; pagando li herbaggi pigliati alla conformità, che communemente valeuano, alcuni alla ragione di carlini diecinoue, altri à diecisette, altri à sedeci, & ad minus à carlini quindici per centenaro di pecore, & à docati quattro per centenaro di bestiame grosso; E così con detta essattione di fida, e prezzi di herbaggi diede principio alla restauratione del Patrimonio Reale, & vtilità della Regia Dohana; perloche nell'anno 1447. conoscendo detto Serenissimo Rè Alfonso Primo, il beneficio, e di quanta consideratione, e rendita, haueua da essere la detta industria delle pecore, la chiamò Dohana di Puglia, la quale contiene in sè anco la Dohanella d'Apruzzo, come per lo Spettabile q.^m Regente Capece Galeota in *controuers. iur. controuers. 23. lib. 1. n. 4. & seq.* & diede à detto Montlober per tutta la sua vita, con particolare priuilegio, e commissione, titolo di Dohaniero di detta Regia Dohana, con prouisione di docati settecento l'anno, e li prouenti, & emolumenti, e facultà di tenere mille pecore in Dohana, franche di fida, come appare dalla detta commissione del tenore, videlicet.

ALphonsus Dei Gratia Rex Aragonum, Sicilia Citra, & Vltra Farum, Valentia, Ierusalem, Vngaria, Maioricarum, Sardinia, & Corsica, Comes Barchinona, Dux Athenarum, & Neopatria, ac etiam Comes Rossilionis, & Ceritania; Nobili, & Egregio Viro, Francisco Montlober, familiari, & fideli nostro dilecto gratiam, & bonam voluntatem in administratione nostrorum agendorum fiscalium, viros aptos, & probos diligenter exquirimus, qui prouidi sint, & idonei, ac sufficientes pratica laudabilitèr approbati, hac itaq; in vobis pradicto Francisco, qui nunc vsq; officium à nobis obtinuistis Mena, seù Dohana pecudum in partibus Apulea in annis prasentis septima, octaua, nona, & decima inditionis, vigore probabilitèr cognoscentes, & alitèr ostendentes vestram approbatam sufficientiam, & diligentiam in eius administratione Dohana, ex quibus speramus, quod illud administrabitis laudabilius in futurum, & alijs causis, & rationibus dignè mouentibus mentem nostram. Vos eundem Franciscum Montlober quem semper fuit, & est intentionis nostra in dicto officio remanere, in Commissarium, Dohanerium, Procuratorem, & Nuntium nostrum specialem, ad conducendum, & congregandum pecudes, & animalia grossa ad dictam Dohanam, seù Menam, more solito in Apulea partibus, vt consuetum est fieri in Prouincijs Penna, Capitanata, & Terra Barij tam pro instanti anno vndecima Inditionis, quam singulis annis futuris, vita vestra durante, & donec vixeritis, cum illis

pote-

potestatibus, preheminentijs per nos vobis annis præteritis concessis, & attributis, & cum quibus hactenus in dicta Dohana præfuistis; tenore præsentium proprij nostri motus instinctu assumimus, statuimus, ac etiam ordinamus, recepto prius à vobis de officio ipso exercendo fideliter, & legaliter corporali, & debito ad Sancta Dei quatuor Euangelia iuramento, dantes, & concedentes vobis de dicta certa nostra scientia ipsarum tenore præsentium pro executione, & administratione dictæ Dohanæ plenariam liberam, & omnimodam potestatem, & authoritatem, quod de nostra ordinatione beneplacito, & mandato possitis, & valeatis largè, & amplè saluum conductum, assecurationem, affrancationem, ac plenariam affidationem facere, & concedere omnibus, & quibuscumq; tam Regnicolis, quam exteris, cuiuscumq; status, gradus, & conditionis, ac dignitatis existant, tam Comitibus, quam Baronibus, Dominisque, Vniuersitatibus, Ciuitatum, Terrarum, Castrorum, & locorum; ac alijs specialibus personis, Mercatoribus, Gregarijs, Conductoribus, Pastoribus, Factoribus, & personis alijs, quibuscumque in genere, & in specie, qui conducent, seù conduci facient, & conducere voluerint, & affidare voluerint, ad dictas partes Prouinciarum, Pennæ, Capitanatæ, & Terræ Barij, tam pro anno vndecimæ Indictionis, quam pro alijs annis in futurum, omnem, & quamcumq; quantitatem pecudum, & animalium grossorum ad hibernandum, & pasculandum in Prouincijs prædictis, & alia promittere, & concedere eisdem conducentibus, quæ consueta sint promitti, & concedi, & fieri debere per vos videbuntur melius pro expeditione dictæ Menæ, & Dohanæ pro vtilitate nostræ Curiæ supradictæ, promittendo, & acceptando ex nunc in antea omnem promissionem, saluum conductum, conuentionem, & pactum, tam de pretio fidæ, non obstantibus bannum, quam de emptione herbagiorum, pascuum, ac locatione pecudum in locis, & herbagijs, & alijs vobis visis spectantibus ad Dohanam, & Menam prædictam, tam oretenus, quam in scriptis supradictis patronis Conductoribus animalium prædictorum ad quemcumq; numerum ascendat, tam ipsis, quam alijs eorum parte, & promissa per vos seruare, & seruari facere omnibus, & cuilibet ipsorum coniunctim, & diuisim, quantum si nos propriè fecissemus, & per nos facta forent, acceptando omnia banna per vos facta, & facienda pro causa prædicta in quibuscumq; Nundinis, seù Mercatis, & pro maiori cautela affidatorum prædictorum, & eorundem conducentium animalia ipsa, nos ipsarum tenore præsentium nunc pro tunc, sub verbo, & fide nostra Regis, ac sub obligatione omnium nostrorum bonorum, mobilium, & stabilium præsentium, & futurorum, assecuramus, & affrancamus personas dictorum conducentium, & assecuratorum, & assecurandorum per vos, necnon mercantias, res, bona, & animalia ipsorum, & cuiuslibet eorum Gregariorum, Pastorum, & Ministrorum, pecudariorum; factorum infantium, & aliorum quorumcumq; cum animalibus supradictis, quod possint cum eorum rebus, & bonis prædictis liberè discendere ab eorum domibus, et mansionibus, ac venire, et applicare, stare, et morari in eisdem Prouincijs Pennæ, Capitanatæ, et Terræ Barij, et ab illis discedere, et accedere cum dictis eorum bestijs, mercantijs, rebus, et bonis, quo voluerint, vt eis placitum, et gratum fuerit, absque impedimento aliquo, noxia, siuè damno reali, et personali, quod per nos, et nostras gentes equestres, et pedestres, nobisque recommissos adherentes, seruitores, familiares vassallos, et subditos fieret, seù fieri posset modo quocumq; patronis eisdem etiam si inimicarentur, et inimici essent, et guerram haberent

ali-

aliquorum dominorum, vel specialium personarum, aut represalias fecissent aliquibus supradictorum dominorum Comitum, & Baronum, Ducum, & quarumcumque Vniuersitatum, tam de Regno, quam extra Regnum, etiam vobis authoritatem plenariam concedentes, quod possitis, & valeatis promittere, & affidare omnes venientes ad dictam Menam, & Dohanam, quod possint securè venire cum eorum bestijs, & bonis, non obstantibus quibuscumq; represalijs, pœnis, & alijs occasionibus, quas pro tempore prædicto, & futuro nostra Curia modo quocumq; habere prætenderet contra prænominatos dominos, Duces, Comites, & Barones, & Vniuersitates prædictas, quæ omnia, & singula per vos promittenda cum obligationibus supradictis volumus, quod sint tantæ efficaciæ, seù valoris, quantum si forent per nos promissa, & nihilominus concedentes vobis pro exercitio dictæ Dohanæ, quod diffusum, & amplum est expensas necessarias facere, tam pro emptione herbagiorum, & pascuum pro sustentatione pecudum, & aliorum animalium, quàm pro salarijs substitutorum, ac stipendijs Gabellariorum, Guardianorum, Curreriorum, & aliorum necessariorum ad dictam Dohanam dirigendam, secundum quantitatem, & numerum animalium descendentium, & secundum vobis videbitur necessarium ex casibus, qui possent causalitèr euenire pro subuentione dictis pecudibus, & animalibus alijs, quas expensas per Curiam nostram in vestris computis acceptari, & audiri iubemus, absq; nota cuiuslibet quæstionis, vel dubij constando de solutione dictarum expensarum per apodixas, vel alia legitima instantia, & nè conductores, seù patroni dictorum animalium affidantium, & conducentium possint in aliquo aggrauari, seù molestari à patronis herbagiorum, & pascuum prædictorum tàm in pascendo, quàm in descendendo, & ascendendo vobis tenore præsentium dicimus, & mandamus, quod supradictis patronis herbagiorum, & pascuum, vbi dictę pecudes, & alia animalia grossa morabunt, soluatis ius dictorũ herbagiorum, & pascuum, habita tamen consideratione iuxtà sterilitatem, & penuriam herbarum, quæ fuerint in locis, & territorijs herbagiorum ipsorum, quæ pecunia per vos solui habeat pro parte nostræ Curiæ per totum mensem Aprilis cuiuslibet anni pro ea quantitate, quam iustè, & debitè habere debebunt, de qua per vos dari volumus bancum sufficiens, de quo vobis similitèr concedimus potestatem ad hoc, vt dicti conductores pecudum, & animalium à patronis herbagiorum, & pascuum nullas angarias indebitas, seù reprensalias, & extorsiones modo aliquo non habeant, & nulla veniat altercatio inter eos, cum sic omninò fieri volumus, & iubemus pro bono statu fidelium dicti Regni, propter, quod requirimus, & hortamur omnes, & singulos Ecclesiarum Prælatos nihilominus, mandantes omnibus Marchionibus, Ducibus, Comitibus, Baronibus Terrarum Dominis, Vniuersitatibus, & specialibus personis, & signantèr dominis, & patronis dictorum herbagiorum, & pascuum præsentibus, & futuris ad pœnam vnciarum auri mille ab eis, & quolibet ipsorum si secùs fecerint pro parte nostræ Curiæ vicibus singulis irremisibilitèr exigendam, quatenùs de supradicta Dohana se nullatenus intromittat, neque Pastoribus, aut bestijs, & animalibus prætextu solutionis herbagiorum pascuum, aut alterius causa modo quocumq; impedimentum aliquod inferant, siuè damnum, volumus etiam, & vobis tenore præsentium committimus, & mandamus, ac prædictis Ecclesiarum Prælatis, Magnatibus, & Dominis per præsentes notificamus, & ad eandem pœnam mandamus si contra fecerint, quod si pecudes, & animalia ipsa per inaduertentiam pastorum pascerent, aut damnũ

fa-

facerent in agris, & territorijs seruatis, & prohibitis quod nullam pœnam propterea incurrant patroni dictarum pecudum, & aliorum animalium, sed illi, qui damna passi fuerint omninò recursum habeant ad vos prædictum commissarium, factaque prius per vos æstimatione de damnis illatis ad arbitrium duorum proborum virorum ad illa expertorum faciatis emendam debitam dictis damna passis, iustitia mediante, & sine mora aliqua soluere; Et quia inter conductores dictæ menæ Pastores, Gregarios, & Patronos dictarum pecudum, & aliorum animalium solent rixæ, & controuersiæ diuersarum causarum sæpius euenire, de quibus rixis, controuersijs, & causis vos tantum cognoscere volumus, propterea vos prædictum Franciscum Iudicem, Gubernatorem, & Capitaneum super dictis conductoribus, Pastoribus, Gregarijs, & Patronis, & super eorum rixis, & controuersijs statuimus, ac etiam ordinamus cum plena iurisdictione Ciuili, & Criminali mero, & mixto imperio, ac gladij potestate, & quod emolumenta, & prouentas exinde exequutura vobis acquirantur, ita quod nullus præter vos de dictis hominibus, & Dobanæ, & casibus quibusuis emergentibus inter eos se modo aliquo intromittat, etiam si per aliquos ausu temerario inductos dicta Dobana fuerit deprædata, seù damnificata possitis, & valeatis deprędantes, & malefacientes punire, & castigare in personis, rebus, & bonis, eosq; affigere, & suspendere, & vltimo supplicio condemnare, de quo vobis super hoc plenam authoritatem, & licentiam attribuimus, quibuscumq; literis, cedulis, seù scripturis factis, seù faciendis, & commissionibus factis per nos de dicto officio menepecudum, quibuscumq; hominibus, & pe sonis huis fortè contrarijs; nullatenus obstituris, qui fortè reperientur, nullius esse v lumus roboris, & momenti mandantes ipsarum præsentium tenore de certa nostra scientia sub pœnis supra contentis vicem gerentibus Iustitiarijs, Gubernatoribus, Capitaneis, & Officialibus nostris, dicti Regni nostri Siciliæ, citra Farum maioribus, & minoribus, & signantèr in Prouincijs Pennæ, Capitanatæ, & Terræ Barij, Comitatus Molisij, & vtriusque Aprutij constitutis, eorumque Locumtenentibus, præsentes literas inspecturis, præsentibus, & futuris, cæterisque hominibus, & personis cuiuscumque status, & dignitatis existant, ad quos, seù quem præsentes prauenerint, quatenus de dicta Dobana, & mena, ac patronis, & conductoribus animalium, & pecudum, & de alijs superius ante dictis aliqua ratione, seù causa se nullatenus debeant intromittere, sed illos cum eorum bonis, & armis, quæ ferre solent, in quibuscumq; locis dicti Regni stare, morari, & negotiari sine impedimento permittant; vobisque, aut alteri vestri parte in præmissis, & circa præmissa, & in quibus eos requisiueritis assistant, & faueant, & assisti, & faueri mandent, & faciant auxilijs, consilijs, & fauoribus opportunis, & ad omnem vestram requisitionem procedant rigidè, & potenter contra supra nominatos Magnates, Comites, & Barones, & personas alias superius nominatas, qui forte mandatis, & ordinationibus supradictis obedire noluerint iuxta præsentium seriem, & tenorem, & contrarium non faciant si gratiam nostram caram habeāt, ac iram, & indignationem nostram cupiunt euitare, & ne in promissis proprijs sumptibus laborare cogamini gagia vobis ad rationem de ducatis septingentis per annum pro vt annis iam præteritis fuerunt per nos vobis stabilita pro dicto instanti anno vndecimæ indictionis, & ab inde in antea anno quolibet dum vixeritis tenore præsentium de nostra certa scientia stabilimus, retinenda per vos de pecunia recolligenda, &

percipienda dicti vestri officij, ratione quorum retentionem per vos faciendam ex nunc pro tunc anno quolibet vobis earundem tenore præsentium in vestro ponendo computo acceptamus, & acceptari volumus nullis cautelis alijs, quam præsentibus à vobis quolibet anno requirendis, quam de retentione ipsa vobis anno quolibet fieri debenda de gagijs ipsis ad plenum, & certitudinaliter nobis constat, in cuius rei testimonium præsentes literas exindè fieri fecimus, & pendente Maiestatis nostræ sigillo iussimus communiri; Datum in Ciuitate Tiburis, die primo Augusti, decimæ indictionis, Anno à Natiuitate Domini 1447. Regnique citerioris Siciliæ, Anno decimotertio, aliorum verò Regnorum trigesimo secundo. Rex Alphonsus.

Dalla sudetta Commissione si conosce, che detto Serenissimo Rè diede à detto Montlober l'autorità bastante, e piena iurisditione, Ciuile, e Criminale, e mero, e misto imperio, sopra tutti sudditi di detta Regia Dohana; con le parole, v3.

Vos prædictum Franciscum Iudicem, Gubernatorem, & Capitaneum super dictis Conductoribus, Pastoribus, Gregarijs, & Patronis, & super eorum rixis, & controuersijs, statuimus, ac etiam ordinamus cum plena iurisdictione ciuili, & criminali, mero, & mixto imperio, & gladij potestate.

Li diede anco l'autorità non solo sopra tutti li Titulati, Baroni, Vniuersità, & altri particolari del Regno, come per detto Spettabile q. *Regente Galeota in dicta controu. num.* 22. mà anco con li Prelati delle Chiese, come dalle parole, v3.

Volumus etiam, & vobis tenore præsentium commictimus, & mandamus, ac prædictarum Ecclesiarum, Prælatis, Magistratibus, & Dominis, per præsentes notificamus, & ad eandem pœnam mandamus si contrafecerint.

Con l'istessa Commissione, detto Serenissimo Rè assicurò li sudditi di detta Regia Dohana da ogni danno, & offesa, come erano stati assicurati da detto Montlober, e diede l'immunità, e franchitie, come dalle parole, v3.

Nos ipsarum tenore præsentium, ex nunc pro tunc, sub verbo, & fide nostri Regis, ac sub obligatione omnium nostrorum bonorum præsentium, & futurorum, assicuramus, & affrancamus personas dictorum conducentium.

Anco li diede la prorogatiua dell'asportatione dell'armi; & altro, come dalle parole, v3.

Sed illos cum eorum bonis, & armis, quæ ferre solent in quibuscumque locis dicti Regni, stare, morari, & negotiari sine impedimento permictant.

Detto Serenissimo Rè, non solo in detto tempo destinò persona sufficiente per il Banco della Rendita di detta fida, mà acciò si fusse tenuto lucido conto, e fatta nota di detta rendita, e delli animali, che calauano al pascolo delli herbaggi pigliati, diede all'in-

con.

contro di detto Montlober Dohaniero altra persona esperta, & prattica con il nome di Credenziero di detta Dohana, nella conformità, che anticamente in tempo di Marco Varone.

Sono hoggi li Credenzieri di detta Regia Dohana due, eletto l'altro nell'anno 1574. con prouisione il primo di docati trecento l'anno, e l'altro di docati doicento, quali anco esercitano l'officio di Fiscale nelle cause tãgenti al patrimonio di detta Regia Dohana, e doue tiene interesse il Regio fisco, come dal detto Spettabile q. *Regente Galeota in detta controuers. lib. 1., controuers. 23. num. 18.* con le parole seguẽti trattãdo delli Ministri di detta Reg. Dohana.

Et duobus assistentibus Officialibus perpetuis quos Credenzerios vocant, qui velut Fiscales, iura illius patrimonij tuentur, & generali locationi, siuè herbarum distributioni, quæ fit prasunt, aliorumque negotiorumque inter locatos, & fiscum occurrunt satagunt.

Extra l'autorità concessa a detto Montlober nella sudetta Commissione per il buon gouerno, e regimento di detta Regia Dohana non solo nell'istesso tempo detto Serenissimo Rè, fè emanare alcuni Banni Reali, quali qui si lasciano per ponersi nel anno, e gouerno del Signor Cardinal Granuela, dal quale furono ampliati, e ridotti al numero di vint'otto capitoli; mà anco diede à detto Mõtlober Dohaniero le sottoscritte Instruzzioni, compendiati da mè, e ridotti in breue forma, vna con l'ampliatione fatta in esse dalla Regia Camera nel anno 1469. & 1497.

Instruzzioni del Serenissimo Rè Alfonso Primo.

1 IN primis, che il Dohaniero per l'honore del suo officio debbia tenere à sue spese cinque Cauallari, tre Famigli, & vno Ragazzo ad minus.

2 Item, che il detto Dohaniero non debbia fare pagamento alcuno, nè per ristori di herbaggi, nè per ristorare delli danni, nè per altro, senza interuento del Credenziero, il quale ne debbia tenere conto particolare.

3 Item, che detto Dohaniero, Credenziero, & altri Officiali nõ possono tenere animali in Dohana, senza particolare Priuilegio.

4 Item, che detto Dohaniero facci similmente emendare li danni, che li pecorari daranno à gl'huomini di Puglia, & altri con loro animali.

5 Item, che detto Dohaniero lasci alle terre di Puglia per li loro animali, tanto territorio, che comodamente possono pascere, e fare le loro semmente.

6 Item, che detto Dohaniero prima di partire le pecore da Puglia, debbia darne nota al Capitaneo della grassa della quantità di quelle.

7 Item, che detto Dohaniero stia auertito, che li Pastori, & animali delli Signori potenti non maltrattano li Pastori; & animali delli poueri.

8 Item, che detto Dohaniero non debbia mutare, nè fare mutare pecore da vna locatione in vn'altra, senza vrgentissima causa.

9 Item, che detto Dohaniero ordini, che li Padronali de pecore non diano in nota più animali di quelli, che tengono, acciò non se l'habbia à dare più herba di quella, che le spetta.

10 Item, che detto Dohaniero facci contare le pecore di Contado di Molise, & si serui di quelle, come l'altre di Puglia.

11 Item, che detto Dohaniero facci nota distinta delli animali fauanesi, e dell'inquisiti si trouassero in potere d'altri.

12 Item, che detto Dohaniero esiga la fida secondo li territorij, dati per la locatione, e non per li territorij, doue gl'animali si trouassero per ristoro.

13 Item, che detto Dohaniero non permetta, che si facci compra di territorij per animali, senza che sia necessaria, con farsene notamento dal Credenziero.

14 Item, che detto Dohaniero tenghi due statele, e li presti ad ogni locato gratis per pesare le lane.

15 Item, che dal Credenziero, & Auditore si tenghi vn libro di Prouenti, che si fanno.

16 Item, che detto Dohaniero non possi cassare Officiale alcuno, senza fare processo.

17 Item, che detto Dohaniero in tempo si fà la locatione alla Serra, e Santo Martino debbia stare quanto meno si può per vietare il dispendio, e trapazzo di locati.

18 Item, che detto Dohaniero debbia dare li Restori alli locati più vicini, e comodo alle locationi.

19 Item, che la locatione si facci con interuento d'alcuni Gargari, & altri Padroni timorosi di Dio, e che la locatione si dia secondo l'herba, e non secondo il terreno.

20 Item,

20 Item, che detto Dohaniero mandi in Napoli li denari di contanti, e non per partite girare, e si auisi la Regia Camera.

21 Item, che detto Dohaniero dopò fatta la locatione, mandi copia di quella in la Regia Camera.

22 Item, che detto Dohaniero non facci entrare in Puglia l'animali, non soliti di Dohana, prima di fare la locatione, e che entrino l'animali soliti.

23 Item, che detto Dohaniero non facci ponere fuoco à parte alcuna delle terre di detta Dohana.

24 Item, che la numeratione delle pecore non si facci senza interuento del Credentiero, ò Casciero, ò altri huomini esperti, e Padroni delle dette pecore.

25 Item, che detto Dohaniero facci lasciare dalli massari di Campo la distanza vicino li capi mandra con non farci arare.

26 Item, che per li bollettini di pagamenti Patente, & altri non si paghi cosa alcuna dal locato.

27 Item, che detto Dohaniero prima di fare la locatione facci trattenere gl'animali alle murgie.

28 Item, che non calandono le pecore solite calare alla Regia fida, si debbiano numerare, e debbiano pagare, come all'altre.

Medesimamente in detto tempo fù agiustata la materia della Coltura, & agricoltura della Puglia, con ordine, che per l'auenire non fusse quella ampliata in preiudicio delli locati, acciò giuntamente si fusse conseruata l'industria di Campo, e di pecore, hauendose conosciuto, che l'vna senza l'altra nō poteua stare per causa, che alle pecore bisogna nō solo herba di terra salda, mà ancora di terra lauoraticcia, quale si pasce in le loro solite stagioni, sincome che lo terreno doue pasce, e campeggia la pecora è più fertile.

Per augumento del Patrimonio Reale nell'istesso tempo detto Montlober inuentò l'Vtilità del pane, per la quale hoggi la Regia Corte, secondo il solito, esigge docati quattromila, vno tarì, e grana diecisette: con che esso Montlober Dohaniero à spese di detta Regia Corte alli locati d'alcune migliori locationi, tanto nel calare in Puglia, come nel salire in Apruzzo, e dimorare nelle locationi sì all'huomini, come a' loro cani donaua il pane, per lo quale esiggeua, oltre la fida, docati quattro Venetiani per centenaro di pecore, e per causa, che detto pane dopò il gouerno di detto Montlober nō si daua à detti huomini locati di dette locationi, e

peco-

pecorari nel loro bisogno, e massime al calare, & ritornare per il camino, per questo detti locati di dette locationi, vennero à conuentione con la detta Regia Corte, à rispetto all'vtile, che da essa se ne ritraheua, dedutte le spese, che si faceuano in detto pane, che alcune di dette migliori locationi, oltre la fida, pagassero per ogni centenaro di Pecore carlini diecisette, e grana noue, & alcun'altre alla ragione di detti carlini sedeci; come ne fù fatto estima particolare del numero, che capeuano nell'anno 1484. che fù fatta detta conuentione; e conosciuto, che detta summa non ascendeua più, che a detti docati quattro mila, vno tarì, e grana diecisette, fù in detto tempo per il Serenissimo Rè Ferrante Primo ordinato, che tanto si esigesse, nec plus, nec minus, e tanto hoggi si esigge dalle locationi soggette, che sono Arignano, Casal Nouo, Candelaro, Castiglione, Tresanti, Pont'Albanito, e Feudo.

Benche nel tempo di detto Serenissimo Rè Alfonso, vi fusse stata inuasione di nemici nel Regno, e che per dubitatione, che quelli non s'hauessero auualuto della statua d'oro di Santo Michele, riposta nella miracolosa Grotta del Monte Gargano, fatta dal Duca di Durazzo, da vna Conca d'oro, nella quale era stato battezzato Carlo Terzo suo figlio, esso Rè facesse quella disfare, e ridurre in tanti dobloni d'oro con l'impronto da vna parte dell'istesso Rè à cauallo, con il motto d'intorno, *Dominus mihi adiutor, & non timebo inimicos meos*, & nell'altra parte l'Arme d'Aragona, con la descrittione, *Alphonsus Rex Siciliæ citra, & vltra Farum*, e che passate l'inuasioni, e guerre con altro, e tanto pensiero facesse rifare detta statua di finissimo argento, e che il resto del valore della sudetta statua d'oro l'impiegasse in tanti Calici, Croce, & altre cose necessarie della Chiesa formata in detta Grotte, nè per questo mancò mai dalla protettione, e cura di detta Reg a Dohana.

Morto detto Serenissimo Rè Alfonso Primo nel anno 1458. succedè nel Regno il detto Rè Ferrante Primo, suo figlio illegitimo, inuestito da Papa Eugenio Quarto, e confirmato da Pio Secondo, e benche per detta causa fussero quietati l'animi de' Regnicoli sospesi, per la Scomunica mandata da Papa Calisto contro di esso Rè Ferrante, pure essendo calato nell'anno 1459. alla conquista di detto Regno il Duca Giouanni d'Angiò, figlio di Renato, molti Signori Padroni di herbaggi si diedero alla deuotione di esso Duca, il quale hauendo occupato parte del Regno con la Puglia, pos-

se per Dohaniero in detta Regia Dohana Aloyse de Castellis della Città dell'Aquila, con partito di docati mille l'anno, e li emolumenti; & esso Rè Ferrante per il bisogno delle paghe di soldati, & esercito, che medesimamente teneua in Puglia, & acciò il nemico impatronandosi del Monte predetto non si fusse seruito di detta statua di Santo Michele, fè anco quella disfare con tutto l'altro argento di detta Chiesa, e ridurre in moneta, con l'impronto da vna parte di Santo Michele, con il motto d'intorno, *Iusta tuenda*, nell'altra parte la faccia in profilo di esso Rè, con la descrittione *Ferdinandus Rex vtriusque Sicilia*; mà riceuuta la Vittoria nell'anno 1465. per mezzo del sanguinoso fatto d'arme ottenuto appresso la Città di Troia di Puglia nell'anno 1463. & altri successi nell'anno 1464. e cacciato detto Duca Giouanni dal Regno, non solo ripose il valore di detta statua, & argento in altro, e tanto argento, e cose necessarie di detta Chiesa, mà reintegrò la detta Regia Dohana al suo primiero stato, e pose in quella per Dohaniero nell'anno 1465. Gasparro di Castiglione di Ciuità di Penne, dal qual tempo la Regia Corte fù in possessione di nõ pagare molti passi, & herbaggi, come sono li herbaggi di Ciuitate, Casal Nouo, Orta, Illicito, & altri, nel qual tempo la detta Regia Dohana per le guerre successe fù di numero circa seicentomila pecore, e fù locata in herbaggi pigliati primo loco per detto Francesco Montlober, lo prezzo delli quali fù ordinato si pagasse sincome era solito; e precedente detto ordine, e visti li conti di detto Montlober si pagaua il prezzo notandosi, v3. *Visa relatione Francisci Montlober anni talis constat dictum herbagium fuisse solitum solui ducatos tot*, & da anno in anno augumentando detta Dohana, per detto Serenissimo Rè Ferrante Primo, nell'anno 1467. fù ordinato, che si fosse necessario à detto Dohaniero, di pigliare alcuni territorij li quali mai fussero stati pigliati per detta Dohana, che l'hauesse pigliato; & essendono stati pigliati alcuni di essi furono notati, v3. *Dicta litera assignata est pro herbagijs insolitis, & extra ordinarijs.* E così tutti li herbaggi delle locationi ordinarie, & extra locatione delli quali la Dohana ordinariamente è stata solita seruirsi, sono nominati herbaggi ordinarij, con alcuni, che si pigliorno medesimamente in tempo di detto Rè Ferrante Primo, e prima del sudetto ordine, dato à detto Gasparro Dohaniero, e l'altri vengono nomi insoliti, & extraordinarij; cioè non soliti pigliarsi per detto Montlober. Et

il

il nome di herbaggi extraordinarij soliti,& insoliti è peruenuto dalli Dohanieri,li quali in tempo,che hanno ritornato à pigliarsi quelli, che per rispetto haueano lasciati di seruirsi, non l'hanno pagati al solito prezzo, mà à prezzo maggiore, & l'hanno nominati insoliti; e così con detti nomi soliti, & insoliti, & extraordinarij hoggi vengono notati.

Nell'hanno 1468. lo stesso Rè Ferrante ordinò, che la detta Regia Dohana della Città di Lucera, doue prima si reggeua, se ne passasse in Foggia Città, che resiede nel Mediterraneo della Puglia. Daunia, anzi nel mezzo di quella, come in ampio Teatro, facendoli da Oriente Scena il Monte Gargano,famosissimo per l'apparitione di Santo Michele, e dalla parte d'Occidente la riguarda l'Appennino.

Questa per origine antica trahe li suoi natali dalla famosissima Città d'Arpi, edificata da Diomede doppò la guerra Troiana, nominata primieramente Lampe secondo il Cluerio, dopoi Argoshyppium, seù Argirippa, & vltimamente Arpi, le di cui rouine seruirono à darli principio con il nome d'Ecana al parere del Giouio, benche l'Alberti voglia,che Troia fusse così detta,e dopoi Foggia dal numero delle fosse amplificata sotto l'imperio di Federico Secondo per suo ordine particolare; e fatta Città Imperiale; come dalle seguente parole *Hoc fieri iussit Fridericus Cæsar, vt Vrbs sit Fogia regalis sedesque inclita Imperialis.* Viene essa Città circondata da vasta pianura, la fertilità del suo terreno è grande, e sopra ogn'altro abbondantemente dotata d'acque dolci, gratia denegata dalla natura à luoghi conuicini, onde non senza mistero alza per sua impresa Acqua, e fuoco, volendo con questi due elementi additare il calore immenso, che per stare discouerta a' raggi del Sole, nell'Estate riceue, e l'abbondanza dell'acque per temperarli; il suo sito, per essere in piano non hà eminenza, gode d'vn Aria buona essendo da ogni parte ventilata, questa sotto Carlo Primo fù saccheggiata da Guglielmo da Parigi,& à tempo di Rè Luiggi XI. da Conrado Lupo Tedesco, in essa nell'anno 1253. morì Conrado Imperatore, secondo alcuni autori, nell'anno 1273. hauendo Carlo I. d'Angiò collocata Beatrice sua figlia con Baldouino Imperatore di Costantinopoli vi celebrò gl'himenei, e nell'anno 1284. in essa detto Carlo finì la sua vita, le cui interiora furono sepe-

Giou. in vit. il. Iuf. vir. Magn. Ducis. Carra. fa lib. 1. histor. Neap. Frecc. de sub. feudis lib. 2.

Costa lib. 4. de cõp. tom. 1. Sũmõt. 2. p. Villan. lib. 2.

lite

lite nella Matrice, e Collegiata Chiesa di essa, per il che da Carlo Secondo suo figlio fù assignato vn certo pagamento, che si fà da Bascettieri di detta Regia Dohana, per ogni capo d'animale, che si macella al Reuerendo Capitolo di detta Chiesa, la quale viene hoggi officiata da sedeci Canonici, due Dignità, e sei Abbati; E antica traditione, che nel luogo oue sono alzati gl'edificij di essa Chiesa fusse vn lago, nel quale si trouò vn'antica cona, & in essa dipinta l'imagine della gloriosissima Vergine, la quale hoggi velata in essa Chiesa si riuerisce sotto il titolo di Conauetre; vi sono anco in detta Chiesa li Corpi delli Santi Guglielmo, e Pellegrino, Padre, e figlio d'Antiochia, quali morirono in essa Città ritrouati nell'anno 1630. sotto l'Altare dedicato ad essi medesimi Santi, con la seguente inscrittione.

cap. 37. Summōt. p. 2. fol. 110. & fol. 77.

Hic Pater almus Filius, atque Antiocheni membra reponunt, quicq; vaganti climita mundi fronde virenti, mente serena nunc Fridercio condita Ruso, Imperatore, Fogia seruat.

Gouernasi questa Città per vltimo viglietto dell'Eccellenza del Regno da trenta Cittadini delle migliore, e principali famiglie di essa, quali sono decurioni in vita, da' quali, in ciaschedun'anno si eligono sei al gouerno di essa, con la giurisdittione ex priuilegio, e consuetudine immemorabile nelli negotij attinenti alla grassa; Lungi da questa Città sei miglia si vede vn'amenissimo Bosco detto dell'Incoronata antica delitia de' Rè di Napoli, precisamente di Manfredo, e Ferrante, oue veniuano à godere li gusti della Caccia; E sì diletteuole il sito di questo Bosco, che si degnò con titolo d'Incoronata lasciarci la Regina de' Cieli vn suo Simulacro, acciò li Popoli di Puglia hauessero il loro Palladio. Sempre questa Città è stata in Regio Demanio, nè mai soggetta à Baroni, del che può gloriarsi come di hauere in ciaschedun anno nel mese d'Aprile, e Maggio vna fiera tanto celebre, per il concorso de genti, per la compra d'animali, lane, & altre merci, che in essa si vendeno, il tutto per la residenza, che in essa vi fà la detta Regia Dohana.

Summōt. par. 2.

Nel detto anno 1468. fù ordinato al detto Dohaniero Gasparro di Castiglione, che hauesse esatta la fida dalli Pugliesi, che teneuano Pecore gentile in Puglia alla ragione di docati quattro per centenaro, come si esigeua in tempo di Montlober, e che anco hauesse esatta l'vtilità del pane da quelle locationi

solite, e dalle participanti di esse pro rata, e specialmente dal locato della correa picciola per docati dodicimila, per li quali è stata concessa detta Correa ascendente alla summa di docati 38. à ragione di carlini diecinoue per centenaro.

Vna con li sudetti ordini dati à detto Dohaniero, e che allo spesso personalmente fusse andato visitando li luochi, doue le pecore vengono locate per poterle prouedere secondo il bisogno della Regia Camera della Summaria nell'anno 1469. li furono anco dati le sudette Instruzzioni del sudetto Serenissimo Rè, acciò adunguem hauesse anco quelle osseruato.

Nell'anno 1470. detto Rè Ferrante non solo confirmò in ampla forma il sudetto Priuilegio di detto Serenissimo Rè, mà firmò à beneficio di detta Regia Dohana altri Capitoli, con ampliatione d'altre prorogatiue, & Immunità, come dal registro di detta Regia Camera, e concedè anco alcune gratie, come qui di sotto compendiate, e ridotte in breue forma.

Gratie del Rè Ferrante Primo.

S. R. M.

1 HVmiliter si supplica per Dominico de Conte Giorgio di Marino della Città dell'Aquila, & N. Corrado di N. Amico di Castello del Monte, Sindici, & Eletti per tutti li padroni Gargari, e Pecorari della Dohana delle pecore di Puglia, che V. M. delli ristori fatti, si degni reuocarne le significatorie date à V. M. atteso per l'immortale, e felice memoria del vostro Colendissimo Padre Rè Alfonso, stà assicurata la Dohana di tutti danni, con ordine al Dohaniero, che si gouerni, come per il passato si è costumato. Placet Regię Maiestati, quod dictus Dohanerius gerat in administratione sui officij quemadmodũ tempore dictæ memoriæ Serenissimi Regij Alphonsi, Franciscus Montlober se gessit in his tunc temporis seruata tempore Maiestatis Suæ seruantur, & incontinentiam attenta, siuè aucta reuocentur, & pro reuocatis habeantur dictæ significatoriæ receptę, & alijs contrafacientibus, non obstantibus.

2 Item si supplica, che il Dohaniero debbia fare ristoro come è stato consueto, tanto di passi, come di herba comprata per necessità, caualli perduti, panni rubbati, & ogn'altra cosa giusta, e consueta. P. R. M.

3 Item

3 Item si supplica, che tutte le difese di Puglia, Capitanata, e di altri luochi, si riducano al giusto, e consueto, non obstante qualsiuoglia Priuilegio. P. R. M.

4 Item si supplica, che nessuno officiale possa procedere contro pecorari, & huomini di Dohana, eccetto, che esso Dohaniero, e suoi officiali. P. R. M.

5 Item si supplica, che si dia il sale per vso delle pecore di Dohana per minor prezzo de gl'altri, e che gl'huomini di essa Dohana, e locati siano esenti dalle gabelle. P. R. M.

6 Item si supplica, che siano rifatti li danni patiti per strada ad alcuni locati, e ristorati delle robbe perdute. P. R. M.

7 Item si supplica, che siano ristorate le pecore 400. meno ritrouate nel contare à Pietro d'Albi. P. R. M.

8 Item si supplica, che si dia più salario alli officiali di Dohana per essere la Dohana auanzata, R. M. habebit comendatos dictos officiales.

9 Item si supplica ordinare, che il Dohaniero lochi tutte le pecore di Signori ad vn lato della Puglia, cioè quelle, che stanno nel territorio di vtilità del pane, e quelle, che stanno in altri terreni vnitamente. P. R. M.

10 Item si supplica, che li compagni di Signori non possano ricogliere pecore di altri padroni con loro. P. R. M.

11 Item, che tutti Padroni, e Gargari vengano in Dohana semplicemente senza li Veciconti, Cancellieri, & altri Capi à tempo della locatione. P. R. M.

12 Item, che il Dohaniero non debbia fare contare le pecore prima dell'vscita del primo di Febraro, e passato il fundato dell'inuerno P. R. M. quod obseruetur, quod tempore Serenissimi Regis seruari consueuerat.

13 Item si supplica, che si debbia mantenere il prezzo delle lane, e non bassarsi. P. R. M.

14 Item, che nessuno compri la Montagna per riuenderla, mà per sue proprie pecore, ò per rimetterui compagni, ò darla per il prezzo istesso, che l'hà comprata. P. R. M.

15 Item, che li padroni delle Montagne possano vendere à loro libertà il loro, quanto ponno. P. R. M.

16 Item, che per il priuilegio concesso l'anno passato, che li Padroni di bestiame potessero hauere il loro officiale nella Città dell'Aqui-

l'Aquila, voglia V. M. scriuere alla Camera di detta Città dell'Aquila, che eliga detto officiale per questa volta tantum. P. R. M.

17 Item si supplica, che si faccia banno, che non si pona fuoco per la Puglia, nè si ardano capomandra. P. R. M.

18 Item, che le pecore forastiere non possano entrare nella Montagna del Regno. P. R. M.

Tutte le sudette gratie, capitolo, per capitolo, e decretationi di detto Rè Ferrante, di suo ordine furono poste in forma autentica, sotto la data delli 5. del mese di Decembre del sudetto anno 1470.

Nell'istesso anno per resulta, e più prouisioni della Reg. Camera, fù conosciuto, che l'huomini della Città di Fogia, e di Barletta, per esserno tutti li loro Territorij demaniali, e non proprij, e che non hanno defese pagauano la fida de loro pecore pasceuano alli distretti di detta Città alla raggione di docati doi, per cento pecore.

Nell'anno 1472. non solo dalla detta Regia Camera fù ordinato, che per le pecore carfagne di Pugliesi, che si teneuano nelli Territorij della Puglia non si fusse pagata fida, mà che solo per le pecore gentili si fussero pagati docati quattro per ogni cento, mà anco da quelli di Terra di Bari, così si fusse pagato, con escomputarsi quello, che fusse stato pagato da essi per l'herbaggi, acciò non fussero grauati à dupplicato peso, & il medesimo per quelli della Città di Monte Sant'Angelo.

Nell'anno 1474. ritrouandosi la detta Dohana carica d'vn milione, e settecento mila pecore, per il mal gouerno di detto Gasparro di Castiglione Dohaniero, il quale nõ curò dare li Restori, & herbaggi bastanti all'animali, e consentì, che alcuni Baroni suoi amici, hauessero occupati li Territorij, de' quali essa Dohana era solito seruirsi; e per hauere concesse infinite mezzane dentro le locationi, e permesso di fare arare, e seminare sopra di alcune poste, e Capomandra, la detta Dohana si apppestò, e morirono più di settecento mila pecore, per il che detto Gasparro ne fù processato, & in suo luogo, nell'anno 1478. fù eletto, e posto per Dohaniero di essa Dohana Cola Caracciolo Caualiero Napolitano, al quale benche per prima li fussero assignati docati seicento per sua prouisione, nell'anno 1492. per decreto fù di docati settecento, attento, che li prouenti, e l'officio di Foggia, e Dohanella d'Apruzzo era della Regia Corte, e che delle sue pecore n'hauesse pagata la fida, come all'altri.

Cono-

Conoſcendo detto Rè Ferrante in detto anno il danno, che ve-niua per lo ſtare l'officiali di Dohana più d'vn'anno in vn'iſteſſo luogo, con lettera particolare ordinò, che ſi mutaſſero con le ſe-guente parole, vz. *Rex Siciliæ, &c. Dohaniero, &c. Per l'vtile di noſtra Corte volemo, e vi comandamo per la preſente, che ogn'anno debbiate mu-tare due noſtri Officiali della Dohana, acciochè quello, che vn'anno starà in vn luogo non ci ſtia l'altro, e non mancate per coſa alcuna. Datum Anno-ni 5. Decembris 1478. Rex Ferdinandus.*

Anco nell'iſteſs'anno protegendoſi la detta Dohana da detto Rè Ferrante per l'vtile di eſſa, e per l'intereſſi della Reg. Corte, mede-ſimamente con lettera particolare ordinò, che cõtro l'huomini di Dohana non fuſſe valuta moratoria alcuna, & hauendo inteſo, che era ſtata fatta eſequutione contro il beſtiame di Cola Marinuccio dell'Aquila, con altra lettera particolare, rimprouerando il detto Dohaniero d'hauere acconſentito à detta eſequutione, ſapendo eſſere contro la forma del ſuo aſſicuramento, ordinò che inconti-nente la eſequutione ſi fuſſe reſtituita, e che per l'auuenire nõ fuſſe fatta più eſequutione à Beſtiame di locati, quantunque vi fuſſe in-ſtanza di qualſiuoglia perſona, e ne anco per debito douuto ad eſſo iſteſſo Rè, come nell'anno 1479. a'doi d'Aprile, dalla Reg. Camera in virtù di detta lettera di detto Rè fù impoſto al Magnifico Nico-lò de Statis Preſidente di eſſa Regia Camera, mandato per la ricu-peratione del reſiduo delli docati 30. mila, improntati da detto Rè à detta Dohana, che per eſſo Magnifico Nicolò ſi fuſſero aſtretti li Sindici, & Eletti di detta Dohana per il detto reſiduo, ſenza ri-tenerſi le pecore, purche di quelle fuſſe ſtata pagata la Regia fida.

A dì 14. di detto meſe d'Aprile, e di detto anno, eſſendono ſtati rubbati à Ciuità Reale à Bartolomeo de Angelo di Monte Reale docati 150. che portaua per pagare la Regia fida, acciò le promeſ-ſe fatte all'huomini di Dohana, haueſſero la loro eſequutione, or-dinò detto Rè, che li fuſſero ſtati reſtituiti dalla Camera dell'A-quila per eſſere detta Terra di Ciuità Reale, doue era ſtato com-meſſo il furto, ſotto detta Città dell'Aquila, e così nell'anno 1488. precedente altra lettera di detto Rè, e fede del furto ſucceduto, dell'Illuſtre Principe di Capua, fù oſſeruato in perſona di N. Ia-couo di Monte Reale, al quale furono reſtituiti docati 180. qua-li portaua à tempo debito, per ſodisfarne la Regia fida, leuateli nel Trigno da certi Albaneſi.

Nel-

Nell'istesso anno 1479. detto Rè anco per lettera ordinò, che l'huomini della Città di Foggia hauessero potuto tenere à pascere li loro Boui aratorij in le mezzane antiche, solite à pascere: e che hauendono voluto fare massarie noue, hauessero anco potuto fare altre mezzane noue, competente al numero delli Boui di dette massarie, come dal registro di dette lettere, che si conserua in detta Regia Camera.

Nell'anno 1480. il detto Rè Ferrante diede à detto Cola Caracciolo Dohaniero diuersi Instruzzioni al numero d'altri capi vint'otto, concernenti al buon gouerno di detta Dohana, quali Instruzzioni quì non si pongono per hauernosi à ponere sotto l'anno del gouerno dell'Illustre Marchese di Villa Franca D. Pietro Toledo, dal quale furono ampliati, e ridotti al numero di sessant'otto capi.

Ritrouandosi nel dett'anno il detto Rè nella sudetta Città di Foggia, à petitione delli locati, & huomini di detta Dohana; si compiacque concedere le sottoscritte altre gratie, come dal Libro Rosso di detta Città di Foggia appare.

Altre Gratie del detto Rè Ferrante Primo
S. R. M.

1 GL'huomini della Regia Dohana, supplicano, che il Dohaniero con diligenza attenda à moderare li Campi, e Mezzane construtte nelli Territorij, per li quali si paga l'vtilità del pane, e per quelle pecore, che potranno stare in detti Territorij pro rata, facci pagare detta vtilità. P. R. M.

2 Item, che il Dohaniero debbia locare le pecore delli Baroni, e dell'altri huomini fauoriti in luochi, che nõ habbiano à participare con le pecore d'altri di Dohana per togliere ogn'errore. P. R. M.

3 Item, che gl'huomini di Dohana debbiano godere tutte le immunità, exemptioni, e franchitia, come hanno per Priuilegio, Banni, & osseruationi da parte di V. M. così in Apruzzo, come in Puglia, e per lo camino. P. R. M.

4 Item, che siano esempti, e liberi nella Puglia, e nel camino di qualsiuoglia deritto di gabella per il pane, vino, carne, e per altre cose spettante alla Dohana. P. R. M.

5 Item, che constando al Dohaniero per Sacramento delli Padroni, e di doi Testimonij delli animali rubbati, faccia li ristori giu-

giusti, & honesti d'ogni bestia, e giomenta furata, come era in tempo di Francesco Montlober. P. R. M.

6 Item, che il Dohaniero, con persone prattiche, faccia moderare la mezzane delli Boui, tanto della Puglia, quanto di Capitanata, e Terra di Bari, secōdo il bisogno, che verterà per l'interesse della Dohana, e mezzane. P. R. M.

7 Item, che per due balestrate lontano dalle Capomandra, si possa arare da vna banda, e dall'altre bande, che non sipossa arare. P. R. M.

8 Item, che il Dohaniero facci banni, e prohibitione, che le ferole non si leuano dalle mandre, con castigare il contrauueniente. P. R. M.

9 Item, che il Dohaniero, e Commissarij restituiscano alla Dohana tutti li Capomandra arati, e prohibiscano sotto formidabili pene, che non si debbiano arare più. P. R. M.

10 Item, che il Dohaniero facci ristorare à Basso di Monte Reale docati 150. quali dice li furono rubbati, portandoli d'Apruzzo per pagare la fida, secondo è stato solito per il passato. P. R. M.

11 Item, che nelle defenze deputate per li Boui domiti, non ci possano entrare Vacche indomite. P. R. M.

12 Item, che li Padroni delli herbaggi, che tengono acqua nelli loro Territorij, debbiano dare quella gratis per vso di animali di Dohana. P. R. M.

13 Item, che tutti li caualli, & altri bestiami, che fuggerāno doue si trouerāno, si portano al Dohaniero, cioè quelli di Dohana P. R. M.

14 Item, che li malfattori delle Terre doue si trouerannole Giomente, e Bestiame perdute, si debbiano portare al Dohaniero, e non trouandosi quelle, siano tenute dette Terre emendare, e pagare tutti li danni, e detti furti. P. R. M.

15 Item, che si liberano ad essi locati li docati trenta depositati nelle mani del Dohaniero per gl'huomini della matrice per hauere pascolato lo dimanio di Candela, e Montecoculo. P. R. M.

16 Item, che il Dohaniero non possa dare pascolo da lontano separato à nulla persona, mà tutte le poste insieme di dette locationi. Prouisum est, vt in primo capitulo.

17 Item, che non si facciano noue defenze per li camini, e quelle, che sono fatte si riuocano, ideò quod, le pecore possano liberamente, e comodamente venire d'Apruzzo in Puglia, e ritornare

secon-

secondo era in tempo della buona memoria di Rè Alfonso. P. R. M.

18 Item, che possano andare à bagnare le loro pecore al tempo di tosare à qualsiuoglia fiume, & altr'acqua disposta à tale seruitio, non ostante, che siano in demanio di qualsiuoglia Barone, sine aliqua solutione, secondo è stato solito, e consueto. P. R. M.

19 Item, che per qualsiuoglia danno, che facessero l'huomini, ò bestie di Dohana, non si possa pigliar bestie, nè far pagare pena, sed solum l'emenda, giusta la forma delli Banni Regij. P. R. M.

20 Item, che li Padroni delli terreni, doue si colloca bestiame grosso, debbiano guardare detti terreni, che nõ si bruggiano, accioche dette bestiame possa più comodamẽte stare l'inuerno. P. R. M.

21 Item, che nessuno possa tenere bestiame vaccine à pascere nelli Territorij, e locationi, che li sono dati per pascolo delle pecore. P. R. M.

Expedita, conclusa, & decretata fuerunt prædicta petitiones, & capitula in Terra Fogia die 17. Mensis Decembris 14. indictione Anno 1480. Rex Ferdinandus.

Acciò nell'herbaggi soliti pigliarsi dalla detta Regia Dohana, non fussero introdotti animali extra Dohana nell'anno 1483. detto Rè Ferrante fece lo sottosc itto Banno.

Essendono stati pigliati certi Te ritorij in tempo della felice memoria di Rè Alfonso nostro Padre Colendissimo per il q. Francesco Montlober tunc temporis Dohaniero della nostra Dohana delle pecore, per vso, e comodità di detta Dohana come che in li libri fatti per lo detto q. Montlober più chiaramente si dimostra, e volendose d quelle seruire la Corte, come in quel tempo si faceua, e pagarli come in detto empo si pagauano, del che per lo presente Banno dona autorità, e facultà al Dohaniero, presente, e futuro, accade, che li Padroni di detti Terreni, senza altra licenza di nostra Corte, hanno presumuto, e presumono locare Bestiami non soliti di detta Dohana in detti Territorij soliti per lo tempo, che se n'ce volono mettere Bestiame di Dohana, in non poco danno, e pregiudicio di detta nostra Dohana; e volendomo prouedere che le pecore, & altro Bestiame solito di Dohana, possano abbondantemente hauere li loro pascui; Per tenore del presente Banno ordinamo, e comandamo, che da hoggi auanti, non sia persona alcuna di qualsiuoglia stato grado e conditione si sia, che in li Terreni soliti pigliarsi per detta nostra Dohana in tempo della felice memoria di Rè Alfonso nostro Padre Colendissimo, presuma locare Bestiame alcuno non solito di Dohana. Imò quelli li debbia saluare ad instantia della Regia Corte, e del Dohaniero di

detta

detta Dohana, sotto pena di perdere detti Terreni, & altra pena maggiore riseruata ad arbitrio di N. M. Dat. in Castelnouo Neap. 10. Mensis Octob. 11. indict. 1483. Rex Ferdinandus.

Nel detto tempo venendo amministrata la giustitia in detta Regia Dohana assolutamente dal Dohaniero, il quale nelle cause criminali, & altre d'importanza si seruiua alla giornata d'vn Dottore della Prouincia; esso Rè per detta Giustitia assignò vn'Auditore, acciò hauesse assestito con detto Dohaniero, con prouisione di docati 200. l'anno; e benche dopò anni 30. fusse esercitato detto officio dal Gouernatore, e Capitano di detta Città di Foggia, il tutto acciò fusse vietata detta spesa di detti docati 200. di prouisione annui, pure per la Maestà Cesaria fù di nuouo ordinato, che detta Giustitia si fusse adminiſtrata da vn'Auditore, comunicando il tutto con detto Dohaniero nel Tribunale, e non in sua casa, eccetto delli casi estraordinarij occorrendono infrà dies, e dell'anno 1500. con dupplicate consulte della R. C. & ordini del R. C. C. stà ordinato, che in ogni vacanza, assenza, ò impedimento di detto Auditore, il detto officio si esserciti dal primo Credenziero, & in sua essenza dal secōdo, e così confirmato vltimamēte per carta di S. M.

Furono medesimamente nell'istesso tempo vsitate le commissioni solite spedirsi nel mese di Giugno, & Agosto ad huomini esperti nella Puglia per la custodia delle locationi, acciò non fussero abbruggiate da Massari di Campo nel ponere fuoco alle restoppie dopò metuto, facendosi da quelli Banno, che ciascuno non possa poner fuoco senza licenza, nè quando sia vento, mà in tempo quieto, e verso la sera, e di giorno quando spira autina, vento piaceuole, e non in altro vento; facendono le procese alle restoppie, e far stare d'intorno di quelle Garzoni con fascine in mano, & altri instrumenti, acciò non scappa il fuoco, dal quale si può apportare gran danno scappando. E ritrouandosi posto fuoco senza licenza, tirarsi alla pena delli detti Banni, e carceratione del controueniēte.

Benche venisse incaricato à detto Cola Caracciolo Dohaniero, che procurasse ricuperare tutti li Territorij, che la detta Reg. Dohana haueua tenuto in tempo del detto Serenissimo Rè Alfonso, nè per questo volse inserirsi in ciò, mà scriuendo à Giulio de Scorciatis all'hora Luogotenente della Regia Camera, procurò per altra persona, per il che à consulta di S. M. fù mandato il Dottor Col'Antonio de Landes, dal quale furono reintegrati tutti li

herbaggi occupati, e poste arate, & occupate in mezzane, come per sua visita in detta Regia Camera.

Morto il detto Rè Ferrante nel principio dell'anno 1494. succedè nel Regno Rè Alfonso II. suo figlio, confirmato da Papa Alessandro VI. con nuoua inuestitura, quando, che Carlo VIII. Rè di Francia, sollecitato da Ludouico Sforza, con grosso esercito calò alla conquista del detto Regno, per il che nel principio dell'anno 1495. esso Rè Alfonso pieno di spauento se ne ritirò in Sicilia, rinunciando il Regno à Ferrante II. suo figlio, il quale benche per nõ potere resistere alla potẽza di Rè Carlo se ne passasse ad Ischia, ricuperato dopò il Regno nell'anno 1496. senza figli se ne morì, e li successe Federico suo *Zio*, il quale anco esso nell'anno 1510. fù cacciato di Regno dal Rè Cattolico, e Francese, distinguendosi in lui la Linea Reale, e dominante di Casa d'Aragona, senza che hauesse possuto attendere à protegere la detta Regia Dohana.

Essendosi per il detto Serenissimo Rè Cattolico Ferdinando nell'anno 1503. conquistato assolutamente il Regno per mezzo della Vittoria eseguita contro Francesi à dì 15. di Maggio per il sommo valore, & accortezza di Consaluo detto il gran Capitano ritrouandosi la detta Regia Dohana rouinata per le guerre passate, nell'anno 1508. fù quella dal detto Serenissimo Rè ristaurata, e posto per Dohaniero in essa Anibal di Capua con l'istesso partito di Montlober, e mandato alla visita Antonello di Stefano Presidente, e Procuratore Fiscale della Summaria, il quale visitando reintegrò molte Mezzane, e Territorij occupati, come per sua visita nell'archiuio di detta Regia Camera.

Furono nell'istesso tempo instituiti li Cauallari ordinarij, quali assistano appresso il Dohaniero al numero di vintiquattro con diuerse prouisioni, benche hoggi siano di più numero, e sino al numero di trenta, con prouisione generalmente di docati quarantacinque per ciascheduno di essi, & alcuni di summa maggiore, quali à 30. d'Agosto di ciaschedun'anno si deuono ritrouare in detta Città di Foggia, ò in Napoli per riceuere le prouiste di primi tempi, e l'ordini per li luochi doue haueranno da fare residenza, & anco alli 25. di Marzo medesimamente di ciaschedun'anno ritrouarsi in detta Città di Foggia per riceuere la prouista delli passi per agiuto, e defensione delli locati, e sudditi di detta Regia Dohana, per li quali vengono deputati Giudici in tutte le Prouincie soggette

del

del Regno, secondo il detto *Regente Capece Galeota in controuers. Iur. lib. primo, controuers. num.* 21. *& sequenti*, con la facultà non solo di poterno andare armati essi, e loro creati, di giorno, e di notte, con fuoco, e senza fuoco, mà anco di potere decidere, e determinare, come li parerà di douere summariamente sine scriptis, conforme lo stile di detta Regia Dohana, tutte, e qualsiuoglia differenze, che nasceranno trà li huomini di Dohana, ò vero trà essi, e li Cittadini, & altri negotianti di dette Città, e Terre, doue faranno residenza, e senza fare intromettere in dette differenze, ò cause ciuili, criminali, e miste, li Officiali di dette Città, e Terre, tanto Regie, come di Baroni spettando ad essi Cauallari, & à detta Regia Dohana la cognitione delle dette cause di detti sudditi, e locati, e loro Gargari, Buttari, Pecorari, & altri Ministri, che seguitano la detta Dohana al calare, stare, e salire, e di quelli, che per suo seruitio restano l'Estate in Puglia, in virtù di amplissimi Priuilegij di detta Regia Dohana; e quando sarà causa d'importantia, che bisognasse farsi atti, e procedere ordinariamente, ponno detti Cauallari procedere sino all'interpositione del decreto, e prolatione di sentenza esclusiua, con mandare poi gl'atti in detta Regia Dohana, come anco mandare l'informationi, che pigliassero nelle cause criminali, e delinquenti, che si trouassero catturati, alli quali detti Cauallari ponno anco habilitare di presentarsi in detta Regia Dohana frà vn breue termine, mà non liberarlo à pleggiaria, ò in forma, come alcune volte sogliono fare, acciò le Cause si finiscano, e non restano immortali, come nel capitolo primo vsque à 5. 13. & 14. dell'Instruzzioni dati à detti Cauallari appare.

L'ordini, che tengono detti Cauallari di proteggere, e defendere li locati, e sudditi di detta Regia Dohana in tempo di tempeste, di neue, che non potessero tenere le loro pecore nelle Poste, di agiutarli, e farli andare in altri luochi sicuri, etiam nelle defense, Mezzane, Vigne, seminati per non poter far altro, acciò li detti animali non patiscano, senza farli cacciare da detti luochi, nè molestare, mà solo emendare il danno, che si fusse fatto, appare medesimamente da dette Instruzzioni, nel capitolo 17. & come anco appare nel cap. 18. e 31. la protettione, che deuono tenere di detti sudditi, e locati nel calare, e salire, che fanno d'Apruzzo in Puglia, e da Puglia in Apruzzo, e di non farli essere molestati da Baroni, e loro Bagliui per passare, pascere, pernottare, acquare, le-

gnare, herbare, e dimorare, che facessero nelli loro Territorij per il tempo concessoli delli vintiquattr'hore, e delli trè, ò quattro giorni, e quanto il bisogno lo ricercasse in tempo di mal tempo per gouerno delli loro bestiami senza farli pagare cosa alcuna.

Viene anco permesso à detti Cauallari nelli luochi di loro residenza di potere pigliare informatione, vna con vno Compassatore prattico delli disordini di seminati di mezzane rotte, tanto nelle Massarie vecchie, come in Territorio affittato dalla Regia Corte à coltura, e mandare detta informatione in detta Regia Dohana senza pagamento alcuno di giornate, come anco senza pagamento, e gratis, deuono fare far' il seruitio ogni volta, che accaderà andare in campagna, ad instantia di fidati, e locati di detta Regia Dohana, come nel capitolo 18. & 43. di dette Instruzzioni.

Sotto grauissime pene, come à tutt'altri Officiali di detta Regia Dohana, stà prohibito à detti Cauallari di potere tenere pecore, e di fare Massaria di campo, & in tempo, che essi staranno nelle loro residenze, & alla custodia delli passi, cosi all'andare della Dohana, come al calare, di potere riceuere, nè publice, nè occulte per loro interessi, nè per interposita persona, nè per qualsiuoglia modo da locati, e fidati, nè da loro Ministri, denari, cascio, pecore, aijni, castrati, capretti, bascette, nè altre sorte di robbe, etiam che detti fidati, & Ministri ce l'offerissero spontaneamente, e per dono, come nel capitolo 10. di dette Instruzzioni.

Oltre il detto numero di Cauallari ordinarij in tempo di necessità dal Dohaniero di detta Regia Dohana, e maggiormente dal Vicerè del Regno si ponno fare altri Cauallari, & Officiali, quali si dicono sopranumerarij, seù extraordinarij, che medesimamente godono l'esentione del foro, e tutte l'altre prorogatiue, che godono li sudetti Cauallari ordinarij; secondo il *Regente de Ponte in tract. de potest. Proreg. S. 8. de regal. impos. num. 50.*

Sono residenti appresso di detti Cauallari più Scriuani, e principalmente nelli luochi doue il Dohaniero ogn'anno haurà da destinare vno di essi, cioè al Vasto Aymone, Serra Capriola, Sanseuero, San Gio: Rotondo, Vesti, Manfredonia, Lucera, Ascoli, Cirignola, Canosa, Spinazzola, Andria, Ruuo, & altri luochi, doue detti Cauallari hauranno d'assistere, e prouedere in tutte le cose, che accaderanno alle locationi, & altri luochi conuicini.

Ritrouandosi detto Serenissimo Rè Cattolico in Puglia dopò haue-

hauere visitato la Chiesa di Santo Michele in detto Monte Gargano, due volte à piedi da detta Città di Foggia, insino à detto Monte con grandissima diuotione, donando la Città di Monte al detto Consaluo gran Capitano, l'ordinò che di nuouo hauesse fatta fare la Statua di esso glorioso Santo, non d'oro, nè d'argento, come era stata per prima, mà di politissimo, e finissimo marmo per leuarla dalla suggettione della Fortuna dell'altre; e così fù essequuto dal detto gran Capitano, il quale in Roma dall'ingegnosa, & artificiosa mano del gran Maestro Michel'Angelo Bonarota fè quella scolpire, e portare in detto Monte, e Chiesa, doue hoggi si vede con l'armi di detto gran Capitano à piedi di detta Statua.

Succeduta la morte di detto Serenissimo Rè Cattolico nell'anno 1516. e dopò quella nell'anno 1528. la nuoua inuasione del Francese, il quale sotto la condotta di Odetto Foix Monsignor di Lotrecco, Generale del Rè Francesco, calò alla conquista del Regno con esercito di trentamila, fanti, e cinquemila caualli, poco giouò il pensiero tenuto da detto Serenissimo Rè di detta Regia Dohana, e la reintegratione, e visita fatta in essa da detto Antonello de Stefano, mentre di nuouo per le guerre restò vsurpata, e maltrattata.

Cacciato dal Regno il Francese con la morte di detto Monsignor di Lotrecco, dopò della maggior parte di suoi Soldati, succeduta in dett'anno 1528. dalla Cesarea Maestà di Carlo Quinto nell'anno 1533. di nuouo fù restaurata detta Regia Dohana, e mandato per la visita di essa il Regente Figueroa, dal quale fù proceduto alla nuoua reintegratione delli tratturi occupati, & altri herbaggi di detta Regia Dohana, e ridotti quelli al pristino stato, con decreti, che per l'auuenire più non fussero occupati come per sua visita in detta Regia Camera della Summaria.

Furono per detta Cesarea Maestà nell'anno 1536. confirmati in ampla forma alla detta Reg. Dohana tutti li suoi Priuilegij, Instruzzioni, capitoli, ordini, e Banni Regij, come dall'infrascritti capitoli.

Carlo V

Capitoli, Gratie, e Confirmationi di Gratie, che si dimandano alla Cesarea Maestà per parte della Dohana della mena delle pecore di Puglia, e delli huomini di essa. 1536

IN primis, supplicano V. M. Cesarea, si degni confirmare, & quatenus opus est, de nuouo concedere alla detta Dohana, che gl'huomini di quella, l'Officiali tutti, e quelli, che li seguitano non possa-

possano essere astretti per qualsiuoglia causa di delitto, ciuile, e criminale, seù misto, da nessuno Tribunale di V.M. in qualsiuoglia Prouincia maggiore, e minore della Gran Corte della Vicaria, nè da Alguzzini, Baricelli di Campagna, nè da Baroni, ò loro Officiali qualsiuoglia, mà solum dal Tribunale del Magnifico Dohaniero presente, e successiuè futuro, e dalla Regia Camera della Summaria, e quando alcuni di detti Tribunali ce s'intromettesse, debbiano remettere le cause con gl'atti, e processi al predetto Dohaniero, senza mercede alcuna, come voleno li Banni della V.M., del che sono in pacifica possessione. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod causæ ciuiles, & criminales officialium, & hominum ipsius Dohanæ tractentur coram Iudicibus, quæ de illis hactenus cognoscere consueuerunt, iuxtà Priuilegia, & consuetudines dictæ Dohanæ, & quod in hoc nulla innouatio fiat.

2 Item, che possano andare de dì, e di notte, con armi con fuoco, e senza fuoco, e per tutto li luochi, doue pratticano, del che sono in pacifica possessione. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod possint deferre arma, prout hactenus consueuerunt.

3 Item, che li detti huomini, & animali di Dohana non possano essere astretti à pagare pena alcuna per qualsiuoglia danno, che facesse in seminati, vigne, defenze, ortali, giardini, & altre possessioni con frutti, reseruata l'emenda del danno, come voleno li detti Banni, del che ne sono in pacifica possessione. Placet Cæsareę Captholicæ Maiestati, quod satisfacto damno si quid intulerint, nulla alia pœna puniantur, præterquam in casu quo consulto, & maliciosè id fuisset factum, in quo casu solitis pęnis mulctari debeant.

4 Item, che possano andare à bagnare le loro pecore per tutti li fiumi senza pagamento alcuno, del che ne sono in pacifica possessione. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod id fiat quemadmodum hactenus fuit consuetum, sine aliquo impedimento.

5 Item, supplicano V. C. M. si degni farli far buono qualsiuoglia anno dalla Reg. Cam. della Summaria le dieci pecore per cento, come se li è fatto buono per lo passato, tanto più quando patesse mala inuernata, ò infirmità, come suole accadere, del che ne sono in pacifica possessione. Placet Cęsareę Captholicę Maiestati, quod excomputentur, quod sibi aut suo Viceregi eo absenti cum Consilio Reg. Cam. Sūmariæ fuerit benè prouisū, vt hactenus fieri cōsueuit.

6 Item, che ogn'anno li facci la numeratione delle pecore, e s'accom-

compagni la detta Dohana ad entrare, & vscire dalla Puglia, e si guardino li passi soliti, e s'accompagnino li castrati alla fiera di detta Dohana in Foggia à spese di V. M. come sempre è stato fatto per li tempi passati, e n'è in pacifica possessione. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod fiat quod petitur, & vt semper fuit solitũ.

7 Item, che null'huomo di qualsiuoglia stato, ò conditione si sia, ardisca, nè debbia ponere fuoco nelle ristoppie, defenze, e mezzane, & altri luochi, doue la detta Dohana prattica, e stà locata, e n'è in pacifica posse sione. Placet Cæsareæ, & Captholicæ Maiestati fieri quemadmodũ in hoc capite cõtinet, & hactenus fieri cõsueuit.

8 Item, che non si possano fare maiese, nè seminare auante le Poste delle pecore per spatio d'vn miglio dall'vna, e l'altra parte, e dalla banda di dietro di dette poste per mezzo miglio, e senza licenza del Dohaniero, e delli Officiali di Dohana, e che al dare del maiese, si chiamino li locati d lle Poste, come è solito, del che n'è in pacifica possessione. Placet Cæsareæ, & Captholicæ Maiestati, quod Terræ incultæ nullo modo colantur in detrimentum, & præiudicium locatorum, siuè Pastorum Dohanæ, atque illæ assignentur per Dohaneriũ, & Officiales Dohanæ, prout consuetũ est.

9 Item, che non si possano condurre alla fiera della Dohana in Foggia del mese d'Aprile, nè lana, nè animali di huomini estra Dohana, sotto quella pena parerà al Dohaniero, che pro tempore sarà, & in specie di perdere la lana, e l'animali, applicando al Fisco di V. M. del che n'è in pacifi a possessione. Placet Cæsareæ, & Capthollicæ Maiestati, quod in nundinis Foggiæ vendãtur animalia, & lanæ præfatæ Dohanæ, & non extrà eas, iusta quod fieri consueuit, sine vlla innouatione.

10 Item, che frà la Puglia non possano entrare pecore, nè altri animali estra Dohana di nulla sorte, nè dell'huomini, nè di qualsiuoglia Città, Terre, e luoco di Puglia, nè da altro luoco, si non sono entrate le pecore, & altri animali di detta Dohana, del che n'è in pacifica possessione. Placet Cæsareæ, & Captholicæ Maiestati; & ita iniungit, quod quousque sit facta, & perfecta locatio pecudum Dohanæ, nullæ aliæ externæ possint intrare Prouinciam Apuleæ, pro vt est solitum, & multoties decretum.

11 Item, che gl'huomini delle Città, Terre, e luochi della Puglia, e Terra di Bari, non possano fare monitione di ferule per venderle, e nè per riserbarle in casa, di quelle delle locationi, mà solum

lum per arderle loro di giorno per giorno, come è stato sempre solito, del che n'è in pacifica possessione. Placet Cæsareæ, & Capthohcæ Maiestati, vt in ferulis, & vsu ipsarum seruetur, prout hactenus fuit consuetum, & hominibus Dohanæ non fiat vllum grauamen fraus, vel innouatio, cum vsus dictarum ferularum sit Dohanæ prædictæ.

12 Item, supplicano V.M.C. si degni reintegrare alla detta Dohana, e fare gratia, che possano tagliare per tutti li luochi, legni infruttiferi per fare il Capomandra per le loro pecore, quando la Puglia non tenesse, e non facesse ferule, & etiam li staioli per le reti, lo che hanno sempre posseduto, e dall'vltima guerra in quà, ne sono stati vietati in molti luochi, e questo è senza pagamento alcuno, come è stato sempre solito, e consueto. Cæsarea Capthołica Maiestas iubet in hoc seruari, quod solitum est.

13 Item, supplicano V. M. C. si degni confirmare, & quatenus opus est, alla detta Dohana tutte declarationi, riti, obseruatorie, e prouisioni fatte per l'Illustrissimo Vicerè Generale del Regno per il Conseglio Collaterale della V. M. e per la Regia Camera della Summaria in fauore della detta Dohana, le quali auuenga, che quì non si declarano, piacerà à V. M. C. hauerli declarati espressi, e specificate, e si degni ordinare, che si insertino frà lo Priuilegio, che n'hauerà da espedire. Cæsarea, & Capthołica Maiestas iubet circà hoc seruari, & adimplere declarationem, & instructionem traditam Dohanerio per Marchionem Villæ Franchæ tunc Viceregem, & Consilium Collateralem.

14 Item, supplicano V. M. C. si degni confirmare, & quatenus opus est, di nuouo concedere alla detta Dohana tutte restitutioni, reintegrationi di Territorij, defenze, mezzane, parchi clausure, e vignali, fatte per l'Eccellente Io. de Figuerola Regente, e del Conseglio di V. M. alla detta Dohana per viam decreti, e che siano adūguem obseruati, & effettualmēte exequuti, li quali erano stati vsurpati, perche ricerca così lo seruitio di V. M. e l'vtile della detta Dohana, e benche non si esprimano in lo presente Capitolo, piaccia à V. M. hauerli per espressi, e declarati, e specificati, come di parola, à parola ci fussero inserti, e descritti. Cęsarea, & Capthołica Maiestas iubet seruari, & compleri decreta reintegrationis, sine prę iudicio iurium partium, si qui prætenderint sese grauatos in hoc fiat iustitia.

15 Item

15 Item, fupplicano V. M. C. fi degni confirmare, & quatenus opus eft de nuouo concedere, che neffuno huomo eftra Dohana di qualfiuoglia grado, ftato, e conditione fi fia, che prefuma, nè ardifca comprare, nè fare comprare herbaggi eftraordinarij per li loro animali, tanto groffi, quanto minuti in la Prouincia di Capitanata, Puglia, Contado di Molife, Terra di Bari, e Bafilicata, fe prima non è feruito il prefato Dohaniero per li reftori, che detta Dohana, & etiam feruiti gl'huomini di quella per li loro animali groffi, e minuti, fincome è ftato declarato per l'Eccellente Regente predetto Figuerola in li predetti decreti prolati, vt fupra, fotto quella pena, che parerà al predetto Dohaniero, che farà pro tempore, applicando al Fifco di V. M. Placet Cæfareæ, & Captholicæ Maieftati, & ita iubet feruari, quod fuper hoc iam fuit declaratum, & fi quis prætendit fe grauari adminiftretur ipfi iuftitia.

16 Item, fupplicano V. M. C. li voglia far gratia prouedere alla detta Dohana di vno Auditore per le cofe della Giuftitia temẽte noftro Signore, e di buona cofcienza, e fama, e qualfiuoglia anno, come è ftato fempre folito per lo paffato, perche lo Capitano di Foggia non può fare due officij, e fi confonde la iurifdittione in danno della Dohana. Placet Cæfareæ, & Captholicæ Maieftati, quod fingulis tribus annis creetur vnus Auditor prout fupplicatur, cui foluatur falarium de prouentibus ipfius Dohanæ.

17 Item, fupplicano V. M. C. li voglia far gratia, che l'animali di detta Dohana non poffano effere efequuti, nè reprefagliati per qualfiuoglia caufa ciuile, e criminale, e per li pagamẽti Fifcali della Maeftà Voftra, nifi vltimo loco, facta difcuffione aliorum bonorum. Placet Cæfareæ, & Captholicæ Maieftati, quod exiftentibus alijs bonis mobilibus, aut fe mouentibus, quibus poffit fatisfacere creditoribus, non fiat exequutio in animalibus dictæ Dohanæ, in folutione funtionum Fifcalium fiat quod hactenus fuit confuetum.

18 Item, fupplicano V. M. C. li facci reintegrare, e fare gratia à detta Dohana, che li fia fatto riftoro di tutti animali groffi, e minuti rubbati alli Padroni di quelli, fincome in tempo della felice memoria di Rè Ferrante Primo, del che n'erano in pacifica poffeffione, e ne fono ftati fpogliati. Cæfarea, & Captholica Maieftas informata de eis, quæ fupponunt prouidebit, prout conuenit.

19 Item, fupplicano V. M. C. fi degni far gratia à detta Dohana, che quando le pecore eccedono la fumma della capacità delle

locationi ordinarie della Puglia, che quello numero de pecore, che fusse più, nè possano estrahere li Padroni, e vendere la metà à gl'huomini forastieri, e di fuora Regno, cioè pecore vecchie, e cacciatore con l'allieuo appresso, pagando la raggione dell'esitura. Succedente casu habebitur consideratio conueniens bono Dohanæ, & hominum ipsius, & similmente alcuna parte di Vacche vecchie, e cacciatore per carne, e per non fare allieuo, & etiam alcuna partita di Ienci, che già tuttauolta le Terre hanno rifatto li Boui per lo campo. Idem quod in præcedenti.

20 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare, che si rifacci lo Ponte di Ciuitate, quale si è rouinato in tutto, e gl'altri Ponti della Puglia, e che si rifacci lo Ponte di Canosa, quali seruino alla detta Dohana, da chi si deue, secondo è stato solito, e consueto farsi. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, & iniungit Viceregi pro tempore existenti id exequi faciat.

21 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare, che siano castigati li ladri di Saccione, e del Casale di Peschici in la Montagna di Sant'Angelo, li quali tuttauolta assassinano la detta Dohana, e lo presente anno, e di poco fà, hanno ammazzato huomini di Dohana rubbando, & ammazzando Vacche, Pecore, Giummente, e Capre, & rubbando alli Pastori fin'alle scarpe. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, & iniungit Viceregi, vt id exequi faciat.

22 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare, che il Dohaniero, ò suo substituto con li Reggi Credenzieri, e Cauallari della detta Dohana presenti, e successiuè, e futuri, si habbiano da conferire ogn'anno in Apruzzo del mese di Settembre à fauorire la Dohana al calare in Puglia, & à donarle la locatione in vna delle Terre di detta Prouincia, come piacerà à detto Dohaniero. Captholica Cæsarea Maiestas iubet exequi, & obseruari, quod anno preterito fuit decretum per Marchionem Villæ Franche tunc Viceregem, & Collateralem Consilium.

23 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare al detto Dohaniero, che pro tempore sarà, che quando alcuno huomo della detta Dohana volesse pagare la fida di suoi animali, & altre occorrenze dalli vinticinque di Marzo, e successiuè alli giorni seguenti, che li voglia spedire bolettino, e se ne possa andare in sua casa con li suoi animali. Cæsarea Captholica Maiestas iniungit Dohanerio, vt receptis pecunijs ad solutionem destinatis officiales, & homi-

nes

nes ipſius Dohanæ, quo breuius fieri poterit expediant ſine preiudicio generalitatis ipſius Dohanæ.

24 Item, ſupplicano V. M. C. ſi degni prouedere, che lo Dohaniero, Credenzieri, & altri officiali di Dohana preſenti, e ſucceſſiuè futuri, habbiano da fare reſidenza in Puglia l'inuernata, e quando lo prefato Dohaniero non ci poteſſe fare reſidenza, e voleſſe ſubſtituire vno in ſuo luogo, che per maggior fauore di detta Dohana, e più eſtimatione, n'habbia commiſſione in ſcriptis dalla V. M. e dall'Ill.mo Vicerè del Regno. Cæſarea Capтholica Maieſtas iuxtà id quod ſupplicatur, vult neminem ſuum officium exercere per ſubſtitutum, niſi cum epreſſa facultate, aut ſui Viceregis pro tempore exiſtentis.

25 Item, ſupplicano V. M. C. ſi degni prouedere, che ſiano caſtigati della pena contenta in li Banni della M. V. gl'huomini di Caſtello di Ferguli, lo Caſtellano di Peſcara, & altri, li quali fanno pagare lo paſſo alla detta Dohana contra lo tenore delli detti Banni, & aſſicuramenti, che li fà ogn'anno la M. V. C. che non debbiano pagare paſſo alcuno, lo che è manifeſto publico. Cæſarea Capтholica Maieſtas iubet ſeruari Banna, & aſſecurationem per Suam Maieſtatem factas, & exequi pœnas contra inobedientes.

26 Item, ſupplicano V. M. C. ſi degni prouedere, che gl'huomini di Dohana non ſiano aſtretti à pagare noue gabelle, ouero alterare ſopra lo macinar di grano, cocitura di pane, & eſcitura di pane alle porte, nè tanpoco all'artigiani, e baſcettieri della detta Dohana di quelli ſeruino la detta Dohana, & gl'huomini di quella, che cõprano da eſſi delle coſe della detta Dohana, come è ſtato ſolito auãti queſt'vltima guerra del Regno, & ſpecialiter chi comprarà lo vino à barrile, ò à taglia. Habita informatione de his, quæ antiquitus fieri ſolebant, & de cauſa præterquam in præſentiarum non ita exequutum, S. M. C. prouidebit, vt bono ipſius Dohanæ conuenit.

27 Item, ſupplicano V. M. C. ſi degni far gratia alla detta Dohana, che quando la lana, e caſtrati di quella veniſſero à calare in vile prezzo come ſuole accadere alcune volte, li piacerà far pigliare in nome della V. M. da gl'huomini poueri, e patroncelli della detta Dohana fin'al numero di dieci mila docati, alla voce, che farà lo Dohaniero, pro tempore ſarà delle dette lane, e queſto per dar cõditione all'altre robbe, e ſi veneria à pagar la fida delli detti poueri. Cæſarea Capтholica Maieſtas, iniungit Viceregi pro tempore exiſtenti, quod in hoc caſu habeat reſpectum bonum, & conſuetudinem

dinem ipsius Dohanæ, & ad id quod eius beneficium concernit.

28 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare, e prouedere, che li Cauallari della predetta Dohana presenti, e successiuè futuri, nõ si habbiano da pagare de loro caualcate, e d'altre fatighe dalli huomini di detta Dohana, per esser pagati di prouisione conueniente per detto effetto dalla M. V. e che habbiano da guardare le locationi di Puglia senza mercede come sono obligati, & è stato sempre solito, e consueto, del che n'è in pacifica possessione, seù quasi. Placet Cęsareę Captholicę Maiestati, & ita vult fieri vt supplicatur.

Di tutti detti capitoli, e decretationi ne fù spedito Priuilegio in forma Cameræ, à beneficio di detta Reg. Dohana, nel sudetto tempo, nel quale dopò la visita del sudetto Regente Figuerola fù la detta Regia Doahana administrata per Michel Geronimo Sanges all'hora Presidente della detta Regia Camera; e dopò dal detto Regente nel ritorno del quale dalli locati di detta Regia Dohana li fù fatto donatiuo di doc. quattromila, e licentiatosi con cõtẽtamento di detta C. M. nell'anno 1542. fù l'officio di Dohaniero dato in persona di Ferrante di Sangro, medesimamẽte Caualliero Napolitano, con prouisione assolutamente di doc. mille, e doicẽto, inclusosi li doc. doicẽto per il Luogotenẽte della Dohanella d'Apruzzo.

Nell'anno 1543. in virtù della Regia Pramatica, sopra la forma dell'apprezzo, e contributione delle collette per li bestiami, fù fatto il seguente capitolo.

Item, circa le pecore, e bestiame, che si fidano, e pascolano nella Regia Dohana delle pecore di Puglia, ouero in la Dohanella d'Apruzzo, se prouede, che s'osserui il medesimo ordine, con dedurre dall'estima quello, che si paga per la fida de Dohana, & in virtù di detto capitolo, nell'anno 1597. à beneficio di Gio. Carlo Troiano di Celenza ne fù spedita prouisione del tenor seguente.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX.

Magnificæ Vir, &c. in questa Regia Dohana è stato presentato memoriale del tenor sequente, v3. Nella Regia Dohana Giouan Carlo Troiano di Celenza d'Apruzzo, paga la Regia fida delle sue pecore, e bestiame alla Regia Corte, & l'Vniuersità, e Gabelloti di pagamenti ordinarij, & estraordinarij di detta Terra, gli esiggono le collette, senza far dedutti one di detta fida; supplica se li faccia ordine, che li facciano la debita deduttione di detta fida, e tutto l'esatto indebitamente, ce lo restituiscono. Et volendomo debite prouidere, hauemo fatta la presente, con la quale vi dicemo, & ordinamo, che vinendosi in questa Terra per apprezzo, ò catasto, e non per

per gabelle, e non essendosi hauuto riguardo all'estima, ò catasto di detti animali, del pagamento fà il supplicante della Regia fida alla Regia Corte di detti suoi bestiami, debbiate da detto apprezzo, ò catasto dedurre la rata di detta fida, che paga alla Regia Corte, e tanto meno farli pagare, quanto importa detta Regia fida; si sarà hauuto tal riguardo, & à detta impositione sarà fatta buona la detta fida, non li farete altrimente deduttione, e così esequirete si amate la gratia Regia, e pena di docati mille, e tutto quello, che contra la forma di dette prouisioni l'hauete esatto, ce lo debbiate incontinente restituire sotto la sudetta pena. Datum Fogiæ in Regio Dohanali Palatio die 15. Maij 1597. Raparius L. Mosinus.

Venendono molestati nell'anno 1547. alcuni fidati di detta Regia Dohana dalli Gouernatori Prouinciali, per l'asportatione dell'armi, in virtù di loro Priuilegio, e mediante ordine di S. E. e della Regia Camera della Summaria, fù ordinato, che detti fidati non fussero molestati per detta causa, come per prouisione spedita a' 5. di Nouembre di dett'anno registrata in comuni 21. e non ostante le Pramatice, così fù confirmato nell'anno 1604. in virtù d'altre prouisioni del tenor seguente, v3.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX.

A Tutti, e singuli Officiali, Tribunali, & altri qualsiuogliano persone maggiori, & minori del presente Regno, alli quali la presente peruenerà, spetterà, ò sarà quomodolibet presentata, Regi fideli dilecti, la gratia Regia, e buona volontà, &c. A noi è stato presentato il seguente memoriale, v3. Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore, li fidati della Dohana delle pecore esponeno à V. E. come in vigore de' suoi amplissimi, e notorij Priuilegij, di continuo sono andati, e vanno armati d'ogni sorte d'armi non probibite dalle Regie Pramatiche per dentro, e fuora l'habitato; di dì, & di notte, con fuoco, e senza, e perche da alcuni Officiali in vigore dell'ultima Pramatica di V. E. se li dà fastidio contro ogni douere, attesa che, l'Eccellenza Vostra in detta Pramatica non hà hauuto mente di dirroccare à detti Priuilegij di essi supplicanti; però ad euitare ogni scrupolo, supplicano l'E. V. sia seruita comandare à tutti, e qualsiuogia Officiale, & altri à chi spetta, che non molestino, nè diano impedimento alcuno ad essi supplicanti per lo portare di dette armi, mà che promettano, che quelli possano portare di dì, & di notte, con fuoco, e senza fuoco, dentro, e fuora l'habitato, come sono stati, e stanno in loro pacifica possessione seruata la forma di detti loro notorij Priuilegij, & oltre sia giusto lo riceueranno à gratia, vt Deus. Et inteso per noi il tenore del preinserto memoriale, ci hà parso fare la presente, con la quale dicemo, & ordinamo, & comandamo, à tutti li sopradetti Officiali, Tribunali, e persone, e ciascheduno di essi insolidum vnicuique in sua iurisdictione, che non debbiano molestare, nè fare molestare li fidati della sopradetta Regia Dohana de pecore di Puglia, circa lo portare dell'armi non prohibite però dalle Regie Pramatiche, permettendo, che possano portare le scoppette non prohibite, vt supra, cariche di palle, e poluere, con le pietre alli focili etiam dentro l'habitato; e non si facci il contrario per quanto si hà cara la gratia, e

serui-

seruitio della prefata Maestà, e sotto pena di docati mille per ciascheduno; la presente singulis vicibus resti al presentante. Datum Neapoli die 30. Mensis Augusti 1604. El Conde de Venauento. Vidit, de Ponte Reg. Vidit, Constantius Reg. Vidit, Castellet Reg. Salazar Secret. Furono dette prouisioni renouate nell'anno 1607. registrate in part. 81. fol. 226.

Vedendo il detto Dohaniero Ferrante di Sangro la detta Regia Dohana rouinata, e che non rendeua più, che docati 69576. 3. 12. per causa delli disordini, & abusi ritrouati con la visita d'Alfonso Guerriero Presidente della Reg. Cam. fatta nell'anno 1548. del tutto ne fè relatione al Vicerè del Regno D. Pietro Toledo Marchese di Villa Franca, dal quale di nuouo nell'anno 1549. fù mãdato alla visita il Regente Francesco Reuertera, il quale conferitosi in Puglia, vna con il Dottor Guerriero, e portato tutti li libri di detta Regia Dohana, e scritture ritrouate per il Magnifico Pietro Masturzo Procuratore Fiscale di detta Regia Camera, & osseruato il modo, regimento, e stabilimento di essa Dohana, la quantità del bestiame, per il giuditio del Territorio, che vuole; la qualità di detti Territorij, alti, bassi, freddi, caldi, herbati, e non herbati, e dell'estima di ciascuna locatione; facendo compassare tutti quelli da huomini esperti in sua presenza, e del detto Dottor Guerriero, e del sudetto Dohaniero, e delle parti, e locationi; per sapere il disordine, secondo l'estima del sudetto Antonello de Stefano, e che appareua dalli libri antichi; rinchiudendo nelle locationi ordinarie, con il detto compasso, vna con l'errore emendato in la locatione di Candelaro, e ritrouato in Fiorentino, e San Giuliano, carra 15641 versure 4. tomola 2. non compreso però li demanij, nelli quali la detta Dohana tiene il ius pascendi; e per il saldo nelle Poste carra 7079. versure 8. tom. 1. ½ & altre carra 8561. versure 16. & tom. ¾ occupate per defenze, vigne, orti, chiusure, parchi, matine, pantani, mezzane, seminati, e terre lauoratorie, alla summa dette lauoratorie di carra 2574. e versure 12. e con l'informatione hauuta, che la Puglia mai per il passato era stata tanto seminata, quanto in dett'anno 1548. e del modo solito seminarsi, che per vna Massaria di carra dodici, doueua darsene di quelle carra doi per mezzana per sostentamento di Boui quaranta, alla ragione di Boui 3. per ciascuno carro seminato, & raccolto, e che dell'altre carra dieci, cinque doueuansi seminare, e l'altre carra cinque restare in riposo; cioè sincome li sudetti carra cinque sono seminati la terza parte di mayesa, l'altra terza parte di prima sementa, e l'al-

tra

tra di seconda semenza, così li detti carra cinque in riposo; cioè la terza parte di esse in restoppie, lasciate in ricompēza della mayesa seminata, l'altra terza parte in nocchiarico di doi anni, in ricompenza della terza parte seminata di prima semenza; e l'altra terza parte in nocchiarico di trè anni, in ricompenza della terza parte di seconda semenza; & accertato anco dell'antichi ordini, & abusi introdotti, e che la relassatione per vso di campo ascendeua à carra 4860. e versure 6. e che in le restante carra 10781. per l'estima si locauano vno milione, e trentamila pecore, e si reintegrauano carra 800. di seminati; fatta del tutto relatione nel Regio Collaterale Conseglio in presenza di S. E. e del Conseglio di Giustitia, di Guerra, e di Stato, e della Regia Camera; fù determinato douersi collocare in dette locationi pecore nouecento mila; per la quale estima si rilasciorno à beneficio di seminati circà 1651. di modo che, in tutto in la Puglia delle carra 15645. si rilasciorno carra 6443. e se ne reintegrorno di seminati carra 129. non compreso però la locatione d'Andria, alla quale per conuentione dopò se reintegrorno di seminati carra 45. & in virtù di detta determinatione sopra detti Territorij furono promulgati settantacinque decreti, nelli quali non solo furono reintegrati le sudette carra 129. mà summa maggiore, come da quella in detta Reg. Cam. appare.

Fè anco detto Regente nell'anno 1549. buttar banno per li Territorij di Monte Riso in Ciuitate, acciò quelli non fussero occupati del tenor seguente, v3.

Banno: perche tutti li Territorij del Contato di Monte Riso insino à Ciuitate, sono Territorij ordinarij della Regia Dohana, in le quali suole riposare li primi tempi auante, che entrano in locatione le pecore in Puglia piana, & ci soleno stare pure molti animali grossi, come sono porci, vacche, giomente, & altri di detta Regia Dohana, e gran quantità de pecore, le quali non si danno in lista, mà venneno in lo conto per tutto l'inuerno; cioè dal fine d'Agosto per tutto Aprile inclusiuè; Semo informati, che per l'huomini, & habitanti dell'infrascritte Città, e Terre è stato rotto molto paese saldo, e seminato molto più in eccessiua quantità di quello era solito seminarsi, in gran danno, e preiudicio di essa Regia Dohana, e per consequente della Regia Corte, che non può liberamente pascolare in detti Territorij, come solea anticamente, quando la locatione si solea dare in la Serra Capriola, così come hauemo ordinato, che da quà auanti si doni in detta Terra della Serra Capriola; per tanto per lo presente Banno s'ordina, e comanda à tutti, e qualsiuoglia pesona, Barone, Vniuersità, di qualsiuoglia stato, grado, e conditione se sia, che da quà auante non presumano rompere Paesi saldi delli sopradetti Territorij di Dohana, mà quelli habbiano da lasciare integri, per vso, & pascolo delli animali locati in detta Regia Dohana, sotto pena di docati

mille

mille, d'applicarsi al Regio Fisco in caso di contrauentione; e che sia lecito alli locati di essa Regia Dohana scommettere, e pascolare tutto quello, che sarà seminato in detto Territorio saldo, e non si faccia il contrario per quanto si hà cara la Maestà Cesarea, e detta pena si desidera vietare. Datum Fogiæ die 4. Mensis Februarij 1549. Franciscus Reuerterius M. C. L. Doctor Guerriero. La Serra Capriola, la Casa delli Cicoli, lo Casale di Vertiecchio, lo Casale di Tombicco, la Terra di San Giuliano, la Terra di Magliano, lo Casale di Santa Croce, lo Casale di Monte Longo, la Terra del Venifro, Montorio, lo Botiello Ceppito, Casale di Santo Vito, Casale delli Veruri, la Terra di Santo Martino, la Città dell'Arino, Portocannone, Campo Marino, la Città di Termoli, lo Casale di Santo Iacobo, Gogliunisi, lo Casale di Montecilfone, lo Casale di Santo Laurri, lo Casale di Cerrito, la Città della Guardia Alfiers, la Palata, lo Casale di Santa Giusta, Tauerna, Serramano, Petacciata, Montenegro, Colle di Croce, Monte Demetio, Santa Felice, Montelateglia, Ripalda, Palmori, Tresa, Lentella, Santo Salvo, lo Coppiello, Santo Pietro, la Ragna, lo Guasto Monte di Riso, Scerni, Pollutro, Turino, Casale Languina, Casale Bordino, Paglieta, la Tessa Turci, e Ghisci.

Nell'istess'anno, intorno alle franchitie de gabelle douute à locati, e fidati di essa Regia Dohana per l'istesso Regente, fù interposto l'infrascritto decreto, v3. Die .... .. anno 1549

Super immunitate Gabellarum, & passuum, quam habent Aprutini, & alij locati in Regia Dohana menepecudum, &c.

Visis prouisionibus, & instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi bonæ memoriæ, & aliorum retro Regum domus Aragoniæ, & prouisionibus expeditis per Regiam Cameram Summariæ, attento etiam, quod dicti affidati in Reg. Dohana menepecudũ in subscriptis locis sunt exteri, neq; pro focularibus sunt numerati, neq; habitant cum eorũ familia, & alijs rationibus, & causis debitè consideratis; fuit prouisum, & decretum, prout præsenti decreto prouidetur per Excellent[illegible] Dominum Franciscum Reuerteriũ Regium Consiliarium, & Regiæ Cameræ Summariæ Locumtenentem, & per Magnif. Alphonsum Guerrerium Regiæ Cameræ Summariæ Præsidentem, & Commissarios Generales in reintegratione Dohanæ menepecudũ Deputatos per Illustris. Dominum Regni Proregem; quod dicti Patroni pecudum, & aliorum animalium affidatorum in Regia Dohana, & eorũ Gargari, Pastores, Buttari, & seruitores, tractentur immunes ab omnibus vectigalibus, gabellis, datijs, & passibus, tam Regis, quam Vniuersitatis, & Baronũ, pro vsu tamen eorum massartarũ; verum si aliqui Barones, & Vniuersitates prætenderint se habere Priuilegia quorum vigore prætendunt ius imponendi gabellas, etiam quoad exteros, & adfidatos Reg. Dohanæ menepecudũ, compareãt in Reg. Cam. Summariæ infra dies 15. post præsentis decreti interpositionẽ, quod eis prouidebitur de iustitia, hoc eorũ tali inscriptis interponentes decretũ Franciscus Reuerterius M. C. L. & Cõmissarius Generalis. Doctor Guerriero.

Per

Per il buon gouerno, beneficio, conseruatione, & augumento di detta Regia Dohana, non ostante dette sentenze, e decreti fatti da detto Regente Reuertera, non solo dal sudetto Vicerè Don Pietro Toledo furono ampliati li banni Reali, e ridotti al numero di vinti trè capitoli, mà anco l'Instruzzioni antiche, e ridotte in fino al numero di settant'otto capitoli, conforme qui di sotto compendiati, e ristretti in breue forma. E sono l'istessi settant'otto capitoli, quali hoggi si dicono l'Instruzzioni di detta Regia Dohana, & l'istessi nominati nel capitolo 21. delli capitoli, e decreti del Cardinal Granuela.

Instruzzioni quali si danno per l'Illustrissimo Signor Don Pietro de Toledo, Marchese di Villa Franca Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale della Cesarea Cattolica Maestà in questo Regno al Magnifico Ferrante de Sangro Regio Dohaniero della Dohana della mena delle Pecore di Puglia. 1550.

1 IN primis volemo, & ordinamo, che detto Dohaniero, ò suo Luogotenente, alli trenta di Agosto di ciaschedun'anno, si ritroui in Lanciano per fare li banni per assicuratione della fiera.

2 Item s'ordina, che in detto tempo anco si ritrouano in detta fiera di Lanciano tutti li Officiali, per vedere quante pecore solite sono in Prouincia, e farne relatione.

3 Item s'ordina, che detti Officiali facciano emanare banni, che tutti li Padroni di animali soliti, per tutto li vinti di Ottobre, diano à lista li loro animali per farsi la locatione alla Serra Capriola, luogo solito.

4 Item s'ordina, che il detto Dohaniero, spediti detti Officiali per Apruzzo, debbia andare in detta Serra Capriola, da doue mandarà altri Officiali, & huomini esperti per prouedere l'animali di herbaggi nella Puglia cō buona comodità, per tutto il tēpo delli 20. Ottob.

5 Item, che parendo à detto Dohaniero di non potere locare tutte le pecore di Dohana nelli Territorij di Puglia per esserno in quantità, non permetta, che entrino nel Regno pecore forastiere, mà per tempo auisarli, che non si ponno locare.

6 Item, che detto Dohaniero mandi per tutti li transiti, e vie li Officiali, per agiutare à passare le pecore, acciò non siano trapazzati dalli Baroni, & altri nell'ascendere nelle locationi.

7 Item, che detti Officiali prouedano, che si restituiscano tutti

li luoghi da doue le dette pecore soleuano passare, pascere, e pernottare in tempo del Serenissimo Rè Alfonzo Primo.

8 Item, che detto Dohaniero facci emanare banni, che nullo cali d'Apruzzo con l'animali prima delli quindeci di Settembre, e non passi lo Biferno per tutto li quindici di Ottobre, e si trattenghi per tutto detto mese per la piana della Rina, & altri luoghi senza passare Ciuitate, & altri passi, nè entrare in Puglia fino al tempo della locatione.

9 Item, che detto Dohaniero proueda, che per li Riposi, e Tratturi, & altri luoghi, doue in primi tempi si hauerà da riposare la Dohana possano pascere gli animali, etiam doue sono arbori di gliande.

10 Item, che detto Dohaniero facci emanare banno, che in tutti li luoghi si preseruano li riposi, & signanter in li luoghi vicini li fiumi, acciò l'animali nel passare possano pascere, giacere, & riposare in quelli.

11 Item, che il Dohaniero ordini per banno alla Vniuersità di Macchia di Forte Gamatesa, & altri per doue passa la Dohana, che non presumano vietare à gl'huomini di Dohana, che con loro animali possano pascere, ripolare, pernottare, nelli territorij come è solito.

12 Item, che detto Dohaniero si troui alla Serra Capriola alli 20. di Ottobre, e per tutto detto mese, e per li otto di Nouembre facci la locatione in detta Terra.

13 Item, che detto Dohaniero data la locatione nel primo di Nouembre, vedendo la staggione essere buona, non facci calare le pecore in locatione, mà tenghi quelle per la metà di Nouembre per tutto la metà di Febraro, mesi più freddi.

14 Item, che detto Dohaniero proueda, che sia accompagnata la Dohana in tempo di Zecca nell'entrare presto in Puglia, acciò non facci danno, e non lo riceua.

15 Item, che detto Dohaniero in la locatione non facci differenza di persona, e che più tosto aggiuti li poueri, che li ricchi.

16 Item, che se il numero delle pecore, che calano in Puglia ascendesse l'estima della locatione ordinaria per il di più, debbia detto Dohaniero prima pigliare li herbaggi soliti, e dopò l'altri.

17 Item, che detto Dohaniero auisi li padroni delli herbaggi

soli-

soliti di seruirsi la Dohana, che in quelli non habbia à fidare bestiame, mà l'habbiano à tenere per la Dohana.

18 Item, che detto Dohaniero non possi dar licenza à persona alcuna, che possa pigliare herbaggi, nè estraordinarij soliti, nè insoliti in Puglia, se prima non sarà locata la Dohana.

19 Item, che detto Dohaniero con diligenza lochi la Dohana, nelle locationi ordinarie, le quali comodamente capano la somma di pecore 900. mil. secondo l'estima, con repartire senza eccettione detta locatione, poste à parte, & herbaggi estraordinarij, che se l'agiungeranno per il sopra più delle pecore ascendente ad vn milione, e mezo.

20 Item, che li Restori si diano vicini, e comodi alle locationi, alle quali si hanno da ristorare in herba, e non in denari.

21 Item, che detto Dohaniero facci emanare banno, che nessuno Padrone possa fare accogliettiua di padroncelli, se non per pecore 2000. e detta cogliettiua non permetta si facci delle pecore d'altre locationi, mà delle pecore dell'istessa locatione.

22 Item, che calando la Dohana grossa, e bisognasse prouedere di herbaggi, oltre li estraordinarij soliti, & insoliti, auerta il detto Dohaniero, che la Regia Corte non sia defraudata nel prezzo di quelli.

23 Item, che detto Dohaniero proueda, che finche la locatione non sarà fatta, le pecore non ascendano in Puglia.

24 Item, che detto Dohaniero facci cacciare dopò Santo Michele tutti li animali dalli territorij doue deueno pascere li animali di Dohana.

25 Item, che detto Dohaniero, & Officiali non habbiano da mutare le pecore da vna locatione in vn'altra, senza giusta causa, essendo danno sì alli padroni, come alla Regia Corte.

26 Item, che tutti quelli, che calano con gl'animali in Capitanata, Fortore, e Trigno, diano nota di tutti detti animali, che calano auante del pascolo sotto pena di onze 25.

27 Item, che il detto Dohaniero faccia abruggiare alcuni territorij parendoli espediente.

28 Item, che detto Dohaniero non permetta, che li boui di massari pascolano nelli territorij di locati, mà nelle mezane.

29 Item, che il detto Dohaniero, data la locatione nella Serra se ne cali di stanza in Foggia.

30 Item, che il Dohaniero muti ogn'anno li Officiali, quali haueranno cura, che le pecore non habbiano danno, nè meno ne facciano alli grani, e luochi difesi per l'Vniuersità.

31 Item, che detto Dohaniero personalmente visiti al spesso le Terre, e luochi doue saranno locate le pecore, e prouederli nelli bisogni per augumento della Dohana.

32 Item, che detto Dohaniero in la locatione si farà, noti ciascheduna locatione con lo numero delle pecore di sua estima, che si farà, e danno ristori similmente notali, cioè Arignano estima per pecore 40. m. se li dà per ristoro S. Nicandro per pecore 10. m. così noti l'altre locationi, e mandi in Camera.

33 Item, che detto Dohaniero, fatta la locatione, subito mandi la Copia di quella in Camera.

34 Item, che detto Dohaniero in la locatione proueda, che li Gargari, e pastori di particolari, non siano grauati da gl'huomini potenti, e che di essi non s'habbia d'hauer querela.

35 Item, che detto Dohaniero facci conciare tutti li Ponti da doue è solito passare la Dohana.

36 Item, che detto Dohaniero procuri continuamente intendere, che boui aratorij sono nelle mezane, acciò tenendo più mezane del numero delli boui, possi ricuperarli per li animali di Dohana.

37 Item, che detto Dohaniero facci osseruare il decreto, che nè esso, nè li Credenzieri, CaualIari, Auditori, nè altri Officiali di Dohana, possano tenere pecore, nè altri animali soggetti alla fida.

38 Item, che detti Officiali non possano fare mercanzia, nè campo di grano, sotto priuatione di loro officio.

39 Item, che detto Dohaniero prohibisca à tutti li Officiali, che nè per dono, nè per impronto, nè per se, nè per altri, possano riceuere cose de gl'huomini di Dohana.

40 Item, che il Dohaniero nel fare del ripartimento, ci facci assistere vn Cauallaro, il quale non habbia da parlare à fauore di nessuno, mà assista per euitare li errori, che li poueri nō siano aggrauati.

41 Item, che il Dohaniero compri esso le defenze, & herbaggi per li locati, quando ne teneranno necessità, e vietare, che nullo possi vendere herba à locati, e fiduti di Dohana.

42 Item, che detto Dohaniero facci emanare Banno, che nullo possa ponere fuoco in la Prouincia di Puglia, & in altri luoghi soggetti alla Dohana.

43 Item,

43 Item, che detto Dohaniero ordini, che niuno presuma nelli Territorij, e distretti della Regia Dohana, Ristori, e Trãsiti, prohibire à locati di pigliare acqua, legne per vso loro, e di loro animali.

44 Item, che detto Dohaniero non facci impedire li locati di pigliare paglia, legne, falascime per vso di Capomandra, e per loro dalle locationi doue ne sarà abbondanza.

45 Item, finita la locatione dalli Officiali, & huomini esperti, facci fare la numeratione delle pecore nel modo, che si faceua in tempo di Rè Alfonzo Primo.

46 Item, che quelli, che faranno la numeratione diano giuramento di fare quella con fedeltà, e distinguere li animali grossi dalli minuti.

47 Item, che il Dohaniero con interuento delli Credenzieri, e Cauallari, habbia da proponere li esperti per le cose necessarie, e contare delli animali, dalli quali se ne debbia fare giornale, e quinterno, come si faceua in tempo di detto Rè Alfonzo Primo.

48 Item, che detto Dohaniero ordini alli Contatori delli animali, & signantèr à quello, che farà lo quinternolo, che debbia ponere di che locatione, territorij, e tenimenti sono le massarie, e poste, doue contaranno gli animali.

49 Item, che detto Dohaniero proueda, che li Contatori non lasciano pecore di contare nelle Capomandre per cortesia, ò gratia.

50 Item, che si esiga la fida delle pecore solite di andare in Dohana, & altri animali, quantunque di presente non ci andassero.

51 Item, che detto Dohaniero tenghi in Apruzzo vn Luogotenente, che habbia da prouedere, che le pecore stiano locate larghe, e con comodità nelli territorij, e montagne d'Apruzzo, e tenerci tante pecore, quanto ponno sostentare habilmente li terreni.

52 Item, che detto Dohaniero ordini, che nullo forastiero possa entrare in Prouincia animali, fino à tanto, che non siano locati gli animali delli Regnicoli, e delli forastieri scritti in Dohana.

53 Item, che numerata, che farà la Dohana, e pagata la fida, nel partire, che faranno gli animali, siano accompagnati per li Officiali di Dohana, fino alle loro patrie.

54 Item, che detto Dohaniero prima, che parteno le pecore di Puglia auisi il Capitano della grassa la quantità delle pecore, che ciascheduno forastiero hà immesso nella Puglia.

55 Item, che trouate le pecore Fauanese s'inquiriscano li Pa-

droni,

droni, e s'hanno notate quelle, e restituite, e notati li nomi, e cognomi à chi si ristituiscano.

56 Item, che il detto Dohaniero facci li bolettini, ò polise delli denari, che riceue, da chi li riceue, e ne facci registro, per mandarlo in Camera.

57 Item, che detto Dohaniero non faccia compositione delli prouenti, nè riceua denari per quelli, e senza notitia delli Credenzieri, dalli quali si facci notamento di quelli, e delle persone da chi saranno esatte.

58 Item, che detto Dohaniero non possi, nè facci riceuere denari per la fida delli animali, senza notitia, & interuento delli Credenzieri, li quali li debbiano scriuere in quinterno con li nomi da chi si riceue, per prodursi in Camera.

59 Item, che il detto Dohaniero non facci credenza della fida senza ordine della Camera, nè liberare persona da Puglia, se prima non hauerà pagato detta fida.

60 Item, che il Casciero non paghi cosa alcuna per ordine del Dohaniero, senza la subscrittione delli Credenzieri.

61 Item, che il detto Casciero non paghi al detto Dohaniero per suo conto proprio altro, che la sua prouisione.

62 Item, che detto Dohaniero non possa fare cõmissione à persona alcuna senza la firma delli Credenzieri, trouandosi presente.

63 Item, che lo detto Dohaniero, & Auditore, debbiano procedere summarie de plano sine figura iudicij alle cause ciuili, & alle criminali fare la giustitia come alle leggi.

64 Item, che detto Dohaniero facci sodisfare tutto lo rubbato alli huomini di Dohana da quelli, che haueranno commesso il delitto, e castigare il malfattore.

65 Item, che detto Dohaniero non consenta frà tanto, che li castrati, lana, & altri animali di Dohana si venderanno, possano entrare nelli terreni di Puglia altri animali non soliti.

66 Item, che detto Dohaniero dopò partiti l'Apruzzesi da Puglia l'Estate, facci ordine all'Officiali, e Cauallari, che riconoscano li titoli per tutte le locationi.

67 Item, che detto Dohaniero procuri, che con le pecore 12. m. di Barletta, che pagano à docati doi per cento, non entrano altre pecore forastiere con le dette, & entrando, li facci pagare à scudi otto per cento.

68 Item,

68 Item, che detto Dohaniero, Credenzieri, e Casciero, debbiano osseruare tutte le cose predette à quanto à ciascheduno di esso appartiene, e nel dare delli conti in Camera siano tenuti dare raggione capitolo per capitolo delle sudette Instruzzioni, quando li sarà domandato.

Nell'anno 1550. dal Regio Collaterale per l'osseruanza d'altre prouisioni tangenti alla giurisdittione di detta Regia Dohana, fù spedita prouisione del tenor seguente, v3.

CAROLVS.

D. *Petrus de Toleto, &c. A tutti, e singuli Gouernatori, & Auditori Prouinciali, Capitanij, &c. Perche lo Magnifico Ferrante de Sangro Regio Dohaniero delle Pecore di Puglia, per virtù delli Priuileggi di essa Dohana, e del detto suo officio tiene la Iurisdittione in ciuilibus, & criminalibus sopra l'Officiali, & huomini di detta Dohana, delli quali nessun'altro puote, nè deue conoscere, eccetto esso Magnif. Dohaniero, come appare per le prouisioni nostre, e della Regia Camera della Summaria, e spedite in fauore del detto Magnifico Dohaniero, e della predetta Regia Dohana; Et intendendo al presente, che alcuni Gouernatori Prouinciali, & altri Officiali demaniali, sono renitenti all'osseruanza delle dette prouisioni, presertim circa lo remettere dell'huomini di detta Dohana, li quali si trouano carcerati, & detenuti per essi Gouernatori Prouinciali, & altri Officiali demaniali, per cause ciuili, ò criminali. Volendomo però Noi prouedere, come conuiene, che al detto Magnifico Dohaniero sia osseruata la predetta sua iurisdittione, per complire così al seruitio di S. M. Cesarea, & al beneficio, & augumento di detta Dohana. Dicemo, ordinamo, & comandamo à tutti li predetti, e ciascheduno di essi insolidum, che inspetto lo tenore, e forma delle predette nostre prouisioni, e della predetta Regia Camera della Summaria, circa la iurisdittione del detto Magnifico Dohaniero, e della predetta Regia Dohana, debbiano quelle, e quanto in esse si contiene, osseruare, & essequire, ad vnguẽ iuxtà loro forma, e tenore, e tutti quelli Officiali, ouero huomini della predetta Regia Dohana, quali si trouassero detenuti, seù carcerati, ouero in futurum accascasse pigliare, & detinere per qualsiuoglia causa ciuile, ò criminale, costandone, come sono Officiali, seù huomini di essa Regia Dohana, soggetti alla iurisdittione di esso Magnifico Dohaniero, volemo se li debbiano rimettere incontinente ad ogni sua requesta, con li processi, & atti, senza aspettare*

altro

altr'ordine, seù consulta nostra, acciò come Giudice loro competente possa procedere contro loro, e fare giustitia, che tale è nostra volontà, & intentione per complire al seruitio di S. M. Cesarea, e non si facci lo contrario, sotto pena della Regia disgratia, e de docati doimila, La presente, &c. Datum in Castro Nouo. Neapoli die vltimo mensis Settembris, 1550. D. Pedro de Toleto. Vidit Polo Regens. Vidit Villanus Regens. Vidit Fonseca Regens. Registrata, &c.

Nell'anno 1551. trà l'altre cose, per decreto particolare facto verbo nel Regio Collaterale, fù ordinato, che ogni volta, che augumentasse la Dohana, si hauessero potuto pigliare in qualsiuoglia Prouincia li herbaggi extraordinarij insoliti, pagandosi il giusto prezzo alli padroni.

In dett'anno per farsi la debita reintegratione della Puglia à conformità delle sentenze, e decreti del Regente Reuertera, fù mandato lo Magnifico Paulo de Magnatis Presidente della Regia Camera, il quale iusta la forma delle dette sentenze, e decreti di detto Regente Reuertera, incominciò quella, e perche in detto anno nō la finì per il compimento nell'anno 1552. e 1553. fù mandato il Magnifico Marcello Pignone medesimamente Presidente di detta Regia Camera, dal quele fù compita, e fattone vn libro à parte, intitulato, Libro della Reintegratione, quale si conserua in detta Regia Camera, e copia di esso nell'Archiuio di detta Regia Dohana, e del modo quì di sotto compendiata, e ridotta in breue forma.

Reintegratione delle locationi della Puglia.

Locatione della Procina, San Giuan in Piano, e Rodisano, alla ragione di versure 20. per carro, e di tomola tre per versura di trapassi sessanta in quadro compassata, e di carra 394. versure 11. e tomola 1. ½ delle quali ne sono rilassate per vso di campo carra 164. cioè.

In seminati ————	carra	58.
In restoppie, e nochiar.	carra	58.
In mezana ————	carra	22.
In defenza, vigna, & orto,	car.	26.

Le restante car. 230. vers. 11. e tom. 1. ½ sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del campo, P. di Santo Sauino, Posticchia, P. noua, P. delli Colli, e P. di Castello amaro, e

P. delle

P. delle Groui, alla ragione di carra 13. per migliaro, e del nocchiare car. 26. cape la detta locatione, nel saldo pecore 17731. e nel necchiaro pecore 1480. che l'estima è – pec. 19211.

✠ Lesena compassata è di car. 273. vers. 11. e corde 7. delle quali ne sono rilassate per vso di campo carra 84. vers. 11. e tom. 2. cioè

In seminati ——— car. 31. vers. 15. e tom. 2. $\frac{1}{2}$

In restoppie, e nocch. car. 31. vers. 11. e tom. 2. $\frac{1}{2}$

Mezana, e defenza, car. 21.

Le restante carra 189. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del Casalino, P. di Montegranato, P. di Cammarata, P. di Focicchia, e P. di S. Spirito, alla ragione di car. 13. per migliaro, e del noch. car. 26. cape per la deduttione fatta delle corde 52. nell'anno 1573. che sono car. 24. ver. 11. e cor. 1. & importano pec. 1883. d'estima, che resta pe. 13467.

✠ Arignano compassata è di car. 249. versure 14. e tom. $\frac{2}{3}$ delle quali ne sono rilassati per vso di cāpo carra 90. vers. 17. e tom. $\frac{2}{3}$ cioè

In seminati ——— car. 37. vers. 10. e tom. 1. $\frac{1}{3}$

In restop. e nochiare, car. 37. vers. 10. e tom. 1. $\frac{1}{3}$

In Mezana ———. car. 15. vers. 0.

Le restante carra 158. e versure 17. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Lamapuzzo, P. di Montegranato, P. di Palombara, P. del Furnouecchio, P. di Villanoua, P. di Pescorusso, e P. delle Puzzelle, alla ragione di car. 11. & il nocch. carra 22. per migliaro, cape la detta locatione ——————— pecore 15591.

Castellopagano compassato è di car. 263. vers. 4. e tom. 1. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 126. versure 4. cord. 1. cioè

In seminati ——— car. 41. vers. 11. cord. $\frac{2}{3}$

In restop. e nocch. —— car. 21. vers. 11. cord. $\frac{2}{3}$

In Mezana ——— car. 10. vers. 0.

In defesa per la foresta --- car. 26. vers. 12.

Le restante carra 137. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Pescorusso, P. di Pianezza, P. delli Porcili, P. di Mandramucata, P. del Castello, P. della Valle delle Monache, alla ragione di carra 11. e del nocch. car. 22. per

migliaro, cape la detta locatione ——— ——— pecore 13711.
Sant'Antonino compassato è di car. 164. vers. 15. e cord. 1. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 82, vers. 10. cioè

In seminati ——— carra 34. e versure 8.
In restoppie, e noch. carra 34. e versure 8.
In mezana ——— carra 13. e versure 14.

Le restante car. 82. e vers. 5. ½ sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Sant'Antonino da capo, P. di Sant'Antonino da piede, e P. della radicosa, alla ragione di car. 11. e del noch. car. 22. per migliaro, cape, vnita cō la detta Posta della radicosa, quale non compassata, si stima per pec. 4000. pecore 12518. che vnita detta locatione di Arignano, Castellopagano, e Sant'Antonino, fanno l'estima di ——— pec. 41820.

Sant'Andrea, Santa Iusta, e Casalorda compassate, sono di carra 153. versure 14. e cord. 4. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 47. e versure 14. nel territorio di Sant'Andrea, e carra 8. versure 7. in Santa Iusta, e carra 15, e versure 16. in Casalorda, che sono in tutto car. 71. versure 18. cioè in Casalorda.

In seminati ——— carra 6. e versure 8.
In restop. e noch. carra 6. e versure 8.
In mezana ——— carra 3. e versure 0.
Santa Iusta, In seminati ——— carra 3. e versure 11.
In restop. e noch. carra 3. e versure 11.
In mezana ——— carra 1. e versure 5.
S. Andrea, In seminati ——— carra 20. e versure 0.
In restop. e noch., carra 20. e versure 0.
In mezana ——— carra 7. e versure 15.

Le restante carra 81. versure 16. e tomola 1. sono restati per saldo delle Poste, che sono Poste della Capra Posticciola, Poste della Torre, Poste di Casalorda, e Posta di Santa Iusta, alla ragione di carra 10. & al noch. carra 20. per migliaro, si estima detta locatione per ——— pecore 10380.

Casalnouo compassato è di carra 640. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo, car. 273. cioè

In seminati ——— carra 106. versure 0.
In restop. e noch. - carra 106. versure 0.

In mezana —— carra 42. versure o.
In defenza —— carra 19. versure o.

Le restante carra 361. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. delli Porcili, P. delli vignali, P. della Motta del Lupo, P. della Bastia, P. della Motta delle Perazze, P. del Vado di Salsola, P. della Motta di Naño, P. della Valle delle Monache da capo, P. de Iorio, P. della Valle del Iaccio, P. della Valle delle Monache da piede, P. del Dohaniero da capo, e P. del Dohaniero da piede, alla ragione di carra 10. & il noch. di carra 20. per migliaro, se locano in detta locatione pecore 3536. per le Terre di Arignano, che s'includano in essa, che fà l'estima per – pecore 40000.

Santo Ricciardo cōpassato è di car. 31. ver. 10. e cord. 4.½ delli quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 9. cioè

In seminati ——— carra 3. e versure 10.
In restop. e noch. —— carra 3. e vesure 10.
In mezana ——— carra 2. e versure o.

Le restante carra 22. e versure 10. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Santo Ricciardo, alla ragione di car. 10. & il noch. car. 20. per migliaro, cape, stante il pascipascolo del demanio di San Seuero l'estima per – pec. 3000.

Torre Maggiore, e Cantigliano compassate, sono di car. 324. vers. 6. e cord. 6. con il feudo di Cantigliano ritrouato di car. 55. quale dedutto, resta il compasso di Torre Maggiore car. 269. vers. 6. e tom. 2. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 182. vers. 6. e tom. 2. cioè

In seminati —— car. 54. vers. o. e tom. 2.
In restop. e noch. - car. 54. vers. o. e tom. 2.
In mezana —— car. 21. vers. o. ——
In defenza —— car. 33. vers. 13. ——
In vigne, orti, & lo sito della Terra —— car. 19. vers. 12. e tom. 1.

Le restante car. 82. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. delle Ficorelle, P. di Simeone, P. di Cisterna, P. di Reinella, e P. di Camarata, alla ragione di car. 13. & il noch. car. 26. per migliaro, cape l'estima di d. locatione pec. 8080.

Che vnite Casalnouo, Santo Ricciardo, e Torre Maggiore, si estimano ——————— pecore 51080.

San-

Santo Iacouo compassato è di car. 99. vers. 17. e cord. 2. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 40. e vers. 2. cioè

In seminati ——— car. 16. vers. 11.
In restop. e noch. ——— car. 16. vers. 11.
In mezana ——— car. 6. vers. 0.

Le restante carra 59. e versure 15. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Torre, P. dell'Affocato, P. delli Monterocci, e P. delle Fontanelle, alla ragione di car. 11. e del noch. car. 22. cape ——— pecore 5940.

Motta di Santo Nicola compassata carra 34. vers. 6. e tom. 1. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 16. e vers. 18. cioè

In seminati ——— car. 6. vers. 19.
In restop. e noch. ——— car. 6. vers. 19.
In mezana ——— car. 3. vers. 0.

Le restante car. 17. vers. 8. e tom. 1. sono restati per saldo delle Poste, che sono la P. della Motta di Santo Nicola, alla ragione di car. 11. e del noch. car. 22. cape pecore 1795. che vnite Santo Iacouo, e Motta di Santo Nicola, si estimano pecore 7729. & essendono state dedotte pecore 71. agregate alle Fontanelle, resta l'estima per ——— pecore 7658.

Fontanella, aliàs Posta di Stefano cõpassata è di car. 72. delle quali ne sono stati rilasciati per vso di campo car. 41. e versure 2. cioè

In seminati ——— carra 12. e vers. 1.
In restop. e noch. ——— carra 12. e vers. 1.
In mezana ——— carra 3. e vers. 18.
Orti ——— carra 0. e vers. 12.
Mezana del Molino - carra 12. e vers. 10.

Le restante car. 30. e vers. 18. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Stefano, à car. 10. & il noch. car. 20. capeno pecore 3491. e perche li sono reintegrate le sudette pecore 71. fà l'estima ——— pecore 3562.

Lama Ciprana compassata è di car. 100. delle quali ne sono rilasciati per vso di cãpo car. 39. vers. 6. e cord. 2. cioè

In seminati ——— car. 16. vers. 8. e cord. 1.
In restop. e noch. - car. 16. vers. 8. e cord. 1.

In

In mezana —— car. 6. verſ. 10.

Le reſtante carra 61. e verſ. 7. ſono reſtati per ſaldo delle Poſte, che ſono P. della Torre, P. de Paſſo di Coruo, P. del Iſcha, à carra 11. & il nochiar. carra 22. per migliaro, cape l'eſtima ———————————— pecore 6077.

Santo Chirico compaſſato car. 152. verſ. 1. e cord. 4. delli quali ne ſono rilaſciati per vſo di cãpo car. 76. e ver. 16. cioè

In ſeminati —— car. 31. verſ. 18.

In reſtop. e noch. car. 31. verſ. 18.

In mezana —— car. 13. verſ. 0.

Le reſtante carra 76. verſure 2. e tom. 1. ⅓ ſono reſtati per ſaldo delle Poſte, che ſono P. delli Caſalini, P. di nanzi di detti Caſalini, e P. delle Feora, alla ragione di car. 11. & il noch. carra 22. cape di eſtima per ——— pecore 7886.

Verſentino compaſſato è carra 150. delli quali ne ſono rilaſciati per vſo di campo carra 61. e verſ. 14. cioè

In ſeminati —— car. 25. verſ. 17.

In reſtop. e noch. car. 25 verſ. 17.

In mezana —— car. 10. verſ. 0.

Le reſtante car. 69. verſ. 1. ½ e tom. 0, ſono reſtati per ſaldo delle Poſte, che ſono P. della Torre, P. della Cupa, P. della Palata, à carra 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape pecore 7770. e mancano carra 20. che ſono per lo Pantano, e viene ridotta l'eſtima vt in fol. 433. reint. per —— pecore 5870.

Farano compaſſato è di carra 197. incluſa la defenza chiamata lo Mezanile, delli quali ne ſono ſtati rilaſciati per vſo di campo carra 81. e verſ. 16. cioè

In ſeminati —— carra 34. verſure 3.

In reſtop. e noch. carra 34. verſure 3.

In mezana —— carra 13. verſure 10.

Le reſtante carra 115. e verſ. 4. ſono reſtati per ſaldo delle Poſte, che ſono P. dell'Amendole, P. dell'Onoranza, e P. di Virginolo, alla ragione di carra 10. & il noch. carra 20. per migliaro, capeno pecore d'eſtima ——— pecore 12656.

Stincete, e Beluedere compaſſate, ſono di carra, cioè Stincete carra 15. e Beluedere carra 15. che in tutto ſono carra 30. delli quali ſono rilaſciati per vſo di campo in Beluedere carra 4. cioè

In

In ſeminati ——— car. 2. verſ. o.

In reſtop.e noch. —— car. 2. verſ. o.

Le reſtante car. 26. ſono reſtati per ſaldo delle Poſte,che ſono delle ſtincete,alla ragione di car. 10. & il noch.car. 20. per migliaro,capeno pecore 2666.che in tutte dette locationi di Farano,Stincete,e Beluedere,ſono d'eſtima -- pecore 15322.

Candelaro compaſſato car. 986. verſ. 5. e cord.3. ½ & al nuouo cōpaſſo fatto per l'errore trouato car.720.delli quali ſono rilaſciati per vſo di campo car. 167.e verſ. 7. cioè

In ſeminati ——— car. 66. verſ. 4.

In reſtop.e noch.—— car. 66. verſ. 4.

In mezana ——— car. 22. verſ. 7.

In defenza ——— car. 12. verſ. 5.

In vigne di S.Lonardo,car. o. verſ. 31

Le reſtante car. 548.e verſ. 2. ſono reſtati per ſaldo delle Poſte, che ſono, P. da Capo Farano, P. delli Caſalini, Poſticchia, P. da Capo Facciulo,P. della Valle,P.della Via,P. della Foſſetta,P.Piana,P.di Santa Tecchia,P.delle Moſcie, P.del Loco,P.di Monteaquilone,P.di Fontanaroſa,P.della Faua, P.de lo Zorlaturo,P.di S. Lonardo,P. della Ficarola, P. della Grottolina, P. del Cauore, P. delle Capre, e P. de Parite, alla ragione di car. 10. & il noch. di car. 20. per migliaro, cape per cauſa del paſcolo di S. Giouanni, e per la comodità della montagna nel ſaldo pecore 54800. e nel noch. pecore 2400. che in tutto ſono pecore 57200. e per l'eſtima di reſti, Matinata, e Matinatella ſuoi riſtori, eſtimati per pecore 4000. che in tutto è ſtimato ——— pecore 61200.

Dragonara,e Cantigliano compaſſato car. 142.e verſ.11. e Cantigliano car. 55. delle quali ne ſono rilaſciati per vſo di campo car. 114. verſ. 3. cioè nel feudo di Dragonara car. 26. & in Cantigliano car. 86. e verſ. 18. cioè

In Dragonara. In ſeminati —— car. 13. e verſ. 12.

In reſtop.e noch., car. 13. e verſ. 12.

In Cantigliano.In ſeminati —— car. 13. e verſ. o.

In reſtop.e noch., car.13. e verſ. o.

Defenza della Torre di Dragonara,car.18.e ver. o.

Defenza detta di Guardamento, car. 31. e verſ. 13.

Defenza del Sig.Saluator di Sangro,car.11.ver. 5.

Le

Le restante car. 83. e vers. 8. sono restati per saldo delle Poste, che sono, P. di Cantigliano, P. dello Vorraino, P. della Valle di Mastroianne, e P. dell'Orto del Russo, alla ragione di car. 12. & il noch. car. 24. per migliaro, cape nel saldo pecore 6949. e nel noch. pecore 738. che sono di stima pecore 7687. che in tutto la locatione di Candelaro, Dragonara, Cantigliano, Orto del Russo, Vesti, Masinata, e Masinatella, restano in estima pecore 68867. dalle quali si deducano pecore 2200. della P. di Parite data à parte, che restano pecore 66687. che mancano pecore 3410. per le car. 10. e vers. 18. risicati delli detti feudi di Dragonara, e Cantigliano per egualare alla stima della tariffa —— —— pecore 70097.

Castiglione compassato è di car. 669. vers. 5. tom. 2. e corde 7. delle quali ne sono rilasciate per vso di campo car. 363. versure 5. e corde 8. cioè

In seminati——	car. 119.	vers. 1.	cord. 4.
In restop. e noch.	car. 119.	vers. 1.	cord. 4.
In mezana	car. 47.	vers. 10.	
Defenza, seù mezana di Castiglione di Siripato	car. 28.	ver. 0.	
Defenza di Cervaro ——	car. 20.	ver. 8.	
In Vigne ——	car. 28.		
Orti, e sito della Città di Foggia,	car. 1.	ver. 5.	

Le restante car. 334. sono restati per saldo delle Poste, che sono, P. di Santa Tecchia, P. di Petrafitta, P. del Palazzo, P. della Croce, P. della Pila, P. da piede le Vigne, P. dello Fareniello, P. di Guiduccio, P. della Fossetta, P. della Motta di Petrafitta, P. di Separone, P. del Semplicone, P. di Pulzano, P. della Tauernola, P. della Gaueta, P. delli Porcili, P. del Salice, P. di Castiglione, P. della Fonte di Facciolo, alla ragione di car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 33450. & in noch. pec. 3968. che sono l'estima —————— pecore 37418.

Ciuitate compassato è di car. 451. vers. 3. e corde 6. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 216. vers. 3. e corde 6. cioè

In seminati ———	car. 48. ver. 8.	tom. 1. ½
In restop. e noch. ——	car. 48. ver. 8.	tom. 1. ½

In

In mezana ——— car. 19. ver. 6. tom. 2.
Defenza del Casalino – car. 35. ver. o.
Defenza di S. Marzano, car. 38. ver. o.
Defenza delle Fõtanelle, car. 27. ver. o.

Le restante car. 235. cioè car. 101. e vers. 5. $\frac{2}{3}$ per lo riposo, e pasciuto di Ciuirate, e car. 133. ver. 6. $\frac{1}{3}$ sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Santo Marzano, P. del Cerro, e P. di Faugno, alla ragione di carra 14. & il noch. di car. 28. per migliaro, cape, cioè nel saldo, pecore 9560. e nel noch. pecore 1025. che vniti sono ——— pecore 10585.

Palmora granda compassata è di car. 80. vers. 5. tom. 1. $\frac{3}{4}$ delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 22. ver. 7. cioè

In seminati ——— car. 9. ver. 3.
In restop. e noch. car. 9. ver. 3.
In mezana ——— car. 4. ver. o.

Le restante car. 56. ver. 18. e cord. 5. $\frac{1}{2}$ sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Motticella, P. dell'Ischia, P. dello Collo, P. della Borriana, Posticciola, & anco la P. delli Porcili del Demanio di Lucera, alla ragione di car. 10. & il noch. car. 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 5793. e nell'anechiar. pecore 307. che vniti sono ——— pecore 6100.

Palmoli picciola compassata è di carra 50. e vers. 2. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 17. cioè

In seminati ——— car. 7. e ver. o.
In restop. e noch. car. 7. e ver. o.
In mezana ——— car. 3. e ver. o.

Le restante car. 33. e ver. 2. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Palmora picciola, alla ragione di car. 10. & il noch. car. 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 3310. e nel noch. pecore 233. che vniti sono – pecore 3543.

Pezza di Messer Tomaso compassata è di carra 18. delli quali ne sono rilasciati per vso di cãpo car. 6. e ver. 10. cioè

In seminati ——— car. 3. ver. 5.
In restop. e noch. car. 3. ver. 5.

Le restante carra 11. e ver. 10. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Pezza di Messer Tomaso, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape nel saldo pec. 1150.

e nel

e nel noch, pecore 107. che sono ———— pecore 1257.

Vescellito compassato è di carra 24. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 14. cioè

In seminati —— carra 5. versure 15.
In restop. e noch. carra 5. versure 15.
In mezana —— carra 2. versure 10.

Le restante car. 28. e ver. 10. sono restati per saldo delle Poste, che sono, P. di Vescellito, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 2800. e nel noch. pecore 192. che vniti sono pecore 2992. tutte le sudette, vnite fanno l'estima di Castiglione di ———— pecore 61895.

Santo Lorenzo compassato è di carra 140. versure 15. e cord. 3. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 58. e versure 18. cioè

In seminati —— car. 24. ver. 9.
In restop. e noch. car. 24. ver. 9.
In mezana —— car. 10. ver. 0.

Le restante carra 81. e versure 17. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Separone, Posticchia di Separone, e P. del Fungo, à carra 11. & il nochiar. à car. 22. per migliaro, cape il saldo pecore 7443. e l'anich. pecore 140. che sono in tutto l'estima di ———— pecore 8183.

Fabrica compassata è di car. 112. e ver. 7. delli quali ne sono rilasciati car. 45. ver. 3. per vso di campo, cioè

In seminati —— car. 16. ver. 17. ½
In restop. e noch. car. 16. ver. 17. ½
In mezana —— car. 11. ver. 8.

Le restãte car. 67. ver. 4. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Cerqua, P. dell'Ischia, e P. della Crusta, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 6720. e l'anich. pec. 678. che in tutto è d'estima pec. 7348.

Correa grande cõpassata è di car. 82. e ver. 18. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 24. ver. 10. cioè

In seminati —— car. 10. ver. 5.
In restop. e noch. car. 10. ver. 5.
In mezana —— car. 4. ver. 0.

Le restante car. 58. e ver. 8. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Correa grande, à car. 10. & il noch.

 à car.

à carra 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 6200. e nel noch. pecore 1025. che sono ——————— pecore 7225.

Rimatola compassata è di car. 226. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 71. e ver. 9. cioè

In seminati —— car. 29. ver. 14. ½

In restop. e noch. car. 22. ver. 14. ½

In mezana —— car. 12. ver. 0.

Le restante car. 154. ver. 16. e cord. 2. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Tāmarice, P. della Bolsignana, P. de Santo Spirito, P. della Vernariccia, P. della Paglia, P. della Conca, P. delli Confini di Tresanti, aliàs la Potticchia, e P. da piede, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape nel saldo pec. 15483. e nel noch. pec. 1330. che in tutto fanno l'estima di Correa grāde, e Rimatola di pec. 16813.

Correa picciola compassata è di car. 115. e ver. 3. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 39. e ver. 1. cioè

In seminati —— car. 16. ver. 5. ½

In restop. e noch. car. 16. ver. 5. ½

In mezana —— car. 6. ver. 10.

Le restante car. 76. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Fontana del Pesce, P. del Titolo, P. della Matina, P. della Tammarice, P. della Scammisata, e P. di Bonassisa à car. 10. & il noch. à carra 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 7610. & il noch. pecore 542. che vnite sono l'estima de ——————— pecore 8152.

Tresanti compassato è di carra 240. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 83. e ver. 8. cioè

In seminati —— car. 30. ver. 14.

In restop. e noch. car. 30. ver. 14.

In mezana —— car. 12. ver. 0.

In defenza —— car. 10. ver. 0.

Le restante car. 156. e ver. 12. sono restate per saldo delle Poste, che sono P. da piede, P. della Torre, P. del Celzo, P. della Crusta, P. de Varuagnone, P. della Bonassisa, e P. del Trauerso, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 15660. e nel noch. pec. 1024. che sono pec. 16684.

Feora di Foggia cōpassato è car. 123. e ver. 18 delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 62. e ver. 7. cioè

In

In seminati —— car. 25. ver. 3.
In restop. e noch. — car. 25. ver. 3.
In mezana —— car. 10. ver. 0.

Le restante carra 63. sono restati per saldo delle Poste, sono P. delli Casalini, P. del Cantone, e parte della Posta di Santo Pietro in Bagno, à carra 10. & il noch. à carra 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 6355. e nel noch. pecore 839. che in tutto sono —— —— pecore 7194.

Santo Pietro in Bagno compassato è di car. 24. ver. 7. e tom. 2. delli quali ne sono rilasciati, per vso di campo car. 7 e ver. 3. cioè

In seminati —— car. 2. ver. 15.
In restop. e noch. car. 2. ver. 15.
In mezana —— car. 1. ver. 12.

Le restanti carra 7. ver 4. e tom. 2. sono restate per saldo delle Poste, che sono P. di Santo Pietro in Bagno, à carra 10. & il noch. à carra 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 723. e nel noch. pecore 92. sono in tutto pecore 815. che tutti vniti fanno l'estima di Tresanti de —— pecore 24693.

Pont'Albanito compassato è di car. 204. e ver. 18. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 38. e ver. 10. cioè

In seminati —— car. 16. ver. 5.
In restop. e noch. car. 16. ver. 5.
In Mezana —— car. 6. ver. 0.

Le restanti car. 166. e ver. 8. sono restate per saldo delle Poste, che sono P. de Ponterutto, P. Piana, P. della Cerqua, P. della Torre, P. dell'Ischia, P. del Toro, e P. della Reuolta, à car. 11. & il noch. à car. 22. per migliaro, cape nel saldo pec. 18626. & nel noch. pec. 494. sono in tutto l'estima, pec. 19120.

Castelluccio de Santi compassato è di carra 219. ver. 1. e cord. 1. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 103. e ver. 8. cioè

In seminati —— car. 42. ver. 6.
In restop. e noch. — car. 24. ver. 6.
In mezana —— car. 16. ver. 16.
Vigne, e sito della Terra di Castelluccio, } car. 2. ver. 0.

Le restante car. 115. e ver. 12. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Contessa, Posticchia, P. della Cisterna, P. del Fumo, e P. del Casale, à car. 11. & il noch. 22. per migliaro, cape il saldo pecore 10327. & il noch. pecore 1283. che vniti sono pecore 11610. che tutti vniti fanno l'estima di Pont'Albanito de ——— —— pecore 30730.

Caue compassate è di car. 296. e ver. 4. e cord. 4. delli quali ne sono rilasciati per vso di cāpo car. 12. e ver. 5. cioè

In seminati —— car. 5. ver. 2. ½

In restop. e noch. car. 5. ver. 2. ½

In mezana —— car. 2. ver. 0.

Le restante carra 283. ver. 19. e cord. 4. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. Piana, P. de Signoretto, P. Iudea, P. de Politrachio, à car. 13. & il noch. car. 26. cape nel saldo pecore 21845. e nel noch. pecore 175. che sono in tutto ——————————— pecore 22020.

Dalla sudetta estima, per ordine della Regia Camera ne sono state dedotte car. 106. di detto territorio, che importano pec. 8153. che in tutto resta l'estima delle Caue di - pec. 13867.

Posta del Conte di Troia, e Posta di Siponte compassata è di car. 52. è ver. 11. e cord. 5. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 4. ver. 11. e cord. 5. cioè

In seminati, Vigne, & Orti, car. 4. ver. 11. cord. 5.

Le restante car. 48. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del Conte di Troia, P. di Siponte, alla ragione di car 13. & il noch. car. 26. cape l'estima di dette Poste - pec. 3693.

Orta compassata è di car. 77. ver. 7. e cord. 7. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 143. e ver. 14. cioè

In seminati —— car. 59. ver. 17.

In restop. e noch. car. 59. ver. 17.

In mezana —— car. 24. ver. 0.

Le restante car. 232. ver. 13. e cord. 7. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del Trionfo, P. di Santa Felicitate, P. della Fonte, P. delle Canne, P. di Graffano, P. della Paduletta, P. di Bonassisa, P. delle Ficore, P. dell'Ischia, P. della Palata, e P. della Torre, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 23279. e nel noch. 1993. che resta l'estima per ——————— pecore 25272.

Ordo-

Ordonà compassata è di carra 305. ver. 3. ½ delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 112. ver. 9. ½ cioè

In seminati —— car. 46. ver. 19.
In restop. e noch. car. 46. ver. 19.
In mezana —— car. 18. ver. 10.

Le restante car. 192. e ver. 4. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Macina, P. delli Montirocci, P. del Toro, P. della Ruatella, P. delle Cammarelle, P. della Cucinella, P. di Ponterotto da capo, P. de Grassano, P. di Blasioflocca, P. di Santo Spirito dà capo, P. de Valle Scotella, P. de Santo Marco, P. di Ponterotto da piede, e di Santo Spirito da piede, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 19270. & il noch. pecore 1565. che sono vnite —————————— pecore 20835.

Demanio di Santo Spirito compassato carra 21. ver. 4. e som. 2. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 6. ver. 4. e cord. 6. cioè

In seminati —— car. 2. ver. 10.
In restop. e noch. car. 2. ver. 10.
In mezana —— car. 1. ver. 4. cord. 6.

Le restante carra 15. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del demanio di Santo Spirito, alla ragione di carra 10. & il noch. di car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 1500. & il noch. pecore 83. che in tutto sono pecore 1583. nella quale estima si agregano pecore 600. per le terre che gode del feudo, come si nota nell'estima di detto feudo, e così nella detta locatione d'Ordona, e Demanio di Santo Spirito è l'estima —————— pecore 23018.

Stornara compassata è di car. 288. e ver. 10. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 129. e ver. 6. cioè

In seminati —— car. 53. ver. 13.
In restop. e noch. car. 53. ver. 13.
In mezana —— car. 22. ver. 0.

Le restante car. 159. ver. 2. e cord. 4. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Riomorto, P. di Cannerata, Posticciolo, P. di Grassano, e P. della Fonte, à car. 11. & il noch. à car. 22. per migliaro, cape il saldo pecore 14466. & il noch. pecore 1593. che sono pecore 16059. alla quale

estima

estima si agregano pecore 874. per le cause contente nel libro della reintegratione, fol. 226. che resta l'estima de pec. 16923.

Feudo d'Ascoli compassato è di car. 221. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 106. cioè

In seminati —— car. 44. vers. 5.
In restop. e noch. car. 44. vers. 5.
In mezana —— car. 17. vers. 10.

E le restante car. 115. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. de Faugno, P. da Piede, P. del Palazzo, P. de Cammarata, P. Ceca, e posticciola, à car. 12. & il noch. à car. 24 per migliaro, cape il saldo pec. 9586. & il noch. 1229 che sono pec. 10815.

Demanio d'Ascoli compassato è di car. 143. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 54. e ver. 12. cioè

In seminati —— car. 22. ver. 16. cord. 2. ½
In restop. e noch. car. 22. ver. 16. cord. 2. ½
In mezana —— car. 9. ver. 0.

Le restante car. 88. e ver. 8. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. delli Porcili, e P. di Santo Poitto, à car. 12. & il noch. à car. 24. per migliaro, cape il saldo pec. 7367. & il noch. pecore 633. che sono in tutto - pec. 7997.

Correa di Candelà compassata è di carra 38. e vers. 17. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 19. e ver. 4. cioè.

In seminati —— car. 8. ver. 2.
In restop. e noch. car. 8. ver. 2.
In mezana —— car. 3. ver. 0.

Le restante carra 19. e ver. 13. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Correa di Candela, à carra 11. & il noch. à car. 22. per migliaro, cape il saldo pec. 1786. & il noch. 224. cioè nelle locationi del feudo, e Demanio pecore 1786. che sono di stima —— —— pecore 20342.

Cornito compassato è di car. 415. ver. 10. tom. 1. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 169. e ver. 10. cioè

In seminati —— car. 70. ver. 10.
In restop. e noch. car. 70. ver. 10.
In Mezana —— car. 28. ver. 10.

Le restante car. 246. ver. 13. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Capaccio, P. di Lagnano da Capo, P.

del

del Valcaturo, P. di Lagnano da piede, P. di Santo Martino, e P. di Faugno, à carra 11. & il nocchiare, à carra 22. per migliaro, cape il saldo pecore 22364. & il noch. pecore 2136. che sono di estima ———— pecore 24500.

Valle Candella compassata è di car. 216 e ver. 8.⅔ delli quali ne sono rilasciati per vso di capo car. 104. e ver. 14. cioè

In seminati —— car. 43. ver. 12.
In restop. e noch. car. 43. ver. 12.
In mezana —— car. 17. ver. 10.

Le restante car. 112. ver. 4. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Pozzoterragno, P. di Santo Ioanne, P. della Carrara, P. di Faugno, P. di Fontanafura, P. di Bellaueduta, P. di pie de Valle Candella, e P. dello Vuto, à car 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 11221. & il noch. pecore 1452. che sono vnite, pec. 12673.

— Fontana Fura compassata è di carra 136. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 66. ver. 3. cioè

In seminati —— car. 27. ver. 11. ½
In restop. e noch. car. 27. ver. 11. ½
In mezana —— car. 11. ver. 0.

Le restante carra 69. ver. 17. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. Puzzoterragno, e P. di Fontana Fura, à car. 10. & noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 6985. & il noch. pecore 918. che sono vniti ---- pecore 7903.

— Saluetre compassata è di car. 64. ver. 4. e tom. 2. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 32. cioè

In seminati —— car. 13. ver. 5.
In restop. e noch. car. 13. ver. 5.
In mezana —— car. 5. ver. 10.

Le restante car. 32. sono restati per saldo delle Poste, che sono P di Saluetre, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pec. 3224. & il noch. pec. 443. che sono vniti pec. 3667.

—Canestriello grande compassato è di carra 80. e ver. 20. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 39. ver. 1. e cord. 3. ½ cioè

In seminati —— car. 16. ver. 5. cord. 6. ¾
In restop. e noch. car. 16. ver. 5. cord. 6. ¾
In mezana —— car. 6. ver. 10.

Le

Le restante carra 41. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Canestriello à carra 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 4105. & il noch. pecore 542. che vniti sono pecore 4647. Poste di Monterocio, lo vna con la detta locatione di Valle Candella compassata carra 13, e vers. 16. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 4. e vers. 16. cioè

In seminati —— car. 2. vers. 8.
In restop. e noch. —— car. 2. vers. 8.

Le restante car. 9. sono restati per saldo dell'istessa Posta à carra 10. & il noch. à carra 20. per migliaro, cape il saldo pecore 900. & il necch. pec. 80. che vniti sono pec. 980. e tutti fanno l'estima di Valle Candella, che sono —— pec. 29875.

Salsola, e Camarella compassata è di carra 267. vers. 9. tom. 1. ½ delli quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 29. vers. 7. e cord. 4. cioè

In seminati —— car. 53. vers. 18. cord. 6. ÷
In restop. e noch. car. 53. vers. 18. cord. 6. ÷
In mezana —— car. 21. vers. 10.

Le restante car. 137. e vers. 17. sono restati per le Poste, che sono P. del Cambaro, P. del Forcone, e P. da piede, P. di Casdini, de Salsola, e P. della Via, alias della Carrara, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 13785. & il noch. pecore 1799. che vniti sono, pec. 15584.

Veyellito compassato è di carra 40. vers. 5. e tom. ½ delle quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 20. vers. 12. e cord. 2. cioè

In seminati —— car. 8. ver. 22. cord. 1.
In restop. e noch. car. 8. ver. 12. cord. 1.
In mezana —— car. 3. ver. 8.

Le restante car. 19. e ver. 13. sono restati per saldo della detta Posta di Veyellito, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 1965. nel noch. pecore 286. che sono pecore 2251. che tutti vniti fanno l'estima di Salsola di —————————— pecore 17835.

San Giuliano compassato è di carra 20. vers. 8. e tom. 3. altro in detta locatione non si nota.

Posta di Santo Nicola di detta locatione compassata di

car.

car. 250. verſ. 12. e tom. 1. ⅓ delle quali ne ſono rilaſciati per vſo di campo car. 124. cioè

In ſeminati —— car. 52. verſ. 0.
In reſtop. e noch. car. 52. verſ. 0.
In mezana —— car. 20.

Le reſtante car. 126. ver. 12. e cord. 4. ſono reſtati per ſaldo delle Poſte, che ſono P. di Santo Nicola, P. del Contellone, Poſticciola, P. de lo Spino, P. de Falaſcuſo, e P. di Sant'Antonino, à car. 11. & il noch. à car. 22. per migliaro, cape il ſaldo pecore 1153. & il noch. pecore 1572. che vniti ſono pecore 13112. e ridotta l'eſtima di detta Poſta, e locatione in virtù d'ordini, vt in libro reintegrationis, fol. 419. & 420. de ———————— pecore 11000.

— Quarto delle Torri compaſſato è di car. 329. delle quali ne ſono rilaſciati per vſo di campo car. 155. ver. 2. cioè

In ſeminati —— car. 64. ver. 9.
In reſtop. e noch. car. 64. ver. 9.
In mezana —— car. 26. ver. 0.
Ortali —— car. 0. ver. 4.

Le reſtante car. 163. e ver. 16. ſono reſtati per ſaldo delle Poſte, che ſono P. di Monte Arſenzo, P. delle Pignatelle, P. de Sant'Andrea P. di Santa Marta, e P. de la Tauoletta, di car. 10. & il noch. di car. 20. per migliaro, cape il ſaldo pecore 16390. & il noch. pecore 2145. che in tutto è l'eſtima de ———————— pecore 18535.

— Santo Giouan'in Fonte compaſſato è di car. 112. ver. 3. e tom. 2. ½ delle quali ne ſono rilaſciati per vſo di campo car. 51. ver. 10. cioè

In ſeminati —— car. 21. ver. 10.
In reſtop. e noch. car. 21. ver. 10.
In Mezana —— car. 8. ver. 10.

Le reſtante car. 60. ver. 13. e cord. 8. ½ ſono reſtati per ſaldo delle Poſte, che ſono P. di San Giouanne, & P. del Forcone, à car. 11. & il noch. à car. 22. per migliaro, cape il ſaldo 5517. & il noch pec. 644. che in tutta l'eſtima, e di pec. 6161.

— Quarto di Santo Giouanne della Cirignola compaſſato è di car. 263. ver. 10. & tom. 2. ½ delle quali ne ſono rilaſciati per vſo di campo car. 126. ver. 10. cioè

In seminati ——— car. 50. ver. 11.
In restop. e noch. ——— car. 50. ver. 11.
In mezana ——— car. 20. ver. 0.
In vigne ——— car. 3. ver. 7.
In ortali ——— car. 2. ver. 1.

Le restante car. 237. e cord. 7.½ sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del Toro, e di Belmontello, P. del Profico, e P. dell'Acquamele à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 13704. & il noch. pec. 1683. che vniti sono pecore. 15387. delle quali deduttone le pecore agregate alla Stornara resta l'estima de ——— pecore 15000.

Salpi compassato è di carra 674. ver. 6. e tom. 1. delle quali ne sono rilasciati car. 133. ver. 9. & cord. 3. per vso di campo cioè

In seminati ——— car. 59. ver. 19. cord. 6.
In restop. e noch. ——— car. 59. ver. 19. cord. 6.
In mezana, e defenza, car. 22. ver. 10.

Le restante car. 530. e ver. 13. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Viro, P. di Gemma, P. del Machione, P. delle Cammarepente, P. delli Casalini, P. di Montealtino, P. del Cauone, P. del Serrone, P. di Pizzo d'Augello, P. della Tãmarice, P. de Acquarulo, P. delli Preiti, P. di Machia picciola, P. grande, P. del Puzzo di Santo Antonino, P. de la Carrara, P. della Lupara, P. de le Schiauicelle, P. della Pila, e P. de la Vangelese, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 5365. & il noch. pecore 1866. che con le pecore 136. agregate, e dedotte dall'estima della Stornara, è l'estima di detta locatione di ——— pecore 55067.

Trinità, Santo Cassano, e Puzzo Culmo compassati, e di car. 402. ver. 6. e tom. 2. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 230. ver. 2. cioè

In seminati ——— carra 83. versure 11.
In restop. e noch. carra 83. versure 11.
In mezana ——— carra 33. versure 0.
In defenza ——— carra 30. versure 0.

Le restante car. 172. ver. 4. e cord. 6. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. delli Padalini, P. de Pizzo d'Augello,

P. di

P. di Santa Maria à maro, P. di Santo Cassano, P. de la Carrara, e P. Piana à car. 10. & il noch. à 20. per migliaro, cape il saldo pecore 17223. & il noch. pecore 2785. che vniti sono ———————————— pecore 20008.

— Santo Samuele compassato è di car. 95. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 35. cioè

In seminati ——— car. 14. ver. 10.
In restop. e noch. - car. 14. ver. 10.
In mezana ——— car. 6. ver. 0.

Le restante carra 60. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Santo Samuele à car. 10. & il noch. à carra 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 6000. nel noch. pecore 483. vniti sono ———————— pecore 6483.

— Quarto di Santo Marco della Cirignola compassato è di car. 224. ver. 10. e tom. 2. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 107. e ver. 13. cioè

In seminati —— car. 44. ver. 10. $\frac{1}{2}$
In restop. e noch. car. 44. ver. 10. $\frac{1}{2}$
In mezana —— car. 18. ver. 0.

Le restante car. 116. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Tammarice, P. della Carrarella, P. de Bellaueduta, P. del Forcone, e P. della Ruatella à car. 10. & il noch. à car. 20, per migliaro, cape il saldo pecore 11688. & il noch. pecore 1495. che sono vniti pecore 13183. e perche l'estima della Trinità, vt in libris reintegrationis fol. 414. appare essere ridotta à pecore 16500. tutte le sudette con detta estima, fanno l'estima di detta locatione de - pecore 36165.

— Canne compassato è di car. 94. e ver. 19. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 93. e ver. 8. cioè

In seminati —— car. 38. ver. 11.
In restop. e noch. car. 38. ver. 11.
In mezana —— car. 15. ver. 10.

Le restante car. 101. e ver. 2. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Santa Maria del Petto, P. de Canni, e P. delle Puzzelle à carra. 10. & il noch. à carra 20. per migliaro, cape il saldo pecore 10110. & il noch. pecore 1296. che fà di estima ———————— pecore 11406.

— Canosa compassata è di car. 557. ver. 19. e tom. 1. $\frac{1}{3}$ delle quali

quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 256. ver. 9. e tom. 3. cioè

In seminati ——— car. 93. ver. 4. cord. 6.
In restop. e noch. —— car. 93. ver. 4. cord. 6.
In mezana ——— car. 37. ver. o.
La defenza Pantanella car. 21. ver. o.
Defenza delli boui di Pantanella } car. 12. ver. o.

Le restante car. 301. e ver. 10. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. Piana, & anteposta Posticciola, & anteposta, P. de lo Locone, & anteposta, P. de Cannarato, & anteposta, P. de lo Locone d'acqua, & anteposta, P. delle Camarelle, & anteposta, P. del Puzzo, P. del Profico, e P. di Santa Croce à car. 12. & il noch. à car. 24. per migliaro, cape il saldo pecore 25125. & il noch. 2589. che sono pec. 27714.

Meneruino compassato di car. 745. e ver. 10. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 436. cioè

In seminati ——— car. 127. ver. 10.
In restop. & noch. —— car. 127. ver. 10.
In defenza, e mezana – car. 140. ver. o.
In Parco ——— car. 41. ver. o.

Le restante car. 309. e ver. 10. sono restati per saldo delle anteposte di Canosa à car. 14. & il noch. à car. 28. per migliaro, cape il saldo 22106. & il noch. 3035. che sono pecore 25141. & vnite le sudette locationi di Canosa, e Menerüino fanno l'estima de ——— pecore 52855.

Gaudiano compassato è di car. 188. e ver. 4. $\frac{2}{3}$. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 78. ver. 4. $\frac{1}{4}$ cioè

In seminati —— car. 32. ver. 12. cord. 1.
In restop. e noch. – car. 32. ver. 12. cord. 1.
In mezana, e defēza car. 13. ver. o.

Le restante car. 108. sono restati per saldo per la detta P. di Gaudiano à car. 11. & il noch. à car. 22. per migliaro, cape il saldo pecore 9819. & il noch. pecore 988. che fà l'estima de ——— pecore 10807.

Guardiola compassata è di car. 77. ver. 8. e tom. 1. $\frac{2}{3}$ delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 18. ver. 2. cioè

In

In feminati ——— car. 5. verf. 17. ½
In reftop.e noch. ——car. 5. verf. 17. ½
In mezana ——— car. 6. verf. 70.

Le reftãte car. 59. ver. 6. e cord. 5. fono reftati per faldo delle Pofte dell'infrafcritte locationi à car. 13. & il noch. à car. 26. cape il faldo pec. 4662. & il noch. pec. 150. che fono pec. 4712.

Sculcula compaffata è di car. 31. ver. 6. e tom. 2. delle quali ne fono rilafciati per vfo di campo car. 16. cioè

In feminati ——— car. 6. ver. 15.
In reftop. e noch. — car. 6. ver. 15.
In mezana ——— car. 2. ver. 10.

Le reftante car. 15. ver. 6. e cord. 6. fono reftati per faldo della Pofta Sculcula à car. 13. & il noch. à car. 26. per migliaro, cape il faldo pecore 1180. & il noch. pecore 174. che vniti fono ——————— pecore 1354.

— Fiorentino compaffato è di car. 225. e ver. 14. e perche fe li fono agregate altre car. 75. e di car. 300. e ver. 14. delle quali ne fono rilafciati per vfo di campo car. 140. cioè

In feminati —— car. 52. ver. 8.
In reftop.e noch. car. 52. ver. 8.
In mezana ——— car. 20. ver. 0.
In defenza ——— car. 15. ver. 4.

Le reftante car. 160. e ver. 14. ½ fono reftati per faldo delle Pofte, che fono P. de Colafamundo, P. de la Monica, P. de Caftellano, P. del Conte, P. del Saluatore, P. di Sant'Antonino, e P. del Sterparone à car. 12. & il noch. à 24. per migliaro, cape nel faldo pecore 13894. e nel noch. pecore 1515. che vniti fono ——————— pecore 15409.

— Caftelluccio delli Schiaui compaffato è di car. 416. ver. 19. e tom. 2. delle quali ne fono rilafciati per vfo di campo car. 125. e ver. 10. cioè

In feminati ——— car. 50. ver. 14.
In reftop. e noch. ——car. 50. ver. 14.
In mezana ——— car. 20. ver. 0.
In vigne, & ortali ——car. 4. ver. 1.

Le reftante car. 291. ver. 9. e cord. 7. fono reftati per faldo delle Pofte, che fono P. de Vallede Carpine, P. de Vallone Torto, e P. delle Puzzelle à car. 14. & il noch. à car. 28. per mi-

migliaro, cape nel ſaldo pecore 22106. & nel noch. 3035. che vnite ſono ———————————— pecore 25141.

Pietra di
Fornino

Pietra di Monte Cornino compaſſato è di car. 86. ver. 15. e tom. 2. ⅓ delle quali ne ſono rilaſciati per vſo di campo car. 26. cioè

In mezana —— carra 26.

Le reſtante car. 60. ver. 15. e cord. 7. ſono reſtati per ſaldo della Poſta della Pietra à car. 13. & il noch. à car. 26. per migliaro, cape pecore 4673. fù nell'anno 1579. per decreto della Regia Camera prouiſto, che della detta eſtima ſe ne deduceſſero pecore 1321. à beneficio di locati per cauſa de car. 37. di territori oconſignato ad vſo di campo, che in tutto l'eſtima della locatione della Guardiola, Sculcula, Fiorentino, Caſtelluccio, e Pietra è di -- pecore 49968.

Camarda

Camarda compaſſata è di car. 95. ver. 18. delle quali ne ſono rilaſciati per vſo di campo car. 48. cioè

In ſeminati —— car. 20. ver. 0.
In reſtop. e noch. car. 20. ver. 0.
In mezana —— car. 8. ver. 0.

Le reſtante car. 47. e ver. 13. ſono reſtati per ſaldo della Poſta Camarda à car. 11. & il noch. à car. 22. cape il ſaldo pecore 4324. & il noch. pecore 604. che vniti ſono pecore 4933. in virtù di prouiſioni dell'anno 1561. l'eſtima di detta locatione della Camarda è ridotta di —— pecore 6000.

Parasacco

Paraſacco compaſſato è di car. 111. ver. 18. e tom. 1. delle quali ne ſono rilaſciati per vſo di campo car. 63. ver. 10. cioè

In ſeminati —— car. 26. verſ. 15.
In reſtop. e noch. car. 26. verſ. 15.
In mezana —— car. 10. verſ. 0.

Le reſtante car. 66. e ver. 10. ſono reſtati per ſaldo delle Poſte, che ſono P. de Paraſacco, e P. de Monte Longo à car. 11. & il noch. à car. 22. per migliaro, cape nel ſaldo pecore 6045. & nel noch. pecore 814. che in tutta l'eſtima è di ———————————— pecore 6859.

Andria

Andria, e Boſco di Santo Spirito compaſſata è di car. 476. e ver. 7. che con il territorio di Biſceglia compaſſato di car. 87. fà l'eſtima detta locatione d'Andria de --- pecore 40000.

Nel-

Nell'anno 1555. il detto Dohaniero Ferrante di Sangro con licenza di S.M.C. renunciò il detto officio di Dohaniero à Gio. Loise di Sangro suo figlio, lasciando la Dohana per il suo buon gouerno con la rendita di docati cento, e quindicimila.

Nell'anno 1556. ritrouandosi il Duca d'Alba Vicerè del Regno, vedendo, che la Dohana oltre li docati vintisettemilia, che teneua di carico ordinario, anco staua caricata di altri docati 103359. di consignationi, che haueua sopra di essa, di maniera tale, che tutta la rendita non bastaua à sodisfare, e che l'herbaggi delle locationi della Puglia, e lo di più di S.M. valeuano più di quello, che stauano estimati; deliberò caricare à tutti li fidati, e locati di Dohana la meza fida, come li caricò con ordine, che quello, che pagaua à docati otto il cento, hauesse pagato docati dodici per cento, e quelli, che pagauano docati sei, vi hauessero pagato docati noue, e quelli di docati quattro, sei: asserendo, che il tutto si faceua per soccorrere la Corona Reale nella guerra del Tronto, quale fù nell'istesso tẽpo.

Nell'anno 1560. nõ ostante, che il detto Duca Vicerè sapesse, che in tempo di D. Berardino Mendozza si fusse trattato di dare carra 500. di territorij saldi della Puglia à coltura, e che non fusse esequuto per le difficultà proposte da S.M. pure volle risultare con la Reg. Camera della Summaria, e l'anni seguenti determinare, che di quelle se ne fusse data la quantità più possibile, non escedendono però il numero delle carra reintegrate alla Reg. Corte per il sudetto Regẽte Reuertera, & in virtù di detta determinatione fù dato principio all'arrendimento della noua coltura datone in affitto nell'ãno 1562. car. 1059. che con le mezane prorata per li Boui date di più franche alla ragione di ogni cinque per vno, furono car. 1271. alla ragione di ducati 30. il carro, & altri pochi à ducati 40. al che benche fusse de preiudicio alle locationi ordinarie, li locati si contentorno per seruire S.M. il quale da detto arrendimẽto ne percepe da duc. 50. m. più, ò meno, secondo l'annate, e tratte de' grani, occupandosi in ciaschedun'anno con detta noua, & antica coltura da car. 3933. in circa di territorio, cioè in seminati da car. 2374. e per pascolo di Boui da car. 1559. e perche fù data facultà all'affittatori di dette terre nell'anno 1567. che à loro elettione si hauessero potuto pigliare altre carra 500. in fino alle Poste nè furono affittate in dett'anno à varij prezzi altre car. 434. che con la rata delle mezane, che fù car. 94. e ver. 14. furono in tutto car. 580. e ver. 14. e conoscendosi il danno

delle

delle Poste fù di nuouo ordinato, che alle dette Poste si fusse data la loro distantia di due terzi di miglio auante di esse, & di vn terzo di dietro, e dal canto; senza che detta distantia si hauesse potuto arrompere; per il che se reintegrono dette carra 500. à dette Poste, e solo con ordine, che si fussero dati car. 200. che in tutto le concesse in detto tempo ad vso di coltura furono carra 1200. benche hoggi si continuano carra 833. per la capitulatione dell'anno 1615. nella quale anco stà stabelita la distantia delle dette Poste, essendo di passi 250. dinanzi; e di dietro, e lati di passi 150. fù continuato detto affitto à diuersi prezzi, di modo che nell'anno 1568. benche non fussero affittate più, che carra 740. con altre car. 30. di saldo affittate in Monte Serico, alla ragione di ducati 70. il carro, rendè l'affitto ducati 41988. 3.12. alla ragione l'altre di ducati 31. 40. 50. 60. & infino à ducati 117. il carro.

Nell'anno 1569. passando il detto Dohaniero Gio. Loise di Sangro alla Corte con licenza del Duca d'Alcalà, Vicerè del Regno in detto tempo, lasciando la Dohana con la rendita di doc. 205467. fù quella amministrata dal Tribunale della Regia Camera, e suoi Officiali insino all'anno 1573.

Nell'anno 1574. essendo passato l'officio di Dohaniero in persona di Fabritio di Sangro, vedendo detto Fabritio, che la rendita di quella era diminuita, e ridotta insino alla summa di duc. 157752. per causa delli disordini, & abusi preiudiciali alli priuilegij, & ordini antichi; datone auiso all'Ill. Cardenal Granuela, in quel tempo Vicerè del Regno, formò li sottoscritti Banni, compendiati, e ridotti in breue forma.

Banni, e comandamenti da parte di Fabritio di Sangro Regio Dohaniero della Regia Dohana della mena delle Pecore di Puglia. 1574

1 IN primis s'ordina, e comanda, che non si possano estrahere animali di Dohana fuora del Regno, nè darseli passo per estrahere quelli.

2 Item s'ordina, che le pecore, & altro bestiame soggetto alla Dohana, ò dependente da essa, che si trouasse à pascolare fuora del Regno, habbia da calare in Puglia con l'altri animali.

3 Item s'ordina, che le pecore, & altri animali soliti fidarsi in Do-

Dohana, ò dependenti da quelli, si debbiano condurre in Puglia.

4 Item s'ordina, che si diano in lista per tutto li 20. d'Ottobre di ciaschedun'anno, tutti li animali soliti fidarsi, e dependenti da quelli.

5 Item s'ordina, che si diano à nota tutti l'animali, che entrano in Capitanata, Fortore, e Trigno.

6 Item s'ordina, che nullo locato possa accogliere in sua massaria pecore di accogliettima.

7 Item s'ordina, che li fidati regnicoli, che portano pecore d'huomini estra Regno, diano à nota il vero numero, che portano.

8 Item s'ordina, che li locati con loro pecore nel calare in Puglia non debbiano partire d'Apruzzo prima delli 15. di Settembre, nè passare il fiume Biferno prima delli 15. di Ottobre, e dopò detto tempo trattenersi per il piano della Rina, & altri luoghi conuicini, senza passare in Puglia.

9 Item s'ordina, che non si possa vender'herba, nè comprare per animali di locati, nè però altri prima della locatione, nè dopò senza licenza.

10 Item s'ordina, che il dì, che entrano li castrati in fiera non entrino nè pecore, nè aijni.

11 Item s'ordina, che li locati non possano partire, nè leuate le loro pecore da Puglia, senza passata, e se prima non haueranno pagato la Regia Fida.

12 Item s'ordina, che vendendosi pecore, ò altri animali soggetti alla Dohana, tanto li venditori, quanto li compratori debbiano reuelarlo.

13 Item s'ordina, che si tenghino li trattuti ampli, e spatiosi almeno di trapassi sessanta, e che non s'impedischino l'animali di Dohana di potere liberamente pascere, pernottare, e riposare per li demanij, & altri riposi per tre, ò quattro giorni, e più, secōdo il bisogno.

14 Item s'ordina, che non si possano chiamare in iudicio li fidati di Dohana per qualsiuoglia causa, eccetto, che nel Tribunale di detta Regia Dohana, e che essendo pigliata informatione da altro Officiale contro di essi, quella si debbia trasmettere gratis.

15 Item s'ordina, che non si dia fastidio à fidati, e locati di Dohana per il portare dell'armi non prohibite.

16 Item s'ordina, che non si esiga cosa alcuna per pagamento di piazza, datij gabelle, passi, & altro deritto da fidati di Dohana.

17 Item s'ordina, che l'Vniuersità facciano guardare li loro Territorij da doue passano li locati, & animali di Dohana, acciò non siano rubbati, e succedendo il furto, siano tenute esse Vniuersità à rifare il danno.

18 Item s'ordina, che non si faccia esequutione sopra pecore, ò altri animali di Dohana per qualsiuoglia debito delli padroni di esse, etiam per pagamenti fiscali, hauendono però essi pagato quello li compete per detti pagamenti fiscali.

19 Item s'ordina, che facendono danno à difese, vigne, & altri herbaggi, l'animali di Dohana non possano essere dipignati, nè tenuti à fida, ò disfida, mà solo ad emendare, e rifare il danno fatto, da estimarsi da due comuni amici.

20 Item s'ordina, che non si prohibiscano, nè impediscano li fidati di Dohana, e loro ministri, nelli territorij, distretti, riposi, e transiti di detta Dohana, di pigliare acqua, e legne per loro vso, e di loro animali, senza pagamento alcuno.

21 Item s'ordina, che non si prohibiscano, nè impediscano li fidati di Dohana di pigliar legne, ferole, paglia, e falascine dalle locationi, & altri luochi di essa Regia Dohana.

22 Item s'ordina, che non si possano tagliar ferole nelle locationi, & altri luochi della Dohana se non per vso, e necessità propria, fino alli 15. di Nouembre, acciò se ne possano seruire li locati.

23 Item s'ordina, che non si possano abruggiare Capomandra, e Pagliare, e trouandose abruggiate, siano astrette à refarle l'Vniuersità più vicine, non trouandosi il delinquente.

24 Item s'ordina, che non si possa impedire il bagnare, che faranno delli loro animali li locati à qualsiuoglia Fiume, canale, ò altro loco d'acqua.

25 Item s'ordina, che non siano impediti, nè molestati l'animali di Dohana trattenendosi in Puglia dopò il dì di Santo Angelo di Maggio, nè forzati à partire dalli padroni delle locationi, nè tirati à pagamento di fida, ò disfida, nè ad altro.

26 Item s'ordina, che non si possa ponere, nè fare ponere fuoco alle restoppie delle massarie prima delli 15. di Agosto, nè dopò detto tempo senza licenza; e che si pona verso la sera nel calare delli venti.

27 Item s'ordina, che si debbiano cacciare dalle locationi, & herbaggi della Reg. Corte dal dì di Sant'Angelo di Settembre tutti l'ani-

l'animali, e ritirarnose nelle loro mõtagne, mezane, & altri herbaggi.

28 Item s'ordina, che si debbiano manutenere, e preseruare intatti per la Regia Dohana, tanto li herbaggi estraordinarij soliti, come l'estraordinarij insoliti, dal dì di Sant'Angelo auante, insino alli 15. di Nouembre.

29 Item s'ordina, che si debbiano reintegrare alli soliti confini tutti l'herbaggi ordinarij, & restori ordinarij soliti della Reg. Corte.

30 Item s'ordina, che nessuno possa guardare seminati, mezane, defenze, nè territorij, senza licenza, e patẽte del Signor Dohaniero.

31 Item s'ordina, che non si facciano disordini nelli seminati, mezane, e maiese, tanto nella parte delli territorij rilasciati ad vso di campo, come nella parte reintegrata ad vso di pecore.

32 Item s'ordina, che li massari di campi, ogn'anno debbiano coltiuare, e seminare tutta quella parte, che deueno, tanto in le massarie vecchie, come in le massarie noue, che tengono affittate dalla Regia Corte.

33 Item s'ordina, che non s'ammouano li titoli affisi nel tempo della Regia reintegratione.

34 Item s'ordina, che le procese delle mezane si facciano dentro, e nel territorio di esse mezane.

35 Item s'ordina, che nelle mezane non si debbiano fidare, nè fare pascere animali d'altri, nè grossi, nè minuti, nè tenerci altri animali li padroni, che li proprij loro boui.

36 Item s'ordina, che ritrouandosi animali fauanesi, delli quali li padroni non potessero hauere notitia, se ne debbia dare notitia al Dohaniero.

37 Item s'ordina, che siano manutenuti, accomodati li ponti, da doue passa la Regia Dohana.

38 Item s'ordina, che nelle montagne, & herbaggi d'Apruzzo, l'estate non si possano tenere fidate più pecore di quelle, che comodamente potranno starci.

39 Item s'ordina, che nelle montagne, & altri herbaggi d'Apruzzo, in tempo d'estate non entrino animali di fuora Regno, fino che non saranno allocate, & accomodate le pecore di Regnicoli.

40 Item s'ordina, che durante il tempo, che le pecore, & altri bestiami di Dohana staranno in Puglia, non si portano altre pecore di fuora Dohana nelle mezane, defenze, esistentino dentro lo territorio di Dohana.

41 Item s'ordina, che per vſo di animali eſtra Dohana, non ſi co nprino herbaggi eſtraordinarij, ſe prima gl'animali di Dohana non ſaranno prouiſti d'herba à ſufficienza.

42 Item s'ordina, che nel tempo, che ſi farà la Fiera in Foggia, non ſi portino animali, nè lana di beſtiami, che non ſiano di Dohana, nè in detta Città di Foggia, nè appreſſo di eſſa.

43 Item s'ordina, che l'officiali di Dohana non poſſano tenere pecore, nè altri animali delli herbaggi, e ſotto la fida di detta Regia Dohana, nè per ſe, nè per perſona ſuppoſita.

44 Item s'ordina, che l'officiali di Dohana nè per ſe, nè per altri, poſſa fare facende, nè mercanzie.

45 Item s'ordina, che l'officiali di Dohana non riceuano dalli fidati, e ſudditi di eſſa, nè robbe, nè denari, per dono, nè impronto.

46 Item s'ordina, che l'officiali di Dohana quando andaranno per ſeruitio di fidati, e locati di eſſa, non debbiano ritenere coſa alcuna per ſalario, ò fatiche.

47 Item s'ordina, che tutti l'officiali della Regia Dohana per li 30. del meſe di Agoſto, ſi debbiano ritrouare in Foggia, per eſſequire quello li ſarà ordinato dal Dohaniero.

48 Item s'ordina, che l'officiali ſtiano auertiti, che ſi oſſeruino tutte le coſe predette, & accadendo controuentione, ne pigliano informatione.

49 Item s'ordina, che non ſi debbiano calare animali non ſudditi di Dohana alla Regia fida, nè entrare in Puglia, prima che ſia data la locatione, nè ſaglire ſinò per li paſſi ordinarij.

50 Item s'ordina, che li Cittadini di Barletta nelli loro territorij non debbiano tenere altre pecore delle loro proprie, & al numero di pecore dodecimila, nè accogliere pecore di foraſtieri.

51 Item s'ordina, che tutte le franchitie, immunità, e priuileggi, che godono li locati, ſeù fidati della Regia Dohana, ſi oſſeruino ancora con l'affittatori di terre ſalde.

52 Item s'ordina, che ſi debbiano reuelare le fraudi, e controuentioni delle coſe predette.

Nell'anno ſteſſo a' 19. di Giugno dal ſudetto Illuſtriſſimo Cardinal Granuela furono fatti altri banni tangenti alli ſudetti, come qui di ſotto compendiati, e ridotti in breue forma.

Ban-

Banno, e comandamento da parte dell'Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinal Granuela Antonio Perenotta Luocotenente, e Capitan Generale per S. M. nel presente Regno. 1574 a 29 giugno

1 IN primis s'ordina, che non si possano estrahere animali fuora Regno, nè darseli il passo per estrahere.

2 Item s'ordina, che non sia persona, che presuma fare offesa, ò danno alli padroni, e conduttori di animali di Dohana, assicurati da Sua Maestà.

3 Item s'ordina, che l'animali soggetti alla Regia Dohana, che si trouassero fuora Regno, non si debbiano rimettere dētro il Regno.

4 Item s'ordina, che il Regnicolo debbia pagare scuti dodeci Venetiani per centenaro di pecore, e bestiame minuto, & il forastiero scuti noue Venetiani, e scuti trentasette, e mezo Venetiani per cento di bestiame grosso, l'huomini d'Apruzzo, e quelli di Puglia, e Terra di Lauoro ventidue docati, e mezo.

5 Item s'ordina, che li padroni, e conduttori de pecore, siano trattati franchi di passo, e di ogn'altro deritto.

6 Item s'ordina, che li fidati à chi sarà fatta offesa, ò danno per causa di passo, ò altro, debbiano ricorrere all'Officiale più vicino, ò Cauallaro; li quali debbiano pigliare informatione gratis, e rimetterla al Dohaniero.

7 Item s'ordina, che li bestiami soliti fidarsi in Dohana, non si possano fidare in altri luochi.

8 Item s'ordina, che per danno fatto dall'animali di Dohana, quelli non si possano dipignare, nè ritenere, nè astringere li loro conduttori à pena alcuna, mà solo all'emenda del danno ad arbitrio di due amici.

9 Item s'ordina, che non si possa fidare bestiame alcuno del Regno nelli Territorij soliti pigliarsi per l'animali di Dohana.

10 Item s'ordina, che si riducano li tratturi nel modo, e forma che stauano nel tempo del Serenissimo Rè Ferrante Primo, e che la Dohana possa dimorare, ò pernottare due, tre, ò quattro dì, ò quanto haurà di bisogno nelli demanij, e riposi soliti.

11 Item s'ordina, che non s'impedischi all'huomini di Dohana di poter pigliare acqua, e legne per loro vso, e di loro animali nelli

ter-

territorij, e destritti di detta Regia Dohana.

12 Item s'ordina, che non s'impedischi all'huomini di Dohana di potere pigliare paglia, legne, e fascine per vso di Capomandra in altre locationi, e territorij.

13 Item s'ordina, che non si possano tagliare ferole se non per vso proprio per fine alli 15. di Nouembre.

14 Item s'ordina, che non s'impedischino li locati di fare pane senza pagare diritto alcuno di gabella, per vso di loro massarie di pecore.

15 Item s'ordina, che dopò partita la Dohana, l'estate, non si debbiano abruggiare, nè guastare le Capomandra, e Pagliare.

16 Item s'ordina, che bruggiandosi dette Capomandre, non trouandosi il malfattore, siano tenuti li padroni delli luochi, e li più vicini al danno.

17 Item s'ordina, che mentre l'animali di Dohana sono in Puglia, non ardiscano altri animali entrare nel distritto di Dohana, e stare nelle mezane.

18 Item s'ordina, che dalli padroni siano guardati li loro territorij da doue hauerà da passare, e stare la Dohana, altrimente saranno essi tenuti à rifare il danno, e furti fatti.

19 Item s'ordina, che non si entri con animali in Puglia auante il primo di Nouembre, che si suole dare la locatione, e fin che sarà data detta locatione.

20 Item si ordina, che non si vendano, nè comprano herbaggi, mà che quelli si diano dal Dohaniero.

21 Item s'ordina, che le procese si facciano dentro le mezane, e non fuora di quelle.

22 Item s'ordina, che non si possano vendere le mezane, nè tenerci altri animali, che li boui proprij delli padroni di esse.

23 Item s'ordina, che vendendose, ò sapendose alcuna fraude, ò controuentione, che si facesse al presente banno, si debbia riuelare.

A consulta della Regia Camera, e Regio Collaterale Conseglio a' 30. di Luglio dell'istesso anno, dal sudetto Illustrissimo, e Reuerendissimo Cardinal Granuela per il buon Gouerno del Patrimonio Reale, e delli sudditi di detta Regia Dohana, estra li sudetti banni furono formati altri vint'otto Capitoli del modo sottoscritto, compendiati, e ridotti in breue forma.

Capi-

Capitoli, Decreti, & Ordini dell'Illustrissimo Cardinal Granuela Antonio Perenotto Vicerè del Regno, publicati dal Regio Dohaniero Fabritio di Sangro.

-30 luglio 1574

1 IN primis s'ordina, che il Dohaniero debbia osseruare, e fare osseruare inuiolabilmente da tutti, li Priuileggi, Immunità, e gratie concesse dal retro Rè, alli locati, e sudditi di Dohana, nô solo per le persone, e pecore, mà anco per le lane, caso, pelle, castrati, e frutto di essi, etiam, che le dette lane si vendessero à non fidati, e che l'osserui tutte, prouisioni, decreti, & ordini spediti p dette immunità.

2 Item, che li bascettieri si debbiano trattare franchi, & immuni, come all'istessi locati, nè debbiano pagare datio alcuno per le carni che venderanno à quarto, & à peso ad huomini di Dohana, & à quarto tantùm à gl'huomini fuor di Dohana, mà solùm debbiano pagare li datij soliti per le carni, che venderanno à peso à detti huomini fuor di Dohana.

3 Item, che il Dohaniero iusta la forma del decreto interposto a' 5. di Marzo 1549. in Foggia per il Magnifico Francesco Reuertera debbia reintegrare li tratturi, e ridurre ogn'vno di essi alla misura di trapassi sessanta di larghezza, con leuare tutti li parchi, mezane, vigne, vignali, orti, ortali, defenze, seminati, & arbori, che l'impedissero à spese dell'Vniuersità delli luoghi, e territorij doue correno, con ricuperarsi detta spesa dette Vniuersità dalli particolari occupatori, diroccando gli edificij fatti in quelli, doue non si potrà dare equecomodo, escambio al tratturo, e potendosi dare equiualente, & equecomodo tratturo à spese delli padroni di detti edificij con pleggiaria, demoliendo quandocumque, non li debbia diroccare, come anco le vigne così declarato il presente Capitolo per detto Illustrissimo Cardinale nell'anno 1575. à primo di Luglio, con farsi il tutto à spese delli occupatori per l'auuenire.

4 Item, che il Dohaniero seruata la forma di detto decreto, e delle prouisioni della Reg. Camera, debbia osseruare, e fare osseruare con effetto, che nelli demanij, e territorij per doue passa la Dohana, possa in quelli pernottare, e riposare, quanto li sarà necessario (intendendosi per 24. hore tantùm, e tanto più, quanto per necessità, & vrgente parerà essere necessario così declarato detto Capitolo nel sudetto anno, e tempo) senza che trà detto tempo le sia dato fa-

stidio

ſtidio alcuno quantunque ab vſu ſublato, con ordine ſimilmente alla Regia Camera per la reintegratione del paeſe, trà il Contato di Monte de Riſo, e Ciuitate, doue la Dohana ſuole paſcere, e pernottare auante la locatione.

5 Item, che la Regia Camera prouedà di giuſtitia, ſummariè, e de plano, alli herbaggi eſtraordinarij ſoliti per cauſa delle gliande, e che interim non ſe poſſano immettere porci in quelle, ſi la lite non ſarà ſpedita ad inſtanza delli Baroni, alli quali ſia lecito fare cogliere detta glianda ſenza moleſtia, come alla dichiaratione del preſente Capitolo.

6 Item, che il Magnifico Dohaniero nelli herbaggi eſtraordinarij ſoliti dal dì di Sant'Angelo, che quelli ſi deueno conſeruare intatti ad vſo delli locati, non ci facci entrare à paſcere foraſtiero alcuno, etiam che ſi pretendeſſe pretextù d'alcuna comunità coſa incontraria, mà manutenerſi in poſſeſſione li locati, finche altrimente, per la Regia Camera auditis partibus ſarà prouiſto.

7 Item, che tutte quelle terre, le quali ſono ſtate affittate vicino le Poſte onde li tauolieri di eſſe, cioè per doi terzi di miglio diſtante dalla Poſta per la parte dinanzi, & vno terzo di miglio diſtanti dalli doi lati, e da dietro, che ſono ricaduti, e quomodocumq; ricaderanno, non ſi poſſano più riaffittare per la Regia Camera, mà ſi debbiano inſalidire, e laſciare per la Dohana.

8 Item, che tanto le reſtoppie antiche, quanto le reſtoppie, che rimaneranno, e ricaderanno dall'affitto delle terre ſalde, tutte ſi debbiano diſpenſare à raggione di carra vinti à migliaro, e per la metà meno di quello ſi diſpenza il ſaldo, e che la Regia Camera, e Dohaniero, in tale conformità facciano la ſolita deduttione alli locati, e che fatta la locatione, e deduttione predetta, non debbiano fare altri affitti d'altre terre inſino alla nuoua locatione dell'anno ſeguente, e fatto l'affitto, non ſi debbiano ammaieſare le terre ſino al detto anno ſeguente.

9 Item, che tutti li Baroni, e qualſiuoglia altro padrone delli territorij laſciati à coltura per la reintegratione, debbiano quelli coltiuare per la rata parte, che ſingulis annis li ſpetta, ſecundum vſum maſſariorum Apuleę, ſotto pena di docati mille, e tutta quella parte, e quantità, che non ſi trouarà ſeminata, nè coltiuata, s'intenda conceſſa, e diſpenſata alli locati, per vſo, e paſcolo delli loro animali, come ad herbaggi di locatione ordinaria, nelli quali ſi ri-

tro-

trouano senza pagamento alcuno, diretto, vel indiretto alli padroni, con li quali nè anco detti locati si possano concordare, sotto pena contenta in detto Capitolo.

10 Item, che il Dohaniero fatta la locatione, e dispensati intieramente tutti li herbaggi ordinarij, & estraordinarij soliti, habbia à dare, e dispensare à gl'animali grossi tutta quella quantità di herba nelli herbaggi estraordinarij insoliti, che li sarà dimandata, e che li costarà hauerne di bisogno, senza poternela denegare con il guadagno, & vtile, che la Regia Corte è solito di percepere da detti herbaggi estraordinarij insoli, quali in casi di necessità anco possano dispensarsi ante locationem, così declarato nel presente capitolo nel sudett'anno 1575. e che singulis annis detti animali grossi si debbiano numerare, & esigersi da essi la fida solita, iusta il solito.

11 Item, che tutte le pecore, che ogn'anno si trouaranno collocate nella locatione della Guardiola, ò dell'istessa locatione, ò delli cacciti, e remesse da altre locationi, debbiano pagare docati noue per cento, e non più.

12 Item, che il Dohaniero debbia astringere, che singulis annis vadano sotto la Regia fida tutte le pecore gentile, che sono in Puglia, Capitanata, Contato di Molisi, Piedimonte, & altri luochi, e distritti della Regia Dohana, come sono li territorij di Barletta, Trani, Andria, Canosa, Bitonto, Turrito, Grumo, Corato, Terlizzi, Meneruino, Melfi, l'Auello, Genzano, Venosa, Auanzo, Palazzo, Monteleone, Spinazzola, e Montepeluso, e non debbiano restare altro, che quelli padroncelli, che teneranno le pecore vinti in basso, com'è stato sempre solito, e quelli ancora, che tenessero sentenze, ò decreti della Regia Camera; così declarato nel presente Capitolo in detto anno 1575.

13 Item, che le pecore di Dohana possano pascere li demanij dell'Vniuersità nel primo tempo, che calano l'Apruzzo, iusto prezzo mediante, essendono quelli vendibili, e destinati ad vso di fida, e che non seruiranno per l'animali proprij, nel quale caso siano astretti dette Vniuersità fare il solo transito, e riposo; come alla dechiaratione del presente Capitolo in dett'anno 1575.

14 Item, che il Dohaniero non dispensi demanij, nè altri herbaggi al primo tempo, se prima il locato, che li dimandi non hauerà prima fatta la professatione di tutte le sue pecore, e calate quelle nel loco, nè detto Dohaniero conceda herbaggi a' locati dopò

la locatione, se non sono pieni li herbaggi ordinarij, & estraordinarij soliti, e tutta la Puglia; nè il locato possa comprarli da altri, che dal detto Dohaniero.

15 Item, che il Dohaniero non permetta, che in Puglia possano calare, nè entrare dentro li passi della Dohana altre pecore, nè animali, che non siano di Dohana, nè accostarsi nelli herbaggi per doue hanno da passare le pecore di Dohana, mà quelli si lasciano intatti fino à tanto, che sarà finita la locatione, senza pregiudicio della fida della Statonica, che compete alli Baroni nelli territorij della detta Dohana; come alla declaratione nel presente Capitolo fatta in dett'anno 1575.

16 Item, che il Dohaniero con diligenza s'informi delle fraudi, che si cômettono da quelli, che sotto colore, & ombra delli animali, che tengono di Dohana, vogliono godere l'immunità, franchitie, e tratturi per l'altra quantità d'animali, che tengono estra Dohana, & informati li tiri alla pena, nè li facci godere immunità alcuna per detti animali estra Dohana, astringendoli à ponere quelli sotto la Regia fida, essendono di Prouincia soggetta, non facendo entrare nella Fiera di Foggia nè animali, nè frutti, di animali estra Dohana, fino à tanto, che non saranno venduti l'animali di Dohana, quali con l'altre merce vendute in detta Fiera da essi locati siano franchi, finche escono dal Regno, etiam che li compratori siano estra Dohana, e di fuora Regno.

17 Item, che li locati per li pesi, e misure false, ò ingiuste, non possano essere molestati da altri Officiali, che dal Dohaniero, non ostante qualsiuoglia Priuilegio, che alcuna Vniuersità pretendesse hauere, solùm siano obligati detti locati agiustare li detti pesi, e misure nel Tribunale della Gran Corte della Zecca del Regno, per li deritti, e gaggi, che in ciò li competeno, e non per altro, restando al detto Dohaniero conoscerli per la pena del falso, fino à tanto, che la Dohana starà in Puglia; così declarato nel presente Capitolo in detto anno 1575.

18 Item, che delli decreti della Regia Dohana, delli quali si appella, & appellarà nella Regia Camera, detta Regia Camera prouceda, si espediscono summariè, e de plano, e quanto sarà possibile, che la natura, e qualità del negotio ricerca, ita, & taliter, che li locati nõ siano trauagliati in Napoli per causa de liti, che in cose preiudiciali di detta Regia Dohana siano intesi li Sindici, e Procuratori di essa.

19 Item

19 Item, che nelli Fiumi, riui, e canali, che sono nella Puglia, che l'Inuerno pigliano acqua, si construiscono li Ponti necessarij, & accomodano, quelli, che sono diruti à spese della Regia Corte per vna terza parte, per l'altra terza parte à spese delli Baroni, padroni delli territorij, eccetto però quelli Baroni, dalli quali si deue fare l'integra spesa per il Ius del passo, che esigano in detti luoghi, e per l'Vniuersità, che per Priuilegi non pretendessero contribuire, la Regia Camera proueda di giustitia; così declarato nel presente Capitolo in detto anno 1575.

20 Item, che l'Auditori della Regia Dohana presenti, e futuri, debbiano dare sindicato in tempo, che li locati sono in Foggia.

21 Item, che il Dohaniero habbia à tenere particolare pensiero, che l'Estate la Dohana sia ben locata nelle Montagne d'Apruzzo, senza fare entrare in quelle più animali di quelli, che dette Montagne saranno estimate habile, e bastante à metterli, secondo la dispositione del numero 51. dell'instruzzioni, quale ad vnguem si debbiano osseruare, quocumque abusu sublato, non facendo entrare in quelle pecore estra Regno, se prima non saranno bene accomodate le pecore di Dohana, tanto Regnicole, come fuor Regno.

22 Item, che in la Dohana non siano più che sei Compassatori, eligendosi con la nota, & auiso delle persone atti dal Dohaniero, ò pure quanto ne saranno necessarij con l'informatione di detto Dohaniero; così declarato nel presente Capitolo nel detto anno 1575.

23 Item, che il Dohaniero con interuento delli Sindici, e Deputati della Dohana, deputando due Dottori, e quattro Procuratori tantùm, per auocare, e procurare à beneficio della Dohana, e locati, senza intromettersici altri Dottori, e Procuratori. Il presente Capitolo per il Cap. 14. delle declarationi delli sopradetti Capitoli fatti in detto anno 1575. stà reuocato, & ordinato, che sia lecito ad ogni Dottore, e procurare in Dohana.

24 Item, che per osseruanza del decreto lato per la Reg. Camera della Summaria nell'anno 1551. per li herbaggi estraordinarij insoliti, il Dohaniero habbia da tenere nota particolare di tutti dett'herbaggi, che sono stati altre volte pigliati da vn certo tempo in quà per la Regia Dohana, con l'estima, e nota di quelli, & singulis annis nel mese di Settēbre, & Ottobre, e prima, che si facci la locatione, e che si pigliano detti herbaggi, mandare l'esperti à riconoscerli, & essēdo necessario farli apprezzare cō osseruarsi ad vnguē d. decreto.

25 Item, che il Dohaniero in caso di necessità possa eligere altri dieci Cauallari estraordinarij duraturi, mentre parerà alla Regia Camera.

26 Item, che dal primo di Settembre fino à tanto, che la Regia Cascia si conduca in Napoli, assistano appresso il Dohaniero quindeci huomini à cauallo, otto dal Baricello della Prouincia di Capitanata, e sette della Prouincia di Bari da pagarsi iuxtà solitum in Foggia, per li Percettori di dette Prouincie di Capitanata, e Bari, con fede del Dohaniero di loro seruitij.

27 Item, che alli locati non sia data altr'herba, che per le pecore, che attualmente saranno calate, ò saranno date in nota, come calate in Puglia, e quelle che saranno restate in Apruzzo, si debbiano numerare ogn'anno, ò se ne dia nota, ò nò, & assignarsi la fida di essi, senza che se le sia data herba, eccetto però dal numero de pecore venti in basso, come è stato solito.

28 Item, che tutti singuli Officiali maggiori, e minori del Regno, tanto Regi, come di Baroni, e detti Baroni, che sotto la pena contenta nel presente Capitolo, non si debbiano da intromettere directè, vel indirectè nelle giurisdittioni di detta Regia Dohana, e Dohaniero di essa, il quale assolutamente hauerà da conoscere li huomini di detta Dohana per qualsiuoglia causa ciuile, ò criminale, ò mista, e per qualsiuoglia delitto per enorme che sia, quali huomini di Dohana non solo s'intendano li Officiali, locati, & altro, che stanno notati nelli libri di essa, mà tutti quelli, che per qualsiuoglia causa, & essercitio sono soliti calare, e calano d'Apruzzo in Puglia con la detta Dohana, alli quali se li debbia osseruare etiam la prorogatiua del foro, di modo che, non solo non possano essere riconosciuti da altro Tribunale, mà che essi possano trahere altri in detta Regia Dohana, non ostante, che fussero priuilegiati, durante il tempo di detta giurisdittione; osseruandosi ad vnguem tutte le prouisioni, ordini, priuilegij, tanto delli retroscritti Rè del Regno, come del Vicerè, e Regia Camera, spedite per la conseruatione di detta giurisdittione di detta Regia Dohana, non ostante qualsiuoglia prouisione contraria cõtra la forma di detti priuilegi, ordini, e prouisioni, quali indifferentemente si debbiano osseruare dalli spettabili Magnifici Gouernatori, Prouinciali, Auditori, Baricelli, Soldati di Campagna, & altri Officiali maggiori, e minori del Regno, Baroni, Vniuersità, & huomini di qualsiuoglia

glia

glia ſtato, grado, e conditione ſi ſia, così declarato nel preſente Capitolo in detto anno 1575. e che anco nel tempo di Eſtate, che la Dohana ſarà in Apruzzo, il Dohaniero poſſa conoſcere li negotij, e cauſe attingenti alla Dohana, e dependente da eſſa, & ogn'altra lite incominciata; E ſolo li negotij, e cauſe eſtra Dohana, in detto tempo poſſano conoſcere li Baroni, e Padroni delli luochi delle perſone di detti luochi, conforme alla diſpoſitione della legge comune. E nell'anno 1576. fù anco data autorità al Dohaniero (durante il tempo della ſua giuriſdittione) di potere conoſcere etiam li delitti non toccanti à materia di Dohana, e che vengono fatti eſtra lo territorio aſſignato dalla Regia Corte, come dalle ſeguenti Prouiſioni, v3.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, &c.

Magnifica Miles Regia Fidelis dilecte, per voſtra parte ci è ſtato preſentato memoriale de tenor ſequente, v3. Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Signore, D. Fabritio de Sangro Dohaniero di Puglia fà intendere à V. E. come per alcuni ſi pretende, che lui in virtù del ſuo officio non habbia giuriſdittione in tempo d'Inuerno, ſe non ſolo con li fidati in Dohana, che vengono d'Apruzzo, quando non fanno delitto toccante à pecore, e per alcun'altri ſi pretende, che quando alcun locato fà qualche delitto, non facendolo in territorio aſſignatoli dalla Corte, non poſſa eſſer conoſciuto da eſſo, il che ſaria toglierli affatto tutta la giuriſdittione, che tiene, & hà ſempre tenuto, e perche la Dohana neſſuna coſa la mantiene (dopò dell'herba) ſe non la giuriſdittione, & il giuſto fauore, e queſto ſaria de diretto contrario à tutti li priuilegij di eſſa Regia Dohana ad ogni conſuetudine, & al Capitolo nouamente ſpedito, come dal tenore, e parole di eſſo potrà chiaramente vederſi, e li Signori Regenti far fede, che quando ſi fè detto Capitolo, fù così diſcuſſo, e riſoluto; ſupplica V. E. à reſtar ſeruita di prouedere, e comandare, che ſiano leuate dette diſpute, che naſcono ſolo dalla mala interpretatione di detto Capitolo, e che ſia oſſeruato inuiolabilmente, che altrimente ſaria tutto grandiſſimo diſſeruitio di S. M., danno di tutti li fidati di eſſa Dohana, & infinita confuſione del peſo di eſſo Dohaniero tiene à carico; con il quale memoriale à noi è ſtata preſentata la copia del Capitolo dell'inſtruzzioni fatti à detta Dohana del tenore, che ſiegue, v3. In quanto al 28. & vltimo Capitolo della giuriſdittione, &c. E perche è coſa chiara, e così fù intentione all'hora quando ſi fè detto Capitolo, e tale è anco adeſſo la noſtra, hauendomo il tutto trattato, e diſcuſſo in lo Regio Collaterale Conſiglio, che poſſiate, e debbiate conoſcere in tempo d'Inuerno da che cala la predetta Regia Dohana in Puglia, e ſe ne ritorni in Apruzzo, di tutte, e qualſiuoglia cauſe, etiam con la facultà di trahere tanto contro li locati Puglieſi, come Apruzzeſi di qualſiuoglia parte, che ſiano, & altri huomini, che s'intendino di Dohana, e per qualſiuoglia delitto etiam non toccante à materia di Dohana, & ancora, che alcuno locato, ò altri

delli

25 Item, che il Dohaniero in caso di necessità possa eligere altri dieci Cauallari estraordinarij duraturi, mentre parerà alla Regia Camera.

26 Item, che dal primo di Settembre fino à tanto, che la Regia Cascia si conduca in Napoli, assistano appresso il Dohaniero quindeci huomini à cauallo, otto dal Baricello della Prouincia di Capitanata, e sette della Prouincia di Bari da pagarsi iuxtà solitum in Foggia, per li Percettori di dette Prouincie di Capitanata, e Bari, con fede del Dohaniero di loro seruitij.

27 Item, che alli locati non sia data altr'herba, che per le pecore, che attualmente saranno calate, ò saranno date in nota, come calate in Puglia, e quelle che saranno restate in Apruzzo, si debbiano numerare ogn'anno, ò se ne dia nota, ò nò, & assignarsi la fida di essi, senza che se le sia data herba, eccetto però dal numero de pecore venti in basso, come è stato solito.

28 Item, che tutti singuli Officiali maggiori, e minori del Regno, tanto Regi, come di Baroni, e detti Baroni, che sotto la pena contenta nel presente Capitolo, non si debbiano da intromettere directè, vel indirectè nelle giurisdittioni di detta Regia Dohana, e Dohaniero di essa, il quale assolutamente hauerà da conoscere li huomini di detta Dohana per qualsiuoglia causa ciuile, ò criminale, ò mista, e per qualsiuoglia delitto per enorme che sia; quali huomini di Dohana non solo s'intendano li Officiali, locati, & altro, che stanno notati nelli libri di essa, mà tutti quelli, che per qualsiuoglia causa, & essercitio sono soliti calare, e calano d'Apruzzo in Puglia con la detta Dohana, alli quali se li debbia osseruare etiam la prorogatiua del foro, di modo che, non solo non possano essere riconosciuti da altro Tribunale, mà che essi possano trahere altri in detta Regia Dohana, non ostante, che fussero priuilegiati, durante il tempo di detta giurisdittione; osseruandosi ad vnguem tutte le prouisioni, ordini, priuilegij, tanto delli retroscritti Rè del Regno, come del Vicerè, e Regia Camera, spedite per la conseruatione di detta giurisdittione di detta Regia Dohana, non ostante qualsiuoglia prouisione contraria cōtra la forma di detti priuilegi, ordini, e prouisioni, quali indifferentemente si debbiano osseruare dalli spettabili Magnifici Gouernatori, Prouinciali, Auditori, Baricelli, Soldati di Campagna, & altri Officiali maggiori, e minori del Regno, Baroni, Vniuersità, & huomini di qualsiuoglia

glia

glia ſtato, grado, e conditione ſi ſia, così declarato nel preſente Capitolo in detto anno 1575. e che anco nel tempo di Eſtate, che la Dohana ſarà in Apruzzo, il Dohaniero poſſa conoſcere li negotij, e cauſe attingenti alla Dohana, e dependente da eſſa, & ogn'altra lite incominciata; E ſolo li negotij, e cauſe eſtra Dohana, in detto tempo poſſano conoſcere li Baroni, e Padroni delli luochi delle perſone di detti luochi, conforme alla diſpoſitione della legge commune. E nell'anno 1576. fù anco data autorità al Dohaniero (durante il tempo della ſua giuriſdittione) di potere conoſcere etiam li delitti non toccanti à materia di Dohana, e che vengono fatti eſtra lo territorio aſſignato dalla Regia Corte, come dalle ſeguenti Prouiſioni, v3.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, &c.

Magnifica Miles Regiæ Fidelis dilectæ, per voſtra parte ci è ſtato preſentato memoriale de tenor ſequente, v3. Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Signore, D. Fabritio de Sangro Dohaniero di Puglia fà intendere à V. E. come per alcuni ſi pretende, che lui in virtù del ſuo officio non habbia giuriſdittione in tempo d'Inuerno, ſe non ſolo con li fidati in Dohana, che vengono d'Apruzzo, quando non fanno delitto toccante à pecore, e per alcun'altri ſi pretende, che quando alcun locato fà qualche delitto, non facendolo in territorio aſſignatoli dalla Corte, non poſſa eſſer conoſciuto da eſſo, il che ſaria toglierli affatto tutta la giuriſdittione, che tiene, & hà ſempre tenuto, e perche la Dohana neſſuna coſa la mantiene (dopò dell'herba) ſe non la giuriſdittione, & il giuſto fauore, e queſto ſaria de diretto contrario à tutti li priuileg di eſſa Regia Dohana ad ogni conſuetudine, & al Capitolo nouamente ſpedito, come dal tenore, e parole di eſſo potrà chiaramente vederſi, e li Signori Regenti far fede, che quando ſi fè detto Capitolo, fù così diſcuſſo, e riſoluto; ſupplica V. E. à reſtar ſeruita di prouedere, e comandare, che ſiano leuate dette diſpute, che naſcono ſolo dalla mala interpretatione di detto Capitolo, e che ſia oſſeruato inuiolabilmente, che altrimente ſaria tutto grandiſſimo diſſeruitio di S. M., danno di tutti li fidati di eſſa Dohana, & infinita confuſione del peſo di eſſo Dohaniero tiene à carico; con il quale memoriale à noi è ſtata preſentata la copia del Capitolo dell'inſtruzzioni fatti à detta Dohana del tenore, che ſiegue, v3. In quanto al 28. & vltimo Capitolo della giuriſdittione, &c. E perche è coſa chiara, e così fù intentione all'hora quando ſi fè detto Capitolo, e tale è anco adeſſo la noſtra, hauendomo il tutto trattato, e diſcuſſo in lo Regio Collaterale Conſiglio, che poſſiate, e debbiate conoſcere in tempo d'Inuerno da che ſtà la predetta Regia Dohana in Puglia, e ſe ne ritorni in Apruzzo, di tutte, e qualſiuoglia cauſe, etiam con la facultà di trahere tanto contro li locati Puglieſi, come Apruzzeſi di qualſiuoglia parte, che ſiano, & altri huomini, che s'intendino di Dohana, e per qualſiuoglia delitto etiam non toccante à materia di Dohana, & ancora, che alcuno locato, ò altri

delli

delli predetti facessero qualche delitto estra lo territorio assignatoli dalla Regia Corte, ò in qualsiuoglia luoco, atteso le parole apposte in detto Capitolo, s'intendano solùm per le Prouincie, doue essa Dohana non sia locata, non passa, nè capita; per tanto vi dicemo, & ordinamo, che debbiate così osseruarlo, & essequirlo, e se fosse stata fatta alcuna prouisione, e dichiaratione in alcuna causa da qualsiuoglia Tribunale, contra la forma del precedente, lo riducerete ad pristinum, come cosa fatta contra di detto Capitolo, e la nostra intentione, & che non douuta farsi, e prouederete à quanto sarà di giustitia, osseruando nel resto la forma, e tenore del detto Capitolo, e non si facci il contrario per quanto si hà cara la gratia, e seruitio della prefata Maestà, & altre pene apposte in detto Capitolo. Datum Neapoli die 11. Februarij 1576. El Marques, &c. Vidit Reuerterius Regens. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Salazar Regens. Puonte prosecretario, registr. in Cur. fol. 60.

Vengono trà li detti Priuilegi concessi à locati, compresi anco li figli di detti locati, e loro famiglia, come dalle seguenti prouisioni, v3.

Regia Audientia di Capitanata, in questa Regia Camera è stato presentato memoriale, priùs à S. E. porretto, e rimesso del sequente tenore, cioè. Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore. L'Auditore della Regia Dohana di Puglia fà intendere à V. E. come essendo spedito per quello Tribunale hortatoria all'Audientia di Capitanata, perche remettesse Giosеppe Fierro, figlio d'Ottauiano Fierro ordinario locato di detta Regia Dohana, che si trouaua inquisito di diuersi delitti, la detta Regia Audientia non hà voluto altrimente rimetterlo, che non essendo il medesimo inquisito locato, mà suo padre, che non possea godere il foro di detta Regia Dohana, la quale ritrouandosi ab antiqua in possessione d'amplissimi Priuilegij, che non solo li figli di locati, mà anco tutta la famiglia, e creati, godono li medesimi priuilegij del principale locato, & affinche questa giurisdittione non si perda, e ne causa diminutione alla Regia Dohana, & in disseruitio di S. M. mentre alli locati non se li osseruano li priuilegij, & assentione d'altro foro, supplica V. E. in osseruanza delli mentionati priuilegij, commettere à detta Regia Audientia, che rimetta lo sopradetto Gioseppe al Tribunale di detta Regia Dohana, vt dicit, &c. Tenor Regiæ decretationis talis est, v3. El Señor Presidente D. Diego de Vera prouea en esto lo que fueron de justiçia consultado; en 12. de Iunio 1610. Gastelle, &c. E volendomo prouedere sopra l'esposto nel preinserto memoriale, vi facemo la presente, con la quale vi dicemo, & ordinamo, che seruata la forma dell hortatoria spedita da detta Regia Dohana, & à voi diretta circa del predetto, debbiate subito al riceuere di questa, rimettere alla predetta Regia Dohana il predetto Gioseppe Fierro carcerato nelle carceri di questa Audientia per causa di detti delitti, vnà con tutti l'atti sopra ciò fatti, stante che è cosa chiara, che li figli di locati debbiano godere l'immunità del foro, come l'istessi locati loro padri, essequendosi di modo tale, che per l'istesso negotio non si habbia più ricorso appresso di noi, altrimente questa Reg. Camera pigliarà altro espediente per osseruanza delle presenti prouisioni, e così esequirete sotto pena di onze 25. La presente al presentante. Datum Neapoli die 16. Iunij 1610. Io. Alonzo Suarez. D. Didacus de Vera. Dauid Capocefalus; registr. in part. 27. fol. vlt.

Tutti detti Capitoli inuiolabilmente sono stati, e sono osseruati, e principalmente il sudetto vltimo capitolo, circa la giurisdittione

di

di detta Regia Dohana, la quale trahit ad se tutti li priuilegiati, & anco li Napolitani, limitandosi in ciò la regola della *l. 1. C. de iurisd. omn. iud. & de foro comp. quod actor debet sequi forum rei*, così il Regente *de Ponte in tract. de potest. Proreg. tit. 4. §. 8. n. 64. Carleual. in tract. de Iudic. lib. 1. tit. 1. disp. 2. q. 6. sect. 8. num. 687. & Thor. in comp. decis. par. 1. in verbo*, Neapolitani, come anco con detta giurisdittione, viene derogata la *l. vnica, C. quando Imperator inter pupill. & vid. vel, &c.* mentre trahit ad se, ac etiam li pupilli, le vedoue, & altre miserabili persone, secondo *Gio. Maria Nouario in prax. elect. var. for. sect. 4. q. 37. per totam*, e così vltimamente è stato deciso nella Regia Camera della Summaria nell'anno 1657. riferisce *il Spettabile Regente Donat'Antonio de Marinis nell'osseruatione delle decisioni di Reuertera, dec. 526.* & il decreto è del tenore sequente, videlicèt.

In causa, &c. visis scripturis in actis præsentatis per Dominum Militem V. I. D. Donatum Antonium de Marinis Præsidentem Regiæ Cameræ Summariæ, & Causæ Commissarium, factaque per eumdem relatione in Regia Camera, coram Spettabile Regente D. Gaspare de Sobromonte Locumtenente, & alijs Dominis Præsidentibus ipsius, audito D. Ioanne Hieronymo de Philippo Regalis Patrimonij Fisci Patrono, fuit per dictam Regiam Cameram prouisum, & declaratum Regiam Dohanam menepecudum Apuleæ in prima instantia actiuè, & passiuè in subditos suos cognitionem habere omnium causarum ciuilium, criminalium, & mixtum priuatiuè, quoad omnes alios Iudices tàm inferiores, quàm superiores, etiam cum derogatione, l. vnicæ, C. quando Imperator inter pupillos, vel viduas, vel miserabiles personas cognoscat, & nè exhibeantur, ac proindè in causa homicidij commissi in personam quondam Marij Guadagno eadem Regia Dohana procedat, & iustitiam faciat fori electione facta in hac Reg. Cam. per Vrsulam Guadagno virginem in capillis sororem dicti quondam Marij, nō obstante, hac suum, &c. Vidit F scus Donatus Antonius de Marinis Franciscus de Luca promag. act. Cons. Hieronymus Bolinus Secr. Antonius Padula Scriba.

In hac Causa infrascripti Consultissimi Domini interfuere Iudices, v3. Spettabilis Dominus D. Gaspar de Sobromonte Supremo Cons. Castellæ, & Italiæ Regens Reg. Cameræ Locumtenens & Regni Visitator Generalis. Reg. Cons. D. Io. Baptista Amendola Reg. Cameræ Summariæ Præses Decanus. Reg. Cons. D. D. Stefanus Carillo de Salcedo Reg. Cam. Præses. D. D. Didacus Vlloa Reg. Cam. Summariæ Præses. Reg Cons. D. D. Didacus Moles Reg. Cam. Præses. D. Donatus Antonius de Marinis Reg. Cam Præs. Causæ relator. D. Io. Dominicus Astutus Reg. Cam. Præses.

Nel

Nel detto anno 1574. perche Notare Gio. Vincenzo mastrod'atti di detta Regia Dohana, haueua leuato grana dieci, & vn carlino, e più per ciascheduna lettera di consegnatione d'herbaggi, e per hauere leuato il suo scriuano mezo carlino di più per registratura di bolettino di fida, e carlini cinque per patenta, acciò non si fussero commessi più esterssioni, fù formata la sottoscritta Pandetta.

1 In primis ciascheduna polisa, ò memoriale, porreto senza farsi in quelli citatione, ò prouisione, non s'habbia da pagare cosa alcuna.

2 Item, per presentata di qualsiuoglia petitione, grana 10.

3 Item, per presentata di più scritture insieme, grana 10.

4 Item, per il mandato, ò citatione semplice dentro la terra, grana 5. e fuora, grana 10.

5 Item, per prouisione, ò mandato con inserta forma della petitione, ò altra scrittura, carlini doi.

6 Item, per significatoria, ò inhibitoria, carlini doi.

7 Item, per la cassatura della contumacia, grana 10.

8 Item, per la procura, grana 5.

9 Item, per la Pleggiaria delle spese, grana 5.

10 Item, per Commissione d'esaminare in partibus, carlini doi.

11 Item, al Commissario, che hà da esaminare ad instanza de parte, carl. 8. il dì, e le spese, & andando ad esequire alcuno ordine carl. 6. & 8. il più, sine expensis.

12 Item, al Commissario, che và ad instanza del fisco, à pigliare informatione, à carlini 6. il dì.

13 Item, per la citatione de' testimonij dentro, e fuora, grana 10.

14 Item, per esame di Principali, ò testimonio, grana 10. e da 25. articoli in sù, carlini doi.

15 Item, per la citatione ad Publicandum, & concludendũ, grana 5. e per la Publicatione, e Conclusione, non si piglia cosa alcuna.

16 Item, per la copia di Processi, & atti, carte otto per vno tarì, à 25. virgole per carta, e sette parole per virgolo.

17 Item, per accusa di contumacia in le citationi dentro la terra vno grano, e fuora grana doi.

18 Item, per l'obliganza penès acta in Dohana, grana cinque, & extra Dohana grana 10. e le pattionate, grana 20.

19 Item, per qualsiuoglia prorogatiua, etiam con cento nominati nella stipula, grana 10.

20 Item, per l'impara, grana 3.

Item

21 Item, per compositione, ò transatione di cause criminali dopò le defensioni, non si paga cosa alcuna, e prima delle defensioni ad arbitrio del Dohaniero, e suo Auditore; à rispetto all'atti, alla persona, & al delitto.

22 Item, per letta, e lata del decreto interlocutorio non si esiga cosa alcuna.

23 Item, per lo decreto, che non si proceda alla querela, grana 10.

24 Item, per lo decreto diffinitiuo da docati 50. à basso, carl. doi.

25 Item, per lo decreto di docati 50. sino à 60. carlini cinque.

26 Item, per lo decreto di docati 60. fino à 200. carlini dieci.

27 Item, per lo decreto di docati 200. sino 600. carlini 15.

28 Item, per lo decreto da docati 600. in sù, ad arbitrio del Dohaniero, & Auditore, che non ecceda, docati 3.

29 Item, per l'esecutorio de decreto, ò sententia da docati 50. abasso, e di tutti l'altri di qualsiuoglia summa, carlini cinque.

30 Item, per presentata d'ordine d'altro Tribunale, grana 10.

31 Item, per la prouisione con inserto tenore dictarum, vel aliarum prouisionum, carlini doi.

32 Item, per ogn'ordine semplice, dentro, grana 5., fuora, g. 10.

33 Item, ogni passata, incluso lo registro, grana 10.

34 Item, per le passate di bestie di soma, che non vanno con le pecore da tre bestie in basso, grana 3. per bestia, e da tre bestie in sù, carl. vno per tutti.

35 Item, per passata delle pecore comprate in fiera, grana 10.

36 Item, per patente d'immunità in generale, carl. 4. e di qualche capitolo particolare, carl. 2.

37 Item, per le cautele publiche, si esiga come esigono li Notari dentro la Città.

38 Item, per le cautele di herbaggi si fanno al Dohaniero, g. 15.

39 Item, per lo registro delli bollettini di pagamenti di fida, g. 10. stante che per il bollettino non si paga.

40 Item, per la registratura di qualsiuoglia prouisione, grana 10. e che in tutto con la prouisione non passa carl. 2. Datum Neapoli die 29. Ianuarij 1574.

Mediante il buon gouerno di detto Don Fabritio di Sangro Dohaniero, il quale con l'osseruanza dell'instruzzioni, personalmête visitò tutte le Prouincie soggette à detta Regia Dohana, restituendo al Patrimonio Reale tutti li

tratturi, & altri territorij occupati; si aumentò tanto la detta Regia Dohana, che nell'istess'anno fù d'vn milione cinquecento settantacinquemila seicento quarantacinque pecore, e rendè à S. M. doicento venticinquemila settecento settantacinque docati ——————— doc. 225775.

Nell'anno 1575. si agumentò maggiormente la detta Regia Dohana, che rendè à S.M. docati trecento ventiquattro mila nouecento, e tredici, per il che con particolare Priuilegio spedito à supplica di detta Regia Dohana, furono da S.M. Cattolica confirmati ad essa Regia Dohana tutti li priuilegi antichi, conforme l'erano stati confirmati dalla gloriosa memoria della Cesarea Maestà di Carlo Quinto.

Nell'anno 1576. mantenendosi ben gouernata la detta Regia Dohana da D. Fabritio di Sangro Dohaniero, rendè docati trecento venticinquemila cento, e diecisette. – doc. 325117.

Nell'anno 1577. la detta Regia Dohana si agumentò in due milioni cinquecento ventiduemila, e cinquecento, e quattro pecore, che rendè trecento nouantaseimila cento sessantanoue docati ——————— doc. 396169.

Nell'anno 1578. si agumentò detta Regia Dohana in due altri milioni nouecento, e vent'vnomila, e seicento nouant'vna pecora, che rendè più di quattrocento cinquanta mila docati, senza altri dodecimila docati in circa delle pecore estra locatione. ——————— doc. 450000.

Fù in detto anno à consulta dell'Illustre Duca di Bouino trattato di perpetuare la rendita di detta Regia Dohana, nella quale detto Fabritio Dohaniero discrepò come cosa perniciosa al Patrimonio Reale (conforme con esperienza si è osseruato dall'anno 1615. insino all'anno 1660. che si è vissuto con detta perpetuatione) e per detta causa in detto tempo non hebbe effetto.

Dal detto anno insino all'anno 1580. fù il gouerno di detta Regia Dohana administrato dalli Signori Ministri della Regia Camera, hauendo quello lasciato detto Fabritio Dohaniero.

Nell'anno 1581. il gouerno di detta Regia Dohana passò in persona di Alfonzo Caracciolo, come Dohaniero di essa, al quale per risulta della Regia Camera, fù commessa la fattura delli Ponti, à cōformità del sudetto capitolo 19. del sudetto Cardinal Granuela.

Per insino all'anno 1586. la detta Regia Dohana si mantenì con agu-

agumento delli due milioni de pecore, essendo in detto anno de pecore 2054753. e l'anni susseguenti solamente gionta ad vn milione, tanto nel gouerno delli detti Regi Ministri di detta Regia Camera succeduto appresso, quanto nell'anno 1591. che fù Dohaniero di detta Reg. Dohana Col'Antonio Carbone Marchese di Padula, che la detta Reg. Dohana ascendè al numero di pecore 1755742. come nell'anno 1604. in tempo di Ferrante Monzorio medesimamente Dohaniero, che fù di numero de pecore 1835906. e nel tempo, che ritornò il Duca di Vietri, che ascendè detta Regia Dohana al numero de pecore 1851460. che fù nell'anno 1611. & 1612. nel qual anno, e tempo per la mortalità degli animali, che succedè per causa delle molte quantità di neui, e mala staggione, non restò più la detta Regia Dohana, che di pecore 570410.

Fù gouernata detta Regia Dohana insino all'anno 1615. con l'osseruanza delli sudetti ordini, & instruzzioni, & vissuta à volontaria professatione, essendosi data alli locati tant'herba, quanto importaua la quantità delli animali da essi professati, e volontariamente dati in nota sotto la Regia fida, per li quali animali professati, e dati in nota detti locati, erano tenuti di fare il pagamento, e non per altri animali non professati, participandosi più la Puglia da chi più pecore veniuano professate.

In dett'anno 1615. essendosi vn'altra volta trattata la perpetuatione del deritto della Regia fida di detta Regia Dohana, fù quella determinata, e conclusa per anni cinque continui, mediante l'assistenza del Signor Regente Don Berardino Ramirez de Mont'Aluo Marchese di San Giuliano, e Luogotenente della detta Regia Camera, da farsi il pagamento di detto deritto dalla generalità di locati, à beneficio della Regia Corte in ciaschedun'anno, durante detta perpetuatione della summa di docati cento nouantadue mila, non ostante, che le pecore di locati di essa generalità agumentassero, & ascendessero à grossissimo numero, dandosi da detta Regia Corte à beneficio di detta generalità di locati, in virtù di capitulatione fatta, trà detta Regia Corte, e generalità di locati, non solo li herbaggi ordinarij, & estraordinarij soliti (eccettuatone però li territorij lasciati ad vsò di coltura ascendente à carra 833) mà anco il deritto delle dispensationi dell'herbaggi estraordinarij insoliti, scommissioni di pecore, e loro controuentioni (eccettuatone anco, e lasciato à beneficio della detta Regia

Corte, le scommissioni delli Boui di massarie di Campo) dando à beneficio di detta generalità di locati il pascolo di tutti li vacoui di dette massarie, e l'osseruanza delle distantie delle poste di passi 250. auante di ciascheduna di esse, e di passi 150. per ogni lato, e di dietro; facendo esenti gli animali domiti di detta generalità di locati, e quelli che seruino per vso di massarie de pecore dalla molestia di Commissarij d'Allistamenti, & altre prerogatiue, come appare per detta capitolatione, e ridotta in vent'vno capitoli, nell'Archiuio di detta Regia Dohana.

Con li Capitoli, e patti predetti, contenti in detta Capitulatione, si è mantenuta detta perpetuatione, e nuouo viuere di situatione di deritto di detta Regia fida, non solo per detti anni cinque, secondo la stipula fatta nel sopradetto anno 1615. trà detta generalità di locati, e Regia Corte, mà anco per molt'altr'anni, e quantunque dalli Ministri di detta Regia Camera, Sacro Regio Conseglio, e Regio Collaterale, & anco da gl'altri Regij Dohanieri D. Gioseppe, e D. Filippo Bernauda, Gio. Battista della Chiesa, e Giacomo Moneglia, che dopò detta Capitulatione successiuè pro tempore sono stati nel gouerno di detta Regia Dohana, sia stata leuata, & agiunta alcuna circostanza attengente à detto nuouo viuere, & ac etiam alla quantità del deritto situato, nulla dimeno sempre detta perpetuatione hà caminato, & insino all'anno 1638. nel qual'anno per ritrouarsi detta Regia Dohana non più, che de pecore 400. mil. in circa professate, si procedè alla generale numeratione, per la quale detta professatione si agumentò in pecore 600. mil. e benche nell'anno 1639. cessasse detto viuere di situatione, pure nell'anno 1640. fù ripigliato, e continuato insino all'anno 1645. dal qual'anno in quà, & insino all'anno 1660. si è vissuto assolutamente con l'assignamento di tutto il possibile, alla quantità delle pecore scritte al libro di detta Regia Dohana, con andare à beneficio della Regia Corte li deritti delle sudette dispensationi, scommissioni, e controuentioni, quali in tempo della situatione andauano à beneficio di detta generalità di locati, eccettuatene però le scommissioni de pecore di essi locati.

Nell'anno 1661. lo Spettabile Regente D. Stefano Carrillo come Gouernatore di detta Regia Dohana, hauendo conosciuto, che detta perpetuatione, e situatione di deritto di detta Regia fida, e maniera di nuouo viuere era perniciosa al Patrimonio Reale, come

me fù declarato nel sudetto anno 1578. dal Dohaniero Fabritio di Sangro; mediante ordine di S. M. ritornò detto deritto alla maniera antica, e modo di viuere alla spontanea professatione, facendo pagare di deritto alla detta generalità di locati in ciaschedun'anno per quelle pecore, che spontaneamente da ciascheduno di essi locati veneranno professate alla raggione di docati 90. il migliaro per quelle professate nella locatione della Guardiola, e per quelle di Piedimonte, alla raggione di docati 105. e per tutte l'altre alla raggione di docati 132. medesimamente per migliaro de pecore, così per ordine della Regia Camera, e lettera dell'Ill. Duca d'Alba dell'anno 1556.

Con il dett'ordine antico, e viuere à spontanea professatione, la rendita di detta Regia Dohana, che per la situatione, e nuouo viuere era ridotta à docati detto Spettabile Regente Carillo in detto anno 1661. l'haue agumentata in docati 153511. 1. 1. senza li deritti della locatione di terra d'Otranto, che sono altri docati 6500. dell'herbaggi di Castellaneta, che sono doc. 600. dell'herbaggi del Serrone, & Acquauiua, che sono doc. 228. delle poste à parte, che sono doc. 1509. 3. 3. delle pecore di Barletta, che sono doc. 363. deritti di dispensationi dopò la locatione generale, che sono doc. 3139. transattione di Basilicata, e Monte Peluso, che sono doc. 2927. 1. 13. e deritti di dispēsattione ordinaria in Torre di Mare, che si paga dall'Ill. Prencipe di Stigliano, che sono altri docati 924. che vniti fanno la summa di altri docati 16500. 4. 16. che in tutto con li sudetti doc. 153511. 1. 1. ascendeno alla summa di docati 170012. 0. 17. estra dalli deritti dell'affitti delle terre salde, seruiti per vso di coltura, che sono altri doc. 19812. 0. 17. ½ & altri doc. 274. 4. 2. per l'vso d'herba, che con altri doc. 2163. di deritti dell'affitto del lago di Versentino, affitto perpetuo, Statonica di Monte Serico, Statonica del feudo di Salpi, affitto di carceri, e fundico di sotto il Palazzo di detta Regia Dohana, tutta la rendita di detta Regia Dohana, in dett'anno 1661. è ascesa à docati 192422. 4. 10. $\frac{7}{12}$

Nell'anno 1665. nel mese d'Aprile, venne al gouerno di detta Regia Dohana lo Spettabile, & Ill. Regente D. Melchior di Nauarra Duca della Palata, Caualiero Aragonese dell'Ordine d'Alcantara, il quale con fortunato principio, e degno del suo zelo, l'incominciò, che nella prossima fiera, tempo dell'esattione della fida ap-

applicato in essa, consegui l'intento d'aumẽtare in prezzo auantaggioso la vendita delle merci de' locati, e particolarmente quello della lana, come la più importante per il deritto, maggiore esattione del denaro della Regia Corte, quale esattione riuscì felicemente, per hauer in pochi giorni esatto non solo il deritto della Regia fida, ascendente alla summa di docati 132869. 3. 1. mà di tutti li altri corpi, quali vniti con detta Regia fida, tutta la rendita esatta importò docati 150462. 3. 5. ½ rimettendono solo di detta summa con il solito carruggio in Napoli docati 98618. 2. 5. ½ e l'altri spesi à pagamenti de ordine dell'Eminentissimo Signore Cardinal d'Aragona Vicerè, e per seruitio della Regia Corte.

E per non mancare di rasettare ogni cosa, ancorche mediocre, per beneficio del Patrimonio Reale, intesi appieno li mercanti, e locati, leuò due rubbij per ogni cento delle lane, che à danno delli predetti locati, li detti mercanti si pigliauano de banda, rimandando quelli sodisfatti alle loro case, e desiosi di presto ritorno; hauendo anco à beneficio di detti locati ridotto il prezzo, e peso del formaggio al suo douere, acciò non più li compratori per rotola vinti di peso spettatoli, se ne hauessero hauuto à pigliare rotola vintiquattro, come se ne pigliauano per prima, che benche ciò paresse poco, connumerato frà tanti, ascende à quantità di consideratione.

Ritrouandosi in detto tempo, li massari di Campo, esausti per le male raccolte successe in molti anni, per causa di sterilità, bruchi, & altri accidenti, detto Spettabile Regente per solleuarli, e maggiormente facilitare l'esattione delle Terre salde, non solo li souueni di denari per agiuto della loro semina, e raccolte, mà anco procurò riceuere de' detti massari, come riceuette, le vettouaglie, in sodisfattione di quello, che essi massari doueuano alla Regia Corte; per il che così bonificati detti massari; con maggior animo si accalorarono all'attentione della semina, con aumento grandissimo della coltura, la quale per li detti accidenti era quasi dismessa, non senza dettrimento del detto Real Patrimonio.

Auanzando poi il zelo, & amore di detto Spettabile Regente al Real seruitio nel tempo d'Estate, col calore della staggione, dandogli luogo l'occupationi, per esserno li locati, & il bestiame in Apruzzo, volle trattenersi in riconoscere, e vedere l'instruzzioni, & ordinationi della Regia Dohana, per farci dare le doute osseruan-

uanze; di modo che, da questa fruttuosa occupatione, ne risultò il buon ordine delli soliti banni nelle Prouincie soggette per la futura calata di tutto il bestiame di essa Regia Dohana, & d'altre necessarie prouisioni, acciò quello non fusse vscito fuori del Regno.

E perche nella Prouincia di Contato di Molise, per le contingenze del tempo, erano introdotti molti pregiudicij à danno di detto Real Patrimonio, che non solo minorauano il valore delle merci, e frutti del bestiame di detta Regia Dohana, mà anco fraudauano il deritto, sotto varij pretesti, e titoli d'immunità, & esentioni; conosciuta però dal detto Spettabile Regente la sustantia del fatto, fè che da detta Prouincia calassero al tauoliero della Puglia pecore 33296. & altro gran numero di bestiame grosso, quali animali contro la forma de gl'ordini, e banni antichi, soleuano li padroni di essi, metterli al pascolo dell'herbaggi di Baroni, & di altri particolari, precedenti li contratti di vendita di detti herbaggi, quali contratti, per vietare ogni disordine, furono con special ordine da detto Spettabile Regente declarati nulli, & inualidi, come da detti suoi ordini, perilche à sodisfattione di detti locati, à Nouembre di detto anno 1665. fù conchiusa vna locatione di pecore 1159270. & à preghieri di detti locati, e vantaggio della Regia Corte, furono concedute ad essi istessi locati tutte le locationi secondo la loro estima, fuor che le quattro difficile ad empirsi; E profettandosi tanto con le sue diligenze, e notitie, che quasi niun danno fè sentire à bestiame grosso, e minuto, à rispetto dell'altri anni, di modo che, importò solo l'esattione della Regia fida doc. 147513. 3. 2. auanzante alla fida del anno precedente in doc. 24644. 0. 1. che vnita la sudetta Regia fida con l'altri corpi, tutta la rendita di questa presente fiera 1666. & esattione, ascende alla summa di docati 165000. in circa.

Questo denaro esatto in breue tempo, con sodisfattione di locati, hà dipenduto dalla prudente dispositione di detto Ministro, il quale appieno informato di tutte le materie hà mantenuto il prezzo di tutte le merci, e della lana, & hà oprato, che prima delli 20. di Maggio con sicurtà sufficientissima della Regia Corte il bestiame di detta Regia Dohana se ne salisse alla montagna; senza il trattenimento del caldo della Puglia.

Era spina pungentissima nel cuore di detti locati l'esorbitante

sum-

me per prouifioni dell'anno 1642. viene gouernata à credenza dal mese di Settembre di ciaschedun'anno, che calano le pecore in Puglia per tutto il mese d'Aprile, che si fà il pagamento, tanto di fida, come di pane, scarpe, salario di garzoni, & altro, come dal sottoscritto bilancio dell'introito, & esito di essa.

Bilancio dell'vtile, e spesa, che dona vn migliaro de pecore in ciascuno anno.

IN primis, vn migliaro de pecore calate in Puglia ad Aprile, deduttone pecore diece per cento, quali sogliono morire, e perdersi in capocieco, che restano al caruso pecore 900. che à rubbij 8. di lana, che può dar per centenaro, sono rubbij 27. che à carlini ventisei solito comunemente vendersi il rubbio, sono ——— docati 144.——

Alla comune stagione ponno dare d'Allieui di Aijni numero 45. per centenaro, che per detto numero di pecore 900. saranno allieui numero 405. che à carlini quattro l'vno sottosopra alla fine d'Aprile frà primaticcie, vernariccie, e cordesche, sono ——— docati 182. 2. 5.

Con detta ragione si potriano mongere il mese di Maggio, e Giugno pecore 400. che à rotola quattro di cascio, e recotta per pecora, sono rotola 1600. che alla ragione di grana sette il rotolo, sono ——— docati 112.——

E perche à comune stagione l'Estate se ne moreno da cinque per cento, restariano per il capitale perore 850. che à rubbij 5. per cento di lana agostina, sono rubbij 42. che à raggione di carlini 22. solito comunemente vendersi, sono ——— docati 76. 2. 10.

De deritto della vendita delle pelle delle pecore morte di numero 130. dandosi l'altre di numero 20. in capocieco, che venduti à grana dodeci l'vno, sono —— doc. 15. 3. 0.

Per bascette numero 350. à grana doi l'vna, sono doc. 7. 0. 0.

E per quello si potesse ritrahere per carne morta, doc. 8. 0. 0.

Che in tutto sono di rendita ——— docati 545. 2. 15.

Il retroscritto numero de pecore mille paga per la Regia Fida scuti dodici venetiani, che sono —— docati 132.——

Per l'herba, che compra nel primo tempo al calare in Puglia, e trattenimento per strada insino al ritorno, paga ———————————— docati 26. ——

Per l'herba della montagna per l'Estate à docati sedeci per morra de pecore, e la morra s'intende di potere 370. che per detti capi di pecore 900. sono ———— docati 40. ——

Per garzoni, seù pastori cinque, che vogliono per detto migliaro de pecore à docati vinti l'anno per ciascuno, sono ———————————— docati 100. ——

Per il pane, che si dà à detti pastori alla ragione di vno tomolo, e mezo il mese di grano, che sono tomola 18. per ciascuno, che à carlini sei il tomolo come communemente è solito venderſi, sono ———— docati 54. 2. 10.

Per oglio, formagio, sale, carne salata, & altre minuzzarie, che corrono all'arte l'anno, sono ———— doc. 12. ——

Per le reti, pecola, corde, legnami, accetta, e caldara, & altre minuzzarie, altri ———————— docati 20. ——

Per lo Casciero, e Buttaro per li mesi quattro, che si fà lo formaggio, con le spese ———————— doc. 10. ——

Per lo fundaco, e stanza in Foggia ———— doc. 4. ——

Per la rata del migliaro al Gargaro con la spesa, doc. 5. ——

Per il sale tomola 14. che serue per le pecore l'Estate à grana 41. il tomolo, e per la conduttura altr'e tanto, doc. 11. 2. 8.

Per li Carosatori giornate vinte à tutte due le carose, à grana 20. il dì con le spese, sono ———— docati 4. ——

Per li pagamenti ordinarij, & estraordinarij, che si paga all'Vniuersità, ———————————— doc. 15. ——

Per interesse della perdita delle pecore morte, e perdute in capociecco, che non se ne dà raggione numero 150. nominate all'vtile à carlini cinque l'vna, perche si perde dal capitale, che restano numero 850., sono doc. 75. ——

Per l'interesse, che riceue dell'herba, che non si dà à sufficienza della Regia Corte, che è dibisogno dare in ... lista tre, e quattro pecore di più per vna, acciò si possa campare secondo la locatione si troua herbata, che sempre è il quarto della fida ordinaria, che sono —— doc. 33. ——

Che in tutto la spesa ascende à —— docati 541. 4. 18.

Si

Si paga ancora l'vtilità del pane dalle locationi soggette.
Si paga ancora il nuouo vsitato deritto per li passi a' Cauallari, e trasitura di locationi, & altri pagamenti non vsitati per prima.

Sono li Officiali, Ministri, & altri del Tribunale di detta Regia Dohana.

VNo Dohaniero dato per S. M. vita durante, con prouisione di docati 1000. in ciascheduń anno, & in defetto viene detto officio esercitato dalli Ministri della Regia Camera della Summaria, S. R. C., & Regio Collaterale.

Due Credenzieri, etiam dati per S. M. vita durante, vno con prouisione di docati 300. e altri docati. 200. l'anno.

Vno Casciero, seù Percettore, ac etiam dato per S. M. vita durante, con prouisione di docati 600. l'anno, officio medesimamente antico, come dalle Regie instruzzioni del Serenissimo Rè Alfonzo Primo.

Vn Libro Maggiore, medesimamente vita durante, con prouisione di docati 300 l'anno.

Vn Auditore, officio, che si dà dall'Eccell. del Regno per ogni tre anni, con prouisione di docati 300. l'anno.

Vn Secretario, con prouisione di docati 20. l'anno per causa del Rigistro.

Vno Portiero, con prouisione di docati 6. il mese.

Trenta Cauallari ordinarij, officio, ac etiam vita durante, con prouisione di docati 45. per ciascheduno di essi ogn'anno.

Vno Tenente, con altri Soldati 24. di campagna, con prouisione il detto Tenente di docati 10. & li Soldati docati 8. il mese per ciascheduno di essi.

Sei Algozzini ordinarij, con prouisione di docati 17. ½ l'anno per ciascheduno di essi.

D. Todeci Luigi Cesarani Clara.

Dohanieri, & altri Regij Ministri, che pro tempore hanno gouernato in detta Regia Dohana.

Adì

1447. FRancesco Montlober Dohaniero.
1459. Aloyse de Castellis Dohaniero.
1465. Gasparro di Castiglione. Dohaniero.
1480. Cola Caracciolo Dohaniero.
1494. Michele d'Afflitto Dohaniero.
1497. Lodouico d'Afflitto Dohaniero.
1508. Aniballe de Capua Dohaniero.
1541. Presidente Michel Geronimo Sanges.
1542. Ferrante de Sangro Dohaniero.
1555. Gio. Loyse de Sangro Dohaniero.
1566. D. Gio. Battista Hugeda Arciuescouo di Trani.
1574. Fabritio de Sangro Dohaniero.
1581. Alfonzo Caracciolo Dohaniero.
1588. Presidente Fornaro.
1590. Presidente Valcalcel.
1591. Presidente d'Aponte.
1592. Presidente Valcalcel.
1593. Marchese di Padula Dohaniero.
1594. Presidente Garastolo.
1595. Presidente Aldano.
1596. Presidente Montoia.
1597. Presidente Rapario.
1598. Presidente Sorgente.
1599. Presidente Aldano.
1600. Idem.
1601. Presidente Mastrillo.
1602. Presidente Montaluo.
1603. Ferrante Monsorio Dohaniero.
1604. Idem.
1605. Presidente Montaluo.
1606. Presidente de Vrso.
1607. Marchese di Corata Dohaniero.
1608. Presidente Saluzzo.
1609. Presidente Montaluo.
1610. Presidente de Vera.
1611. Presidente Montaluo.
1612. Duca di Vietri Dohaniero.
1613. Presidente de Vera.
1614. Presidente Erriques.
1615. Presidente Vrsino, & Montaluo.
1616. Presidente Vaes.
1617. Presidente Blanditio.
1618. Presidente de Franchis.
1619. Auuocato Fiscale della Marra.
1620. Idem, & Presidente Erriques.
1621. Idem Erriques.
1622. Presidente Battaglino.
1623. Presidente Casanata.

1624.

1624. Presidente Montaluo.
1625. D. Gioseppe Bernauda Dohaniero.
1626. Presidente Capece Galeota.
1627. Presidente della Marra.
1628. Presidente Corcione.
1629. Presidente Casanata.
1630. D. Gioseppe Bernauda Dohaniero, vsque all'anno 1637.
1638. D. Filippo Bernauda Dohaniero, & Duca di Caiuano.
1639. Gio. Battista della Chiera Dohaniero.
1640. Idem.
1641. Presidente Burgheda.
1642. Consigliero Moles.
1643. Giacomo Moneglia Dohaniero.
1644. Idem.
1645. Idem, & Regente Galeota.
1646. Camillo Castaneo Dohaniero, & Consiglier Moles.
1647. Presidente Vaes Conte de Mola.
1648. Regente Casanata.
1649. Regente Capecelatro.
1650. Idem.
1651. Idem.
1652. Consigliero Varais.
1653. Consigliero Vlloa, vsq; all'anno 1657.
1658. Presidente Carillo.
1659. Idem.
1660. Regente Vlloa.
1661. Consigliero Capobiãco, & Regente Carrillo, vsque al-l'anno 1665.
1665. Regente Nauarra.
1666. Idem.
1667. Regente Marchese de Centellas Luogotenente della Regia Camera.
1669. Presidente D. Gio. Geronimo de Filippis.
1672. Presidente D. Diego Vlloa.
1673. Presidente D. Emmanuel Aluerez Escalera.
1675. Presidente D. Nicolas Gascon.
1676. Presidente D. Diego Vlloa.
1678. Presidente D. Gio. Montoia.
1679. Consigliero D. Troiano Miroballo.
1681. Presidente D. Francesco Antonio Andreasso.
1682. Presidente D. Sebastiano Cotes.
1687. Presidente D. Ottauio Scondito.
1689. Presidente D. Adriano Lanzina Vlloa.
1691. Presidente D. Francesco Puga.
1694. Presidente D. Adriano Lanzina Vlloa.
1695. Presidente D. Andrea Guerriero y Torres.

DI-

DISCORSO

Del gouerno della Regia Dohana, e modo di fare la Locatione dell'Animali nelli herbaggi di essa.

Tiene S. M. in questo Regno per vso, e pascolo delli Animali di locati della Regia Dohana di Foggia tre sorte di herbaggi; vna che si dicono herbaggi ordinarij, altra herbaggi estraordinarij soliti, & altra herbaggi estraordinarij insoliti; Li herbaggi ordinarij, sono tutti nella Puglia, loco basso, e piano, di longhezza di miglia 70. e miglia 30. di larghezza, di capacità di carra 15641. versure 4. e tom. 1. secondo *Prospero Rendel. de Regis pasc. cap.* 15. circondato da monti, e circa mezzo giorno dal mare; è luoco molto fertile d'herba per il caldo, e detti herbaggi ordinarij sono di numero quarantatre, cioè vintitre, che si dicono locationi ordinarie, & altre, che si dicono locationi à parte, & aggionte. Le locationi ordinarie sono l'infrascritte.

1	Procina.	13	Feudo.
2	Lesena.	14	Gornito.
3	Arignano.	15	Valle Candella.
4	Sant'Andrea.	16	Salsola.
5	Casalnuouo.	17	Sangiuliano.
6	Candelaro.	18	Salpi.
7	Castiglione.	19	Trinità.
8	Tresanti.	20	Canosa.
9	Pont'Albanito.	21	Camarda.
10	Caue.	22	Andria.
11	Orta.	23	Cuardiola.
12	Ordona.		

Tutti detti herbaggi compassati di Territorio di capacità di carra 7947. e versure noue incirca, estimate di pec. 724191. alla raggione ciascheduno di essi di carra 10. & altri di carra 11. & altri

tri 12. & altri di carra 13. à migliaro di pecore, il carro è di capacità di versure vinti; la versura di tommola tre, lo tommolo di trapassi vinti, & vn terzo, seù la versura di trapassi sessanta in quattro, & il trapasso palmi sette; idem *Rendell. in tract. de Reg. pasc. forens. & aqu. cap.* 15.

Li herbaggi delle locationi à parte, & aggionte, sono l'infrascritti.

1 Santo Iacouo.	8 Fabrica.	14 S. Gio. in Fonte.
2 Lamaciprana.	9 Correagrande.	15 Quarto di S. Gio.
3 Fontanella.	10 Correapicciola.	16 Canne.
4 Versentino.	11 Siponto.	17 Gaudiano.
5 Farano.	12 Stornara.	18 Parasacco.
6 Santo Chirico.	13 Quarto delli Turri.	19 Aluano.
7 Santo Lorenzo.		20 Banca.

Tutti detti territorij di capacità di carra 1952. e ver. 9. è di estima di pecore 18470. alla raggione medesimamente ciascheduno di essi estimati di carra 10. altri di carra 11. altri 12. & altri di carra 13. à migliaro de pecore, dedottone dalli sudetti herbaggi, e locationi l'estima di Parite de pecore 2200. le pecore 3000. di Sant'Agata, lasciate per vso proprio, e le pecore 4000. del Serrone, herbaggio che si dispensa à parte all'Illustre Duca di Bouino; le pecore 3500. solite assignarsi per la Santissima Annunciata di Sulmone in vna delle Poste diuise della locatione di Tresanti, e le pecore 1447. dell'Abbatia di Vitulano, solite assignarsi alla locatione della Guardiola; tutte come poste à parte, che non vanno comprese in le sudette locationi ordinarie per esserno date à parte, e non concluse in dette partite di dette locationi. E per li sudetti herbaggi, e locationi ciaschedun'anno alli padroni di essi la Regia Corte ne paga docati 13574. 1. 12. $\frac{1}{3}$ come appare dal libro detto, Lista di carichi, che è in detta Regia Dohana.

Sono in li sudetti herbaggi, e locationi per ricouro delli sudetti animali, e loro pastori, e custodi di tempo di notte, e di mal tempo formate da 400. poste site à faccia di mezzo giorno, e guardate da Tramontana, con ripari di ferole, canne, e di altri legnami leggieri intessuti, con li pagliari detti Capomandra per detti pastori, e più, e diuersi spartimenti, detti, Iacci, per le pecore, acciò non si mescolano insieme, quali Iacci per l'antichità sono insaliditi dal solime delle pecore predette, che si mantengono in essi asciutti, e senza fango, per esserno ancora in luochi pendinosi doue non può far' fango

l'ac-

l'acqua, tenendosi vno di essi lacci, e spartimenti per le pecore figliate, e loro agnelli, quale si dicono primaticcie, nell'altro quelle, che figliano, nominate vernarecce, nell'altro quelle, che vengono à figliare dette cordesche, nell'altro le pecore sterpe, nell'altro li ciauarri mascoli, e castrati, nell'altro le capre, & aijni smammati, e l'altre vacue per mutare in tempo di bisogno; benche le dette pecore sterpe, montoni, fellati, e castrati sono soliti tenersi nelli Restori, e fuora delle locationi ordinarie, per esserno più atti à sopportare il freddo, si solino cacciare à pascere dette pecore ad alt'hora, & in tempo, che sarà asciutta la rosata dall'herba, la quale è nociua, e prima nel saldo nel quale ogni posta si ritroua nel mezzo con l'ordini, che per passi 250. dinanzi non si possa arare, e passi 150. per ogni lato, e dietro.

Le sudette locationi comodamente capeno la summa, e quantità de pecore nouecento mila, secondo l'estima sudetta; mà hora per ritrouarsi parte di quelle occupata per l'arrendimento della cultura, non sono di tanta capacità, e però l'auanzi dell'animali, che nō ponno locarsi in quelle, si portano, e locano in altr'herbaggi detti Restora, che sono li herbaggi estraordinarij soliti, nelli quali primieramēte vanno cōpresi li herbaggi, e defenze di Monteserico, che sono, v 3.

1 Castello da Capo.
2 Percopio.
3 Piana Cardona picciola.
4 Piana Cardona grande.
5 Pesco Lombardo.
6 Piraino.
7 Castello da piede.
8 Gumarda.
9 Santo Pietro in Vlmo.
10 Monte Coculo.
11 Andrisciana.
12 Cugno di Santo Lorenzo.
13 Cerasola picciola.
14 Cerasola grande.
15 Minerua.
16 Capradosso.
17 Coperchia.
18 Monte di Poto.
19 Solagni.
20 Serracimino.
21 Bosco di Santo Lorenzo.

Tutti detti herbaggi sono di Territorio di capacità di carra 697. e versure 10. e di estima de pecore 140424. e stimati ciascheduno di essi à carra doi, e versure, altri à carra tre, e carra cinque, sei, sette, & insino à carra otto à migliaro de pecore, e sono fuora della Puglia, circondate da diuerse Terre, e Città, e tengono nel mezzo vn Castello, con forno, molino, panettaria, & altre comodità per seruitio di locati, e di altre genti, & anco in ciascheduno di essi herbag-

baggi vi sono li Iazzi, e Poste, come alle sudette locationi ordinarie, con il nome ciascheduno di essi di Aniti.

Medesimamente li sottoscritti herbaggi sono Restori, & herbaggi estraordinarij soliti, nelle quali si locano gl'animali sopravanzanti alle locationi ordinarie, e sono, v3.

1 Ievara.
2 Schifara.
3 Motta della Regina.
4 Tertiveri.
5 Pezza di Santo Nicola.
6 Macinaro.
7 Arbore in Piano.
8 Scarauottolo.
9 Stingete.
10 Lampisciano.
11 Pantanella grande.
12 Giardino.
13 Defenza di Tresanti.
14 Riaccia.
15 Santo Leuci.
16 Lavoratorio di Salpi.
17 Mezana di detto Lavoratorio.
18 Lago di Salpi.

Tutti detti herbaggi di capacità di territorio di carra 618. è di estima di pecore 91730.

Sono altri herbaggi medesimamente estraordinarij soliti, delli quali non si sà la quantità delle carra di territorio di ciascheduno di essi, per nõ essersi potuto compassare per le fratte, & altri impedimẽti, che vi sono; e detti herbaggi anco si pigliano quando avanza il numero delli animali nelle sudette locationi, & herbaggi, e sono v3.

1 Demanio di S. Nicandro.
2 Demanio di Cagnano, e Carpino.
Defenza di Cagnano.
Defenza di Carpino.
3 Demanio d'Ischitella.
Isola di Varano.
Olivueto di S. Gio. Rotundo.
Montagna d'Arignano.
Defenza di Castelpagano.
4 Demanio, e Defenza di S. Leuci.
Parco di Meneruino.
Spinazzola, seù Murgia.
Bosco di R[illegible].
Terlizzi.
Grumo, e Turitto.
Amendola di Monte Melone.
Mittà di Meza Mesa.
Valle Castagna.
Perillo.
Santa Maria di Monte Melone.
Valle Cornuta.
Sterparo.
Lucito di Monte Melone.
Spin'Amaro.
Demanio di Venosa.
Lavoratorio del feudo di Versentino

Tutti detti herbaggi di estima de pecore 179260. e si dicono herbaggi senz'affitto per non esserci coltura in essi; e tanto per detti herbaggi estraordinarij soliti, quanto per l'herbaggi di Monte Scagliuso, di Palisciano, e Demanio di Castellaneta, che sono herbaggi

della locatione di Terra d'Otranto, la Regia Corte ne paga annui docati 9935. 2. 16. alli padroni di essi, come da detto libro di lista de carichi appare.

Sono obligati li locati di detta Regia Dohana per detti herbaggi pagare à S. M. il deritto della Regia fida, alla raggione di scuti dodeci Venetiani per ogni cento pecore, che di moneta di Regno sono docati tredeci, e vno tarì, che per ogni migliaro sono docati 132. solo alcuni locati di Piedimonte della locatione della Procina, pagano alla raggione di docati dieci, e mezzo per cento, & altri locati della Guardiola pagano alla raggione di scuti noue il cẽto, iusta le lettere della Regia Camera, date sotto li 26. di Marzo dell'anno 1556. e li locati di Barletta, quali pagano alla raggione di docati tre per cento per l'animali, che tengono in detta Città, e suoi herbaggi, li quali herbaggi, benche siano ordinarij, non sono posti con le sudette locationi per viuere gli animali, che pascolano in quelli transatti, come viuono li animali dell'Abbatia di Santo Lonardo della Matina, & altri, che sono transatti con la Regia Corte, e come anco viue la locatione di Terra d'Otranto.

Quando per l'accrescimento della detta Regia Dohana non bastassero li sudetti herbaggi estraordinarij soliti, che gl'animali aumentassero in grandissimo numero, può la detta Regia Dohana seruirsi delli herbaggi estraordinarij insoliti, come fù ordinato dall'anno 1551. per decreto particolare, fatto verbo in Collaterale, e confirmato nell'anno 1574. per il Cardinal Granuela, pigliandosi quelli per il numero de pecore, che differentemente si trouano scritti, e tassati in vn libro antico, intitulato, *Prezzo, & estima d'herbaggi estraordinarij insoliti.* Quali herbaggi per esserno di diuerse qualità, diuersamente vengono estimati, e dispensati à detti locati, cioè alcuni alla raggione di carra sei à migliaro de pecore, altri à carra sette, altri à carra otto, noue, e dieci, & insino à carra vndeci, secondo la qualità di ciascheduno di essi, pagandosi per ogni migliaro de pecore dal detto locato alla Regia Corte docati 32. per il deritto della dispensatione continuato così detto pagamento dall'anno 1581. dal qual'anno insino à poch'anni à dietro estra il pagamento predetto detti di doc. 32. si pagauano altri docati cento medesimamente per migliaro, per il deritto del padrone delli herbaggi predetti, quale deritto al presente stà leuato, concordandosi il locato con li detti padroni, e solo pagano il detto de-

rito

ritto della dispensatione alla detta Regia Corte delli sudetti docati 32.

Si soleno ponere in detti herbaggi estraordinarij insoliti, come nelli estraordinatij soliti le pecore sterpe, & altri animali più robusti, e forti, e nelle defenze di Monte Serico li castrati, e solo le pecore primaticcie, e prene, che si chiamano cordesche, & altri animali più teneri, e delicati, hanno soluto tenersi, come hora si tengono nelli herbaggi delle locationi ordinarie, per esserno herbaggi megliori, non solo delli sudetti estraordinarij soliti, & insoliti, mà di tutti l'herbaggi del Regno, e per tal causa vengono riserbati per il più forte tempo dell'Inuerno, guardati particolarmente dal dì di Sant'Angelo di Settembre di ciaschedun'anno, insino all'vltimo di Ottobre, e primo di Nouembre, tempo solito darsi la locatione, con ordini, che tutti gli animali trà detto tempo di Sant'Angelo, si habbiano à cacciare da detti herbaggi di dette locationi, e ritornarsene nelle loro mezzane, e montagne, benche da pochi anni in quà è stato solito concedersi dilatione à gl'animali aratorij di massari di campo, di poterno pascere in detti herbaggi per tutto l'otto di Ottobre di ciaschedun'anno, per la dilatione d'altretanto tempo, solita concedersi à detti locati dopò Sant'Angelo di Maggio; nel qual tempo detti herbaggi restano à beneficio delli padroni di essi, con l'attione di potere esiggere il deritto della fida, detta Statonica per tutto il sudetto tempo di Sant'Angelo di Settembre, come anco delli sudetti herbaggi estraordinarij soliti, quali dopò detto tempo si haueranno da tenere intatti senza farli dannificare, come anco delli herbaggi estraordinarij insoliti, per li quali è stile della detta Regia Dohana mandarsi dal mese di Giugno, e Luglio di ciaschedun'anno, vn'Algozino ordinario di detta Regia Dohana, per intimare, e notificare alli padroni di quelli, acciò dal detto dì di Sant'Angelo di Settembre auante, tengano quelli senza farli dannificare con animali d'altri, mà farli stare precipiti, & ad instanza di detta Regia Dohana, insino alli 15. di Nouembre, & in tempo, che sarà data la locatione generale.

Tiene anco la Regia Corte altri Territorij per riposi ordinarij, doue hauranno da calare, e riposare gl'animali di locati di detta Regia Dohana, quali non sono meno antichi della medesima Regia Dohana, e li principali sono tre, cioè Saccione herbaggio dichiarato di S. M. per il contenuto del fiume di Ciuitate, lotto il

Territorio di Monte Odorisio; la Montagna di Sant'Angelo; E le Murgie con altri herbaggi delle Pedementine, doue si riposano, e trattengono gli animali di detti locati, sino al dare della locatione.

Con prouidenza la Regia Corte per il tempo di secca, e di siccità, che per l'aumento grande de gl'animali, non potessero tutti quelli capere in detti herbaggi di Saccione, hà dato alcune Poste per riposo, continguo à detti herbaggi, che sono le Poste dell'Isca, di Greppe, Cerro, e Fagugno della locatione di Castiglione, quali sono nel Ponte di Ciuitate, e distante da detta locatione. Le Poste di Cammarata, Ficorella, Cisterna, e Simione della locatione di Casal nuouo, che sono d'intorno Torremaggiore, le Poste dell'Orto del Russo, Cantigliano, e Voiragni, della locatione di Candelaro, che sono accosto al Fiume di Fortore, e le Poste di Santo Pietro in Bagno, le Feuora, e lo Cantone della locatione di Tresanti, che sono vicino San Seuero, e medesimamente distante da detta locatione. Tutte dette Poste nel tempo del ripartimento, si ripartino nelle loro locationi, come si ripartino tutte l'altre Poste, che sono in dette locationi, non ostante, che si trouassero pascolate, aggiustandosi il tutto con l'estima, & impositione di quelle, che si fà nel tempo di detto ripartimento.

La giurisdittione di detta Regia Dohana, incomincia dall'istesso dì che incominciano à mouersi gli animali d'Apruzzo per calare in Puglia, come nella declaratione della riforma del cap. 28. dell'Illustre Cardinal Granuela, addutta per il *Regente Donat'Antonio de Marinis nell'osseruat. delle decis. di Reuert. in d. decis.* 526. e dura sin tanto, che li detti animali sono ritornati in Apruzzo. Che però il Dohaniero, ò Gouernatore di detta Regia Dohana, nel principio del mese di Agosto, deue fare emanare banno, che ciascheduno locato padrone di detti animali, loro genti, ministri, massari, e gargari, per tutto li 28. di Ottobre, & altro termine stabilito, venghi ad assignare, e dare in nota, e professare il vero, e reale numero di animali, che possiede, e scriuerli in testa delli veri, e proprij padroni da chi sono posseduti, e non di huomini incogniti, e falliti, così anco delli padroncelli, e che in modo alcuno debbiano passare per li passi, ò altri luoghi per venire in Puglia senza le debite passate, e tenere quelli nelli riposi assignati, e non in altre parti, iuxtà l'ordini Regi, e banni della Regia Camera.

Publicato detto banno tutti li sudetti locati, e loro genti deueno cala-

calare in Puglia, & in detta Regia Dohana à professare, & assignare il vero numero de pecore reali, che per ciascheduno di essi si posside, & in detta assignatione, e professatione di pecore il detto Dohaniero, e Credenzieri di detta Regia Dohana deueno stare con vigilanza, e procurare, che quella si facci con quella realtà, e puntualità, che si deue, acciò la Regia Corte non sia fraudata; essendo la detta assignatione, e professatione di pecore la basa dell'entrate, che il Patrimonio Reale tiene in questo Regno.

Fatta detta assignatione, e professatione di pecore dalli sudetti locati, e scritta in vn libretto, detto scarciafoglio, delli quali ne sono tre, vno del Dohaniero, e Gouernatore di detta Regia Dohana, e l'altri, e due delli due Credenzieri, e secondo detta professatione, e numero di pecore date in nota, & assignate, così se li deueno spedire le passate dirette alli Officiali, seù Cauallari; li quali prima di detta assignatione de pecore, e dopò delli 30. di Agosto di ciascheduń'anno si deueno ritrouare in Foggia per riceuere dal detto Dohaniero, e Gouernatore di detta Regia Dohana la prouista delli sottoscritti passi, per hauere da assistere in quelli di persona, secondo l'ordini di detta Regia Dohana fatti a' 5. di Maggio 1594. e li detti passi sono, Guglionisi, Ciuitate, Monte Negro, Torre della Gramegna, Ponterotto, Motta, Biccari, Candela, Melfi, Spinazzola, & altri per doue franca, e senza pagamento alcuno di deritti, hauerà da passare la detta Regia Dohana, locatione per locatione, sincome li spetta per andare nelli riposi; aspettando alli locati della Procina, Lesina, Arignano, Sant'Andrea, Candelaro, Pont'Albanito, e Caue il riposo della Montagna di Sant'Angelo, e di andare in quello non prima delli 25. di Settembre per li sudetti passi di Guglionisi, Ciuitate, e Torre della Gramegna, e passare con ogni prestezza per Santo Marco in Lamis, per doue se li deueno spedire le passate, quale mutatis mutandis sono della sottoscritta forma, v3.

Officiali di Dohana in Guglionisi, Ciuitate, e Torre della Gramegna lassate passare pecore mille di N. di N. date in nota questo present'anno sotto la Regia fida di questa Regia Dohana, acciò quelle possa condurle nella Montagna di Sant'Angelo, e là trattenerle insino à tanto se li darà la locatione, &c. La presente, &c. Foggia, &c.

E quando accascasse mai tempo è arbitrio del detto Dohaniero, e Gouernatore di detta Regia Dohana di concedere solo alli locati sudetti di Candelaro, Caue, & Arignano di potere passare con le

loro

loro pecore prene, e figliate tantum per il demanio di San Gio: Rotundo, & alli locati di Pont'Albanito, quando non calassero per tempo, e venissero assaltati da mal tempo di potere passare dalla Motta, e riposarsi insino alla locatione nel passo di Biccari, Demanio di Lucera, Troia, & Illicito

Alli locati d'Orta, Ordona, Feudo, Cornito, Vallecandella, Salpi, Trinità, Canosa, Andria, e Camarda, l'aspetta il riposo delle murgie, e di andare in quelle non prima del detto tempo delli 25. di Settembre per li detti passi di Ciuitate, Torre della Gramegna, Motta, Melfi, Spinazzola; e quando accascasse mal tempo, e poco prima di darsi la locatione, è arbitrario concedersi dal detto Dohaniero, ò Gouernatore di detta Regia Dohana il passo della Motta, Biccari, Illicito, & Ascoli per li demanij, e luoghi conuicini per doue se li spediscono le sudette passate, mutatis mutandis.

Alli locati di Casal nouo, Castiglione, e San Giuliano li spetta il Saccione per riposo senza potere passare il fiume Biferno per tutto li 15. di Ottobre, e le passate se li spediscono dirette all'officiale dal passo di Guglionisi, e da detto giorno possano passare detto fiume, e pascolare con li loro animali per insino, che vsciranno le liste, e che si darà la locatione, per la piana della Rina, Santo Martino, Guglionisi, e Serra Capriola, di modo che non passano Ciuitate, e se le spediscono le passate dirette al dett'officiale di Ciuitate con detta conditione, che non li facci passare. Et in caso di mal tempo, è arbitrario del detto Dohaniero di farli ascendere nelli Demanij di Lucera, & entrare in Puglia per li passi di Ciuitate, Ponterotto, e Torre della Gramegna per doue in detto caso se li spediscono le passate.

Quando li detti locati di San Giuliano della natione di Castello del Monte, non potranno pigliare la via di Melfi, e Spinazzola, che li fusse scomodo, li è concesso passare per li passi di Torre della Gramegna, Demanij di Lucera, Biccari, Alberona, Castelluccio, Troia, Orsara, Bouino, Illicito, Ascoli, Candela, e Demanij di Melfi, doue faranno il loro riposo, & haueranno da trattenersi per insino, che se li darà la locatione, e per andare per detti luoghi, e passi se li concede à loro instantia però, & à loro spese vn Commissario, che l'accompagni per non farli far danno alli Reggi Restori, & herbaggi delle locationi ordinarie, come per banno della Regia Camera, emanato a' 20. di Luglio dell'anno 1651. & al detto

to Commissario se li spedisce la commissione del modo stà rigistrata nelli rigistri di detta Regia Dohana.

Medesimamente si dà il Commisario alli locati del contato di Carapella della locatione d'Andria per andare dal Saccione alle murgie, acciò l'accompagni per li passi di Ciuitate, Ponterotto, Torre della Gramegna, Sterparone, Demanij di Lucera, Ponte delle Puttane, Foggia, Ponte di Ceruaro, Orta, Valle dello Pingho, Cirignola, Ponte di Canosa, e tratturo ordinario per le dette murgie.

Quando alli locati della Guardiola fusse accascato mal tempo, che non hauessero potuto andare alla montagna, e poco prima di darsi la locatione, è anco arbitrario al Dohaniero di concederli il Demanio di Castello nouo per riposo, e che possano passare per il passo di Ponterotto diretto à detto Demanio.

Alli locati della locatione di Tresanti se li dà il riposo à loro arbitrio, ò alla Montagna di Sant'Angelo, ò alle Murgie, per doue se le spediscono le passate.

Alli locati di Terra d'Otranto se li dà per riposo le Murgie, e se le spediscono le passate per Melfi, e Spinazzola dirette à dette Murgie non prima del detto tempo delli vinticinque di Settembre.

Spedite, che s'haueranno le dette passate li sudetti locati, non prima delli 15. di Settembre di ciascheduń anno, eccettuatene però in caso di mal tempo, sono tenuti fare incominciare à calare le loro massarie de pecore, & animali dalle montagne d'Apruzzo per li Regij Camini, e Tratturi Reali, quali sono fatti per la comodità del calare in Puglia, e salire in Apruzzo, tutti di trapassi sessanta di larghezza, liberi da vigne, ortali arbusti, giardini, seminati, defenze, e da ogn'altro impedimento, in virtù di decreto fato nell'anno 1549. in vna parte di essi del tenore seguente, v3.

Visti l'instruzzioni, banni, & ordini delli Serenissimi Rè di questo Regno, & signanter di Rè Ferrante Primo di felice memoria, della Regia Camera della Summaria, e della Regia Dohana visti li banni sopradetti à tratturi emanati, per lo Magnifico q. Antonio Baldaxino Presidente della Regia Camera della Summaria, e Commissario in la reintegratione della Regia Dohana, e visto lo decreto sopra li detti tratturi dato per l'Eccellente Signore Gio: di Figueroa Regente della Regia Cancellaria, & Commissario Generale, in la reintegratione di detta Dohana visto anco per oculare inspettione per vna parte di detti tratturi, è stato prouisto, sincome per lo presente decreto si prouede, & determina per l'Eccellente Francisco Reuertera

tera Regio Commissario, e Luogotenente della Regia Camera della Summaria, e per lo Magnifico Alfonzo Guerriero Presidente della Regia Camera, e Commissarij Generali deputati in la reintegratione della Dohana della mena delle pecore di Puglia per l'Ill. Signor Vicerè del Regno; che detti tratturi Reali sia ciascheduno di essi almeno di larghezza trapassi sessanta, li quali non si possano impedire, nè occupare, per desenze, Parchi, Chiusure, Mezane, per Orti, Vignali, e seminati, nè per qualsiuoglia altro impedimento; mà che detti tratturi restino liberi, accioche le pecore, & altri animali di detta Dohana possano passare comodamente per detti tratturi, e non venghino à patere per strettezza, nè le pecore, nè li allieui, e che quelli tratturi, che si trouassero occupati al presente per le sopradette cause, si debbiano scommettere, & aprire, demolire, & ridurli nel modo, che stauano al tempo del detto Serenissimo Rè Ferrante Primo, e che dette pecore, & animali di detta Regia Dohana possano dimorare, pernottare, & hauere suoi riposi, & restitti in li demanij delle terre doue sono detti tratturi per doi, tre, quattro dì, e quanto haueranno di bisogno, non entrando però nelle desenze fatte nel tempo del Serenissimo Rè Ferrante Primo, e che sia lecito al Magnifico Dohaniero delle pecore fare scommettere, & diroccare detti parchi, mezane, vigne, orti, ortali, desenze, e seminati, e così alli Cauallari di detta Reg. Dohana, & locati, attento magiormente la Regia Corte paga li passi, & herbaggi, & restitti à molti vtili Signori di dette terre, e lubchi hoc suum, &c. Franciscus Reuertertius M. Cl. & Commissarius Generalis. Dottor Guerrerius.

Il primo tratturo incominciando dall'Aquila, tirando per Picenza, Manuppello, Bucchianico, Pagliete, Lentella, Montagano Arina, Santo Martino, Guglionisi, & insino al detto riposo di Saccione, Benche al presente in detto tratturo vi sono fatti alcuni bracci per li quali viene disperso detto antico tratturo; e tirano detti bracci dell'Aquila, Poggio, Picenza, Santa Maria delli Sciantarelli doue vno di detti bracci parte, e tira per Ciuità Ritenga, Collepieno, Forcatagliata, Ponte Santo Clemente, Manuppello, Rocca di Montepiano, Versona, Castello nouo, Scafa della Tessa in Sangro, Aragno per li confini, passo di Pietrafracita, Cantrigno Montenigro, e Guglionisi, e l'altro tira da Santo Martino per Capestrano, Forca di penna, Olanda Scafa di Chieti, Bucchianico Lanciano, Scafa di Pagliete, Monte di Riso, Cupello, Santo Sango, Serramano, e Goglionisi dal detto tratturo, e bracci calano li Aquilani, li locati della Villa Siciliana, li Carapellotti, della Matrice, & altri.

Il secondo tratturo incomincia da Albi, Celano, e tira per la Roc-

ca di miezo, Popoli, Anuersa, Sulmone, Pettorano, Pacentro, Palena, Tarantola, Quatri, Gambatesa, Celenza Venifri, e Castelluccio; Benche al presente per hauere medesimamente detto tratturo più bracci, che parte ne tirano da Albi, Celano, Circhio, Colloarmelo, Montagna di Celano, Forca di caruso, Groiano grosso, Raiano Sulmone, Pacentro, Campo di Gioue, Montagna di Coccia, Palena, Colle delle macini, Torricella, Ponte di Santo Antonio, Bomba, Rocca Scalena, eseguita per Lentella, e l'altri ne tirano per Celano, Castello, Dahieri, Raiano, Sulmone, e lascia Rocca di miezo, e Popoli, & altri, anco detto tratturo viene disperso, e da detto tratturo, e bracci calano li locati del contato d'Albi, di Celano, li locati d'Ortona, & altri.

Il terzo tratturo incomincia del Pescoasserli, e tira per Alfidena Castello di Sangro, Seruia Cantalupo, Supino, Santo Marco, Crepacore, Orsara, Bouino, Illicito, & Ascoli, da doue vengono li locati del Pescoasserli, quelli del Pesco, quelli d'Opi, & altri locati.

Tutti li detti locati delle sudette locationi, sì nel calare, come nel salire, pōno pascere cō li loro animali nell'herbaggi demaniali trà il tempo di vno Sant'Angelo all'altro, e proroga di detto tempo, senza pagamento, nè impedimento alcuno, lasciandono li herbaggi feudali, & altri appatronati, nelli quali la Regia Corte non tiene ius alcuno.

Anticamente detti locati, e loro animali per detti tratturi, & herbaggi erano accompagnati dalli Officiali, e Cauallari di detta Regia Dohana, acciò non fussero stati trapazzati dalli Baroni, & altri, nell'ascendere nella locatione, come dal cap. 6. delli sudetti instruzzioni, e così custoditi entrauano nelli loro riposi trattenendosi fino al tempo della locatione, doue al presente si trattengono, senza potere entrare nelli herbaggi delle locationi sotto la pena contenta nelli Reggi Banni, che si dice della scomissione, quale pena di scomissione d'animali, benche sia arbitraria è solito esiggersi alla raggione di docati doi per ciascheduna morra di pecore, e la morra s'intende di pec. 250. & al più di pec. 300. docati dodici per ciascheduna morra di porci, quale morra hauerà da essere di porci 300. vno tarì per ciascheduna bacca, boue, giomēta, ò cauallo, e per ogni animale sommarrino vno carlino, estra li deritti, quali da pochi anni in qua, alcuna volta si è permesso, che fussero stati pagati alli Commissarij destinati per le sudette scomissioni, ascēdenti ad altr'e tanta

summa, non ostante, che li detti Commissarij al di più sono l'istessi Cauallari di detta Regia Dohana, alli quali per raggione non si douria deritto alcuno, per esserno prouisionati dalla Regia Corte.

Calati tutti gli animali dalle Montagne d'Apruzzo nelli sudetti loro riposi, dal detto Dohaniero, ò Gouernatore di detta Regia Dohana, e magnifici Credenzieri, si deue principiare à fare la locatione, per dare le liste nel primo del mese di Nouembre, ò al più per l'otto di detto mese, iusta il cap. 8. dell'ordini del Cardinal Granuela, e cap. 12. delli sudetti Reggi Instruzzioni, e benche anticamente si principiaua dalla locatione delli animali di Basilicata, quantunque quelli nõ fussero di Prouincia soggetta, come di quelli dell'a Prouincia di Principat'vltra, e delle due Calabrie, facendosi noto à tutti li soliti di dette Prouincie, quali volontariamente intendeuano fidarsi, che hauessero prodotti la nota delli herbaggi desiderati per li loro animali, e secondo detta nota quelli se li dispenzauano; al presente ritrouandosi detta Prouincia di Basilicata transatta per anni tre con la Regia Corte, il tutto, che più tosto li soliti di detta Prouincia intendeuano sottoponersi alla pena della controuentione, che fidare, iusta il solito li loro animali in detta Regia Dohana, e per tal causa non viene continuata detta locatione, nè l'altra delle sudette Prouincie non solite; mà solo con la locatione generale delli herbaggi della Puglia, viene continuata la locatione di Terra d'Otranto, quale si fà con li locati di detta locatione della natione di Cerrito, Santo Laurenzo, S. Laurenzello, e di altre Terre della Prouincia di Terra di Lauoro.

Viene continuata detta locatione di Terra d'Otranto non del modo del tempo antico, nel quale tempo li locati di detta locatione, calati in Foggia, ciascheduno di essi haueua d'accomodare la sua partita, tanto delle pecore reali, quale era necessaria, come quelle delle pecore in aere, quale era arbitraria ad assignarla, e quella accomodata, & assignata, come anco tutte l'altre partite di tutti gl'altri locati, vnitamente tutti di locati, haueuano da dare vna lista, seù nota dell'herbaggi, che desiderauano se li dispensasse, quale nota, e lista, vista dal Dohaniero, restaua à suo arbitrio, di dispensare tutti li herbaggi notati, ò parte di quelli, e conforme all'arbitrio, e determinatione di detto Dohaniero, li scriueua al libro, seù scarciafoglio di detta Regia Dohana; e perche sempre era maggiore il numero dell'assignatione delle pecore, di quello, che importaua la di-

spen-

ſpenſatione delli herbaggi per eguagliare l'herba alle pecore, ſi daua tanto herba in aere, che arriuaua, e giungeua al numero delle pecore aſſignate, e profeſſate, e quell'aere, dopoi aſſignata, e conſignata la liſta alli locati ſi ſparteua per es, & libram ad ogn'vno di eſſi la ſua parte pro rata de pecore, che haueuano profeſſate. Mà ſtante che hora, e dall'anno 1651. detta locatione ſi troua ſituata, e tranſatta con la Regia Corte per docati 6500. l'anno, ò vengono, ò nò li locati di eſſa à fare l'aſſignatione, e profeſſatione delli loro animali, pure ex officio ſi ſcriuono quelli nel detto ſcarciafoglio, del modo, che li trouano aſſignati, e ſcritti l'anno precedente, e ſi procede alla diſpenſatione delli herbaggi, & à farſi la locatione, quale ſi fà del modo, vz.

In primis, la Regia Corte dà alla detta locatione di Terra d'Otranto, quattro herbaggi poſſidibili, di capicità de pecore vinticinque mila, che ſono li ſeguenti.

Monte Scagliuſo, per pecore ———————— 5000.
Paliſciano, per pecore ———————— 4700.
Demanio di Caſtellaneta, pecore ———————— 7200.
Mezana delle vigni in ſcambio del demanio di motola, per pecore ———————— 8100.

ſono in tutto ———————— pec. 25000.

Dette pecore 25. m. la detta Reg. Corte li calcola alli locati di detta locatione alla raggione di doc. 132. come ad herbaggi poſſidibili, che fanno la ſumma di doc. 3300. che per giungere alli ſudetti doc. 6500. conforme ſono tranſatti detti locati, ci vogliono doc. 3200. li quali calculati per pecore in aere à doc. 31. ¼ il migliaro, conforme la diſpenſatione per hauerſeli da fare nel meſe di Maggio il nõ poſſeduto, quale pecore aere importano pec. 100000. che vnite con le pec. 25. m. reſtano in tutto pec. 125000. ripartite dette pec. 125000. per pecore reali di numero de pec. 5891. per potere fare la giuntione all'herba ſotto le dette pecore reali ſono venute pec. 1151. delle quali pec. 1151. ſe n'è formata la ſcala (come nel foglio ſeguente) e dopò ſi ſono moltiplicate per ogni partita, e di quello n'è venuto, ſi ſono agiunte ſotto il reale, dopoi gionte le pecore all'herba ſotto al reale, ſi ſono ſummate, che hanno fatto la ſumma de pecore 66909. che per ſapere lo che aere ſe li haurà da dare per reſtare il giuſto pagamento delli docati 6500, ſituati, e di ne-

neceſſario partire le pecore 100000. d'aere per le ſopradette pecore 66909. e delle pecore 80. che ne ricadeno farne la ſcala, come in detto fol. ſeguente, quale dinota quanto ricade à migliaro ſenza l'aere. Si fà anco la moltiplicatione delle pecore aerie inſieme, à docati 132. il migliaro, che viene docati 16500. ſi fà la moltiplicatione dell'aere à docati 80. il migliaro, conforme la proua di pecore 100000. che reſta, dedutto l'aaere, netto docati 6500. dedutto ancora dall'aere li docati 400. quali ſi fanno buono à detta locatione, e locati di eſſa in virtù di prouiſione, con dare la parte locato per locato, e ponere il tale locato pecore . . prezzo . . aere . . reſta . . come ſi dirà appreſſo alla locatione generale, vt in fol. che in tutto ſarà de pecore 125000. il prezzo 16500. dedottone l'aere che è 100000. reſta doc. 6500.

Scala di detta locatione di Terra d'Otranto per docati 1151.

1151 + 1151	1	1151
2302 + 1151	2	2302
3453 + 1151	3	3453
4604 + 1151	4	4604
5755 + 1151	5	5755
6906 + 1151	6	6906
8057 + 1151	7	8057
9208 + 1151	8	9208
10359	9	10359

Altra ſcala di locatione à docati 80.

80 + 80	1	80
160 + 80	2	160
240 + 80	3	240
320 + 80	4	320
400 + 80	5	400
480 + 80	6	480
560 + 80	7	560
640 + 80	8	640
720	9	720

Fatta detta locatione di Terra d'Otranto del modo ſudetto, è ſolito farſi la locatione generale, per la quale è neceſſario, che prima

ma si facci l'affitto delle terre, che haueranno da seruire per vso di coltura, tanto di saldo, quanto d'annecchiarico, e restoppie, e finito che sarà detto affitto, si deue fare la deduttione di quello del modo seguente, v3.

Si pigliano tutti li memoriali dati per l'affitti, ò nota delli affitti, che sono in quelli, e si summa quante carra di territorio sono affittate con lo di più, che stà occupato à coltura per l'affitto dell'anno passato, che dura quell'anno, e tutta quella quantità si và deducendo, locatione per locatione, dalla summa delle carra di territorio, che ciascheduna locatione sarà estimata, e vedere quante carra di territorio restano per vso, e pascolo di animali, & andare ponendo locatione per locatione, secondo quella quantità di territorio che resta, ponerci l'estima delle pecore, conforme stà ciascheduna locatione estimata, alla quantità di tante carra per migliaro, secondo la qualità del territorio di ciascheduna locatione, e si farà anco mentione di quello che importasse la quantità affittata per vso di coltura, estimandola all'istessa raggione dell'estima ordinaria di qualsiuoglia locatione; e ben vero, che in questa deduttione, & estima, si hà d'auertire, che quando restasse per vso di pascolo di animali alcuna quantità di territorio, che fusse stato coltiuato, e non fusse saldo, e la coltura non hauesse passato il decennio, l'estima di detta quantità di territorio coltiuato, hà da essere alla metà meno di quello che venirà estimato il territorio saldo. Exempli gratia, la locatione di Castiglione stà estimata dieci carra à migliaro de pecore, s'intende del territorio saldo, perche del territorio coltiuato ce ne vogliono carra vinti per ogni migliaro de pecore; così in tutte l'altre locationi, cōforme l'estima, che tengono, e locatione per locatione farne vna nota, cō ponere l'estima generale d'ogni locatione, quello che importa l'affitto, seù l'occupato à coltura, e quello che importa il remanente, che resta per vso, e pascolo di animali; e quando sarà ben fatta la deduttione haurà da battere tanto l'estima dell'affitto, quanto l'estima del remanente all'estima generale della locatione.

Si deue auertire, che siano scritte, e professate tutte le pecore reali conforme stanno notate nelli squarciafogli delle pecore in lista dell'anno precedente, e se quindeci di prima di farsi la locatione non fussero tutte scritte, si deueno riuedere molto bene, e quelle che mācano, conoscēdosi fraude, scriuerle ex officio nel squarciafo-

glio

glio nuouo delle pecore in lista, acciò la Regia Corte non resti interessata, se bene si deue fare diligenza di sapere quelle pecore, che non sono venute à professarsi, se forse li padroni l'hauessero vendute ad altri, ò se si possedessero da altri, ò fossero remaste nelli loro paesi, informandosi con diligenza dalli paesani, e compagni di quelli padroni di pecore, che non hanno professato, acciò si sappia il mancamento da doue procede, & agiustate, e scritte, che saranno tutte le dette pecore, conforme stauano l'anno precedente, si deueno chiamare tutti li locati, locatione per locatione, acciò vengano à vedere la lista delli herbaggi, che desiderano, se li dispensi in la loro locatione; acciò parendo dopoi dispensarli parte, ò tutti quelli herbaggi, che si dimandano, stia ad arbitrio, e volere del Dohaniero.

Si deue cauare dal libro delle dichiarationi di herbaggi vna lista, seù nota di tutti li sudetti herbaggi ordinarij, & estraordinarij soliti, & anco dell'estraordinarij insoliti, delli quali la Dohana si suole seruire per dispensare alli locati, e locationi, con il numero, & estima di ciascheduno herbaggio, conforme sarà estimato, ò sarà solito dispensarsi, e summare detti herbaggi quante pecore potranno importare detti herbaggi in tutto, e tutta detta summa de pecore s'hauerà da spartire per ciascheduna locatione, secondo la sua estima, che ogni vno di essa tiene; e per quella quantità de pecore, che li toccarà, se li potrà dispensare tant'herbaggi, che ascenderanno à detta summa poco più, ò meno, secondo si potranno agiustare l'herbaggi, che se li dispensano, e questa spartenza, e diuisione si fà del modo sottoscritto.

Si piglia la summa dell'estima di tutte le locationi, che resteranno, dedutto la coltura, e per quello numero di pecore di detta estima s'hà da spartire tutto il numero di pecore, che importarãno tutti li sopradetti herbaggi ordinarij, & estraordinarij soliti, & insoliti, per vedere quante pecore ne viene à migliaro de pecore d'estima, e dopò per quello numero di pecore, che sarà restato l'estima di ciascheduna locatione, dedutto la coltura, e tant'herba se l'hauerà da dispensare, quante pecore toccarãno in detta moltiplicatione. Exempli gratia, l'estima generale di tutte le locationi, dedutto la coltura, seù pieno, sarà de pecore 656774. l'estima delli herbaggi ordinarij, & estraordinarij soliti, & insoliti, sarà de pecore 41626. si hanno da dispartire dette pec. 41626. per detto numero de peco-

re 656774. e veneria à migliaro pecore 6252. Dopoi la locatione della Procina resterà in estima, dedutto la coltura, de pec. 16926. s'hauerà da multiplicare dette pecore 16926. per le sudette pecore 6252. che li veneria à toccare di detti herbaggi ordinarij, estraordinarij soliti, & insoliti alla detta locatione della Procina, per lo sudetto numero di pecore 16926. pecore 10582. e così si potrà fare di tutte l'altre locationi, e conforme al numero, che à ciascheduno toccarà, andarle assignando, e dispensando tant'herbaggi sudetti, che assorbiscono detto numero più, e meno, conforme si è detto di sopra.

Fatta la dispensatione delli sopradetti herbaggi, che sarà, quanto d'herba possibile se li può dare, quando si vorrà serrare, e restringere la locatione, s'hauerà da summare tutta la quantità delli animali, che fino à quell'hora saranno professati, e ritrouandosi giusti, si procederà ad egualare le pecore, e l'herba, locatione per locatione, come di sotto, per fare le liste, senza assignamento d'herba in aere, come si è proceduto in dett'anno 1661. E ritrouandosi più di quello numero, che potesse importare, tanto l'estima di ciascheduna locatione, dedutto la coltura, quanto l'herba, che se li sarà dispensata delli sopradetti herbaggi ordinarij, & estraordinarij soliti, & insoliti; all'hora s'hauerà da dedurre da tutta la summa delle pecore professate la quantità delle pecore, che importaranno tanto dell'estima sopradetta, quanto delle dispensationi di detti herbaggi, e lo di più, che auanza, spartirlo per il numero delle pecore, che sarà estimata tutta la locatione, dedutto la coltura, per vedere quanto viene à migliaro de pecore l'estima, conforme si è detto, nel spartire dell'herba possidibile, e per quel numero di pecore, che riuscirà per ogni migliaro de pecore di estima, multiplicare dopò particolarmente per ogni locatione per la quantità, che resterà l'estima sua, dedutto la coltura, e per quello, che riuscirà la moltiplicatione, se l'hà da assignare tant'herba in aere, e si dice per empire, e se l'assegna la tale defenza per pecore tante, che sarà giusto il numero, che li toccarà, e non più, che così venirà ad agiustarsi, che conforme al numero delle pecore, che sarà estimata ciascheна locatione, se li dispensarà tant'herba possidibile, quanta impossidibile.

Fatto detto spartimento di dett'herba in aere, vna con l'herba possidibile, come si è detto; Perche à molte locationi se li sarà assigna-

gna-

gnata herba tanto possidibile, quanta impossidibile, secondo quello li toccarà per la moltiplicatione fatta di sua estima, & in effetto in detta locatione dalli locati di essa non saranno state assignate tante pecore,& all'incontro ad altre locationi conforme la sua estima, li sarà toccata herba tanto possidibile, quanto impossidibile, che non bastarà al numero delle pecore assignate in essa, per equalare, che ogni locatione tenghi tante pecore, quant'herba se l'assegna, s'è trouato il Cacciare, e Ricacciare, che quella locatione, la quale hauerà più herba, che pecore assignate, riceuerà da altre locationi, che haueranno più pecore, che herba, tanto numero de pecore, che venghi ad esorbire tutta l'herba che l'auanza; All'incontro quelle pecore, che non capeno nella locatione propria haueranno herba in altra locatione, che li souerchierà; e di questo modo si veneranno ad agiustare,che ogni locatione haurà tant'herba quante pecore, senza che vi sia vna pecora di differenza; & agiustato il tutto si fanno le liste, cioè in vn foglio di carta si nota ciascheduna delle sudette vintitre locationi con la sua estima, & herbaggi compresi in essa, dalla quale estima primieramente se ne deduce l'arato, e mezzana, che quell'anno si ritroua in la detta locatione, secondariamente sotto di detta stima si nota la locatione aggionta, che si dà à detta locatione vna con la sua estima, e dedutione dell'arato, e mezzana (in quella locatione però, che entra la detta locatione aggionta) terzo si notano li herbaggi, che si dispensano à detta locatione, quarto si nota l'herba in aere pro rata di estima (quando però ci è l'aere,e si dice per empire la tale defenza, quinto si nota la locatione doue và per caccito, e lo numero delle pecore, che caccia, se però caccia, e si riceue, si nota la locatione da chi riceue, e lo numero delle pecore, che riceue; & vltimo si notano li nomi, cognomi, e patria delli locati della detta locatione, e numero de pecore, che ciascheduno di essi locati tiene assignato, e scritto à libro, tanto de pecore reali, come in herba.

Si auerte per maggiore intelligenza di formare le sudette liste, che nella locatione della Procina, sono etiam compresi li herbaggi di Santo Gio. in Piano, e di Rodisano, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione non entra la locatione aggionta, mà assolutamente è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Santo Leuci, Percopiò, Amendola di Monte Melone, e Demanio di Santo Nicandro.

Nel-

Nella locatione di Lesena non sono compresi altri herbaggi d'altri nomi, eccetto che quelli dell'istessa locatione; nè in detta locatione entra la locatione aggionta, mà assolutamente è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Santo Leuci, Percoio, Macinato, e demanio di Santo Nicandro.

Nella locatione d'Arignano sono compresi li herbaggi di Castello Pagano, Santo Antonino, Valle di Stignano, Mezana di Villanoua, e parte del Demanio di San Seuero; come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggionta di Santo Chirico con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Santo Leuci, Cugno di Santo Lorenzo, Minerua, Solagni, Sterparo, Defenza di Castello Pagano, Montagna d'Arignano, e Demanio di Santo Nicandro.

Nella locatione di Sant'Andrea sono cōpresi li herbaggi di Santa Iusta, Casa Lorda, e parte del Demanio di San Seuero, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione non entra la locatione aggionta, mà solo è solito dispēsarseli li sottoscritti herbaggi della Motta della Regina, Andrisciana, e Demanio di S. Nicādro.

Nella locatione di Casalnouo sono compresi li herbaggi di Santo Ricciardo, e le tre Poste del Dohaniero di San Seuero, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggionta di Lamaciprano con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Castello da Capo, Montecoculo, Motta della Regina, Santa Maria di Monte Melone, e Demanio di Santo Nicandro.

Nella locatione di Candelaro vi sono compresi tutti li herbaggi di detta locatione da quà, e da là dell'acqua; li herbaggi di Fazzulo, Santatecchia, Fontana Rosa, Santo Lorenzo, Posta delle Moscie, Vesti come è solito, Matinata, Matinatella, Dragonara, Cantigliano incluso la Posta dell'Orto dello Russo, e Valle di Mastro Sanni, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggionta di Farano con la sua estima, & herbaggi, che sono Virginolo, Poste delle Stincete, e Mezanili; & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Serracimino, Piraino, Sterparo, Cerasola grande, Isola di Varano, Demanio di Cagnano, e Carpino, Defenza di Cagnano, Defenza di Carpino, e Demanio d'Ischitella.

Nella locatione di Castiglione sono cōpresi li herbaggi di lo Palazzo, Pietrafitta, la mezana di Pietrafitta, che fù di Paulo de Tur-

ris, Santa Tecchia, la Matina di Mezo, le Pezze solite vicino Foggia, Demanio di Ficoreta, lo pascolo dello guardato di Ciuitate, sotto la via, Palmora grande, Palmora picciola, Visciglito, e Scomesso di Santo Paulo, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entrano le locationi aggionte di Santo Iacouo con la sua estima, & herbaggi della Motta di Santo Nicola, e la Mezana risciacata al Molino; Fontanelle con la sua estima, e Versentino con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Santo Pietro in Vlmo, Andrisciana, Serracimino, Cerasola picciola, Locito di Monte Melone, Monte di Poto, e Lauoratorio del Feudo di Versentino.

Nella locatione di Tresanti sono compresi li herbaggi delle Feure di Foggia, Santo Pietro in Bagno, e la Donna di Panni, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entrano le locationi aggionte di Correia grande con la sua estima, & herbaggio del Demanio di Santo Spirito, e Correa picciola con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Pianacardone grande, Defenza di Tresanti, Bosco di Ruuo, e Valle Castagna.

Nella locatione di Pont'Albanito sono compresi li herbaggi di Castelluccio delli Sauri, e la Posta della Contessa, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggionta di Santo Lorenzo con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi del Bosco di Ruuo, e Pezza di Santo Nicola.

Nella locatione delle Caue sono compresi li herbaggi del Demanio di Santo Giouanni Rotundo, e Campolato, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggionta di Sipanto con la sua estima, & herbaggio della Posta della Contessa di Troia, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi della Gumarda, Scarauottolo, Oliueto di Santo Gio. Rotundo, e Valle Castagna.

Nella locatione d'Orta sono compresi li herbaggi di Illicito, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggionta del Quarto di San Giouanni con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Castello da capo, Perillo, Stincete, Bosco di Ruuo, e Piancardona grande.

Nella locatione d'Ordona sono compresi li herbaggi del Demanio di Santo Spirito, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in det-

detta locatione entra la locatione aggionta della Stornara con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Castello da piede, Stincete, Bosco di Ruuo, e Spin'amaro.

Nella locatione del Feudo sono compresi li herbaggi della Correa di Candela, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggionta della Fabrica, & Incoronata con la sua estima, & è solito dispensarseli li herbaggi di Piana Cardona Picciola, Macinato, Stincete, e Bosco di Ruuo.

Nella locatione di Cornito sono compresi li herbaggi di tutte le pezze solite, incluso la Posta di Lagnano da piede, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggionta di San Giouanni in Fonte con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Gumbarda, Scarauottolo, Riaccia, e Bosco di Ruuo.

Nella locatione di Vallecandella sono compresi li herbaggi tutti come è solito, e li herbaggi di Fontana Fura, Saluetre, Canestriello grande, Monterociolo, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entrano le locationi aggionte del Quarto delle Turri della Cirignola, & Aluano, con la loro estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Capradosso, Bosco di S. Lorenzo, Lampisciano, Casalini, Bosco di Ruuo, e Valle Cornuta.

Nella locatione di Salsola sono compresi li herbaggi di Valle Morana, con la Posta, che sole hauere in Saluetre, incluso le Cammarelle, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggionta di Barca con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Castello da Capo, e Demanio di Venosa.

Nella locatione di S. Giuliano sono compresi tutti li herbaggi come è solito, & in detta locatione entra la locatione aggionta di Parasacco con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Castello da capo, Arbor'in piano, Lampisciano, e Demanio di Venosa.

Nella locatione di Salpi non vi sono compresi altri herbaggi d'altri nomi, eccetto che quelli dell'istessa locatione, nè in detta locatione entra la locatione aggionta, mà solamente è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Giardino della Trinità, Lauoratorio di Salpi, Mezana di detto Lauoratorio, Lago di Salpi, Grumo, e Turitto.

Nella locatione della Trinità sono compresi li herbaggi di Santo Cassano, Puzzo Culmo, e lo Quarto di Santo Marco della Cirignola, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggionta di Canne con la sua estima, & herbaggi delle Puzzelle, Sant'Andrea, Santa Maria del petto, e Valle di Maltempo, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Coperchia, Giardino, Demanio, e Defenza di Santo Leuci, Spinazzola, seù Murgetta, e Bosco di Ruuo.

Nella locatione di Canosa sono compresi li herbaggi di Pantanella, lo Locone da quà, e da là dell'acqua, Demanio di Meneruino, & il Bosco da Capo, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggionta di Gaudiano con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Monte di Poto, Piraino, Bosco di Santo Lorenzo, Pantanella grande, Parco di Meneruino, Metà di Mezamesa, e Bosco di Ruuo.

Nella locatione della Camarda non sono compresi altri herbaggi d'altri nomi, eccetto che quelli dell'istessa locatione, nè in detta locatione entra la locatione aggionta, mà solamente è solito dispensarseli li herbaggi di Arbor'in piano.

Nella locatione d'Andria sono compresi li herbaggi del Bosco d'Andria, Bosco di Spirito, Moritano, Tufarella, Calcagnano, Lama di Carro, le Puzzelle delle Morticcie, Torre di Bocca, Santo Dominico, Bisceglia, e la Defenza di Castello del Monte, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione non entra la locatione aggionta, mà solamente è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Pantanella grande, Piraino, Bosco di Ruuo, Terlizzi, e Spin'amaro.

Nella locatione della Guardiola sono compresi li herbaggi della Sculcula, Fiorentino sotto, e sopra la via, Castelluccio, e la Pietra Monte Coruino, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione non entra la locatione aggionta, mà solamente è solito di dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Pesco Lombado, Castello da Piede, Ieuara, Motta della Regina, Tertiueri, Santo Leuci, Perillo, e Santa Maria di Monte Melone.

Fatte le liste del modo sudetto, si consegnano alli locati, locatione per locatione, alli quali anco si dà il Commissario per ripartire, quale Commissario, primieramente locatione per locatione haurà da fare congregare tutti li locati di quella locatione, che ha-

haurà da ripartire, con farli chiamare da vno bannitore, e congregati, che saranno tutti detti locati dall'istessi farà fare l'impositione delle Poste, quale sono in detta locatione, ponendono in ciascheduna Posta tante pecore reali, quanto può valutarsi, del modo che giustamente tutte le pecore di detta locatione vengono ripartite per tutte le Poste di detta locatione, & anco far fare alcuni capitoli soliti farsi tangenti à beneficio di detta locatione, e la lista delle spese da farsi per detta locatione, e dopò incominciare à ripartire senza parlare à fauore, nè contra d'alcuno locato, mà solo assistere per vietare li errori, che li poueri non siano grauati iusta l'ordini delli sudetti Reggi Instruzzioni, come in capitolo 40. è fatto il detto ripartimento quello consegnarà al Magnifico Secretario, & in banca di detta Regia Dohana lasciãdo il modo come si faceua in tempo della situatione, che vniti li locati per ripartire, primieramente si faceua da essi vna nota di tutte le pecore, che stauano in detta locatione notate delli Padroni incogniti, e quella si portaua al Gouernatore di detta Regia Dohana, dal quale si procuraua la vendita dell'herba spettante à dette pecore incognite alla più maggior summa, e prezzo che poteua; e venduta dett'herba si procedeua à ripartire da detto Commissario, e restaua il peso à detto Gouernatore, e Magnifici Credenzieri di fare certificatoria al Magnifico Percettore di detta Regia Dohana del prezzo della vendita di dett'herba di dette pecore incognite di tutte le locationi, e da chi era stata comprata per potere esiggere, contropone, e far buono alla raggione della vendita fatta.

PRAT-

PRATTICA

Del retroscritto Discorso, e come si deue fare la locatione generale.

IN primis si deue summare la deduttione di tutti l'affitti delle terre salde, che restano à continuare in quell'anno, verbigratia, nella locatione della Procina vi sono li seguēti affitti.

Restoppie di primi affitti ———— carra 15. vers. 6.

Reaffitti di essi.

Tale di tale, affitto carra —— vers. 3. —— c. 01 vers. 3. $\frac{3}{4}$

Resta ———— carra 15. vers. 3. —— c. 7. vers. 11. $\frac{1}{4}$

Deduttione carra 15. vers. 6. —— c. 7. vers. 15.

Quale versure 3. dedutti dalli primi affitti, cioè dalle carra 15. e versure 6. e quello, che resta, la metà si hà da ponere sotto l'affitto, con la rata della mezana, e dopò si summa, e quello si pone per deduttione, come di sopra.

Si nota ancora, che la metà delle carra 15. e vers. 3. che restano d'affitti, e dopò si portano per deduttione, vengono del modo seguente.

Nel primo, che s'incominciorno à rompere le tere in detta locatione della Procina non se ne rompì più, che carra 15. e versure 6. di dette terre, e l'altro saldo è remasto per vso, e pascolo delle pecore, che però per ogni affitto, che per ogn'anno si fà, si deduce da detto primo affitto, e di quello, che resta se ne porta la metà per deduttione, come di sopra, per causa che quello, che resta è restoppia, e non saldo vergine, quale recade à beneficio del locato à carra 20. à migliaro si la locatione viene stimata à carra dieci, & si è stimata à carra 12. viene 24. & si è à carra 13. viene carra 26.

Fatta la deduttione sudetta di terre salde, viene la tariffa della deduttione generale del modo seguente, v3.

Procina à carra 13. à migliaro, pecore 19211. carra 7. vers. 15. che conforme lo stile vengono pecore 597. che dedutte dalle pecore 19211. restano pecore 18614. e si fà per la regola del trè,

cioè

cioè le carra 13. mi dà vn migliaro de pecore, per la quale raggione si dispenza, che mi daranno le carra 7. e versure 15. ò più, ò meno che si trouano affittate in ciaschedun'anno.

Dell'istesso modo siegue à quelle locationi, che sono, si à car. 11. come à carra 12. come dire se carra 11. ò 12. mi dà vno migliaro de pecore che mi daranno le carra, che appareno affittate di nuouo in quell'anno.

Vengono dopò l'herbaggi di Monte Serico, come Castello da da Capo d'Aniti 5. di carra 36. ½ à carra 3. e versure 18. che conforme la sopradetta regola del trè, si dirà se le carra 3. e versure 18. mi danno pecore mille, che mi daranno le carra 8. e versure 9. più, ò meno, che vi si trouassero d'affitto, e quella summa, che ne ricade per la multiplica di detta regola del trè, viene ad importare la summa della quale si forma la deduttione. E così consecutiuamente per tutti l'altri herbaggi di Monte Serico, come la Minerua, & all'altri che vanno notati nella tariffa della deduttione.

Si farà appresso il libretto della locatione, cioè di tutta l'estima, & ristori di tutte le locationi, ponendo in primis in vna facciata l'estima di tutta la Puglia, per vedere si batte con la tariffa, nell'altra facciata ponere l'estima con li restori, per vedere si batte con tutta la tariffa, & aggiustata tutta l'estima, che vada d'accordo con detta tariffa si haurà da vedere, quanto viene l'erba, la quale si calcolarà à raggione di docati 132. il migliaro; e perche in detta estima, ci và la locatione della Guardiola conforme alcuni anni per pecore 82843. ò più, ò meno, per le quali si paga à raggione di doc. 90. il migliaro, e per egualare la fida à raggione di detti docati 132. à migliaro conforme l'altre si li dà più herba quanta cape per egualare, che venga il migliaro alla detta raggione di docati 132. quale agumento suole importare pecore 11652. e si summa con l'istessa estima, e calcolo similmente à detta raggione di docati 132. il migliaro.

Finito il libretto della locatione, cioè che sia posta la tauola del l'estima, e del possidibile, si pigliano le pecore reali di Piedimonte in vna facciata del detto libretto, mà prima ripartito il possidibile per tutte le pecore reali, che darà conforme suole pecore 1960. à migliaro, e per detto numero multiplicare le dette pecore reali di Piedimonte, che vnendo dopò la detta multiplicatione con detto reale di Piedimonte, quelle si calcolaranno à doc. 105. il migliaro.

Dopò

Dopò si piglia il possidibile della Guardiola, vnà con lagumento, e si calcola à docati 90. il migliaro, & il remanente à docati 132. come di sopra; quale multiplicatione vnite insieme fanno la summa di tutto il denaro, che importa il possidibile di sopra, di docati 142243. 1. 4.

Quando che si viuesse per via di transatione, e che il denaro promesso fusse di maggior summa delli sudetti docati 142243. 1. 4. & insino alla summa di docati 192000. e che per giungere al numero del denaro promesso fusse necessario darsi tanto aere, si potrà fare del modo sottoscritto, v3.

Dare ogni 30000. docati vno milione de pecore in aere, che conforme suole venire d'aere pecore 1410000. più, ò meno, quali ripartiti, come di sopra per pecore 110554. di possidibile, viene pecore 1275. à migliaro, che multiplicato per la loro parte, tanto delle pecore di Piedimonte, quanto della Guardiola, & Apruzzo, ne viene lo spradetto numero delle pecore, che calcolate per le sopradette raggioni, cioè Apruzzo à docati 30. e Piedimonte à docati 23. 4. 6. ½ e Guardiola à docati 202. 5. ½ ne viene la summa di altri docati 41181. 2. 10. caso che tanto di più fusse il numero promesso; & essendo maggiore si può regolare del modo sudetto.

Per fare la giuntione dell'herba al reale, si pigliarà il numero delle pecore aerie, che sono pecore 1410000. e dopò tutto il possidibile, che sono pecore 1105524. & vnirli, che faranno la summa de pecore 2515524. e da detta summa dedurne le pecore reali, che sono pecore 564000. ne restano pecore 1951524. quali dopò ripartito per detto numero de pecore reali 564000. quello ne ricade come di sopra, che sono pecore 3460. à migliaro, se ne fà la tariffa conforme al solito.

Per ripartire l'aere, e dare ad ogni locatione la sua parte, cioè doue dice per empire si piglia il numero de pecore aerie, che sono pecore 1410000. e si riparte per il numero de pecore 722233. dell'estima solo, e di quello ne viene si multiplica la detta estima, locatione per locatione, che si darà il sopradetto numero de pecore 1410000. e si pone al scarciafoglietto: E dopò si piglia il numero delle pecore aerie, e si pone in vno foglio di carta, & all'incontro si pone tutto il numero delle pecore reali, & herba, locatione per locatione, e così si conoscerà chi locatione caccia, e chi riceue, cioè chi locatione haurà più pecore, che herba cacciarà, e

quel-

quella, che haurà più herba, che pecore riceuerà.

Ripartimento solito farsi dal retroscritto aere, e prezzo delli herbaggi estraordinarij insoliti impossidibili, cioè non soliti à possedersi, parte per seruirno per vso di animali proprij delli padroni di essi, e parte per vso di coltura, soliti dispensarsi in alcuni anni, e di farsi buono il detto prezzo alli locati, in virtù d'ordine della Regia Camera dato nell'anno 1596. all'infrascritta raggione, cioè alli locati di Piedimonte à ducati 81. 13. ⅔ il migliaro, alli locati della Guardiola à ducati 69. 2. 14. alli locati di tutte l'altre locationi à ducati 102. il migliaro, e farseli anco buono il caccito della Guardiola solito hauere all'infrascritta raggione, cioè alli locati della generalità dedutto Piedimonte alla raggione di duc. 42. il migliaro, & alli detti locati di Piedimonte della locatione della Procina à ducati 15. il migliaro, con il ripartimento delli ducati 1168. 8. ritrouati souerchi per raggione de pecore professate in tanta quantità di denari all'aere pro rata.

Procina.

	Defenza dell'Vniuersità		pecore 41640.
	Guardiola	pecore 3200.	pecore 1785.
Caccia in	Lesena	pecore 6000.	pecore 3650.
	Casalnouo	pecore 6070.	pecore 3761.
			pecore 50836.

Delle quali pecore 50836. dedottone le pec. 1785. della Guardiola, che vanno à differente prezzo, restano pecore 49051. delle quali ne competeno alli locati di Piedimonte per le pec. 31750. pec. 18309. quale calcolate à duc. 81. 13. ⅔ importano —— duc. 1485.2.13.

E per la rata delle pec. 1785. della Guardiola, li competeno pec. 667. che calcolate alla raggione di duc. 69.2.14. importano duc. 46. 2. 1. li quali vniti, sono —— duc. 1531.4.14.

E per la rata delle pecore 3200. di Caccito in la Guardiola, li competeno pecore 1195. che calcolate à ducati 15. il migliaro, importano ducati 17. 4. 12. che sono in tutto —— duc. 1549.4. 3.

E per la rata delli duc. 1168. 8. li spettano -- duc. 13.1.11.

duc. 1563.0.14.

Quali duc. 1563. o. 14. ripartiti frà eſſi locati, viene à migliaro duc. 49. 1. 3. ———

Le reſtante pecore 30742. competeno ad eſſa locatione per li locati d'Apruzzo per le pec. 53310. profeſſate, che calcolate à duc. 102. il migliaro, importano – duc. 3135.3.8.

E per la rata delle pecore 1785. della Guardiola, le competeno per le pecore 1118. che calcolate alla raggione di duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano ---- duc. 77.3.15.

E per la rata delle pecore 3200. del Caccito della Guardiola ne li competeno pecore 2005. che calcolate alla raggione di duc. 42. il migliaro, importano - duc. 48. 1. 1.

3297. 3. 4.

E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li ſpettano - duc. 22.1.16.

Quali duc. 3320. ripartiti frà eſſi locati ——duc. 3320.0. 0. viene à migliaro ———— duc 62. 1. 7.

Leſena.

Defenza di Chieuti Vecchio ———————— pecore 28777.

Riceue dalla Procina ———— pecore 6000.———— pecore 3650.

Trinità ———— pecore 7456.———— pecore 4535.

Salpi ————--- pecore 17505. ———-- pecore 10650.

E le reſtante pecore 9942. competeno ad eſſa locatione per le pec. 16340. che calcolate alla raggione di ducati 102. il migliaro, importano ———— duc. 1014.0.8.

E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li ſpettano -- duc. 6. 4. 5.

duc. 1020. 4. 13.

Quali ripartiti frà eſſi locati, viene à migliaro ———————— duc. 62. 2. 8.

Arignano.

Selua del Conte ———————————— pecore 104729.

Pont'Albanito - pecore 8633. ———-——— pecore 5260.

Riceue dalle Caue ———— pecore 6159. ———-——pecore 3753.

Feudo ———.... pecore 5408. ————--- pecore 3295.

Salpi ———— pecore 92876. ———-——pecore 56629.

E le reſtante pecore 35812. competeno ad eſſa locatione per le pec. 58760. che calcolate à duc. 102.

il migliaro, importano ——— duc. 3652. 4. 2.
E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano duc. 24. 3. 5.

duc. 3677. 2. 7.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——— duc. 62. 2. 18.

Sant' Andrea.

Defenza di Santo Marzano ——— pecore 17888.
Caccia in Guardiola ——— pecore 2500. ——— pecore 1395.
Casal nuouo ——— pecore 4664. ——— pecore 2890.

In tutto ——— pecore 22173.

Dalle quali pecore 22173. dedottone pecore 1395. della Guardiola, restano pecore 20778. che calcolate alla raggione di ducati 102. il migliaro, importano duc. 2119.1.15.
E le restante pecore 1395. della Guardiola à ducati 69. 2. 14. importano ——— duc. 97. 0. 15.
E per le pecore 2500. di Caccito, à duc. 42. il migliaro ——— duc. 105. ———
E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano duc. 15. 2. 17.

duc. 2337. 0. 7.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——— duc. 62. 4. 14.

Casalnuouo.

Defenza di Ferrauto ——— pecore 100521.
Andria ——— pecore 22742. ——— pecore 14093.
Riceue Sant'Andrea ——— pecore 4664. ——— pecore 2890.
da Procina ——— pecore 6070. ——— pecore 3761.
San Giuliano ——— pecore 5753. ——— pecore 3565.

E le restante pecore 76212. competeno ad essa locatione per le pecore 122960. professate, che calcolate à ducati 102. il migliaro, importano ——— duc. 7773. 3. 2.
E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano - duc. 51. 2. 18.

duc 7825. o. 1.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——— duc. 63. 3. 4.

Candelaro.

Pagliete di Manfredonia ——— pecore 172659.

Riceue dalle	Caue ———	pecore 12000.	———	pecore 7189.
	Vallecandella ———	pecore 35000.	———	pecore 20941.
	San Giuliano ———	pecore 4292.	———	pecore 2567.

E le restante pecore 141962. competeno ad essa locatione per le pec. 237260. professate, che calcolate à ducati 102. il migliaro, importano ——— duc. 14481.0.14.
E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano —— duc. 99.1.16.

duc. 14579.2. 8.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——— duc. 61. 2. 2.

Castiglione.

Macchione di Foggia ——— pecore 131456.

	Tresanti ———	pecore 46817.	———	pecore 28647.
	Ordona ———	pecore 4000.	———	pecore 2447.
	Vallecandella ———	pecore 7041.	———	pecore 4308.
Riceue da	San Giuliano ———	pecore 48816.	———	pecore 29886.
	Salpi ———	pecore 45173.	———	pecore 27641.
	Trinità ———	pecore 29370.	———	pecore 17971.
	Canosa ———	pecore 17505.	———	pecore 10711.

E le restante pecore 9845. competeno ad essa locatione per le pecore 16090. professate, che calcolate à ducati 102. il migliaro, importano ——— duc. 1004.0.19.
E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano, duc. 6.3.15.

duc. 1010.4.14.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——— duc. 62. 4. 3.

Tresanti.

Defenza di Siripano ——— pecore 66006.

Caccia in	Guardiola ———	pecore 10000.	———	pecore 5580.
	Castiglione ———	pecore 46817.	———	pecore 28647.

in tutto - pec. 100233.

Delle quali pecore 100233. dedottone pecore 5580. della Guardiola, restano pecore 94653 che calcolate à

duc.

duc. 102. il migliaro, importano ———— duc. 9654. 3. –

E le restante pecore 5580. della Guardiola, calcolate à duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano —— duc. 388. 0. 6.

E per lo caccito de pecore 10000. à ducati 42. il migliaro, importano ———— duc. 420. 0. 0.

E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano - duc. 70. 0. 11.

duc. 10532. 3. 17.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ———— duc. 63. 0. 1.

Pont' Albanito.

Defenza di Cernaro ———— pecore 59014.
Guardiola —— pecore 3000. —— pecore 1674.
Caccia in Orta ———— pecore 2000. —— pecore 1208.
Arignano —— pecore 8633. —— pecore 5260.

sono in tutto -- pec. 67156.

Delle quali pecore 67156. dedottone pecore 1674. della Guardiola, restano pecore 65482. che calcolate à ducati 102. il migliaro, importano ———— duc. 6679. 0. 16.

E le restante pec. 1674. calcolate à duc. 69. 2. 14. il migliaro, cõforme si paga alla Guardiola, importano duc. 116. 2. 1.

E per le pec. 3000. di caccito à duc. 42. il migliaro duc. 126. 0. 0.

E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano -- duc. 45. 3. 10.

duc. 6967. 1. 9.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ———— duc. 63. 4. 12.

Caue.

Defenza di Santo Gio. Rotundo ———— pecore 38369.
Guardiola ———— pecore 5000. ---- pecore 2790.
Caccia in Candelaro ———— pecore 12000. ---- pecore 7189.
Arignano ———— pecore 6159. ---- pecore 3753.

sono in tutto ---- pec. 52101.

Delle quali pecore 52101. dedottone pecore 2790. della Guardiola, restano pecore 49311. che calcolate à ducati 102. il migliaro, importano ———— duc. 5029. 3. 12.

E le

E le restante pecore 2790. di detta Guardiola, calcolate à duc. 69. 2. 14., importano ———— duc. 194. 0. 3.
E per le pecore 5000. di caccito à duc. 42. il migliaro ———————————— duc. 210. 0. 0.
E per la rata delli duc. 1163. 0. 8. li spettano - duc. 36. 1. 19.

duc. 5470. 0. 14.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ———————— duc. 63. 0. 4.

Orta.

Mezana del Triunfo ———————————— pecore 74347.

	Pont'Albanito	pecore 2000.	pecore 1208.
	Ordona	pecore 4088.	pecore 2468.
Riceve	Vallecandella	pecore 12000.	pecore 7244.
da	Salsola	pecore 880.	pecore 531.
	Trinità	pecore 5635.	pecore 3402.
	Canosa	pecore 8060.	pecore 4866.

E le restante pecore 54628. competeno ad essa locatione per le pecore 90470. che calcolate à duc. 102. migliaro, importano ———————— duc. 5572. 0. 15.
E per la rata delli duc. 1163. 0. 8. li spettano -- duc. 37. 4. 15.

duc. 5610. 0. 0.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ———————— duc. 62.

Ordona.

Isca del Lupo ———————————— pecore 76107.

	Guardiola	pecore 2200.	pecore 1227.
Caccia in	Orta	pecore 4088.	pecore 2468.
	Castiglione	pecore 4000.	pecore 2447.

sono in tutto —— pecore 82249.

Delle quali pecore 82249. dedottone pecore 1227. della Guardiola, restano pecore 81022. che calcolate à ducati 102. il migliaro, importano .... duc. 8264. 1. 4.
E le restante pecore 1227. della Guardiola, calcolate à duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano, duc. 84. 1. 13.

E per

E per le pecore 2000. di caccito à ducati 42. il migliaro ——————————————— duc. 92.2.0.
E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. li spettano, duc. 55. 3. 2.

duc. 8497.2.14.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——————————— ducati 63. 0. 9.

Feudo.

Defenza delle Bacche. ——————————— pecore 40972.
Caccia in Guardiola ——— pecore 2200. —— pecore 1227.
In Cornito ——— pecore 3000. —— pecore 1796.
Arignano ——— pecore 5408. —— pecore 3295.

sono in tutto, pecore 47290.

Delle quali pecore 47290. dedottone pecore 1227. della Guardiola, restano pecore 46063. che calcolate à docati 102. il migliaro, importano ——— duc. 4698. 2.2.
E le restante pecore 1227. della Guardiola, calcolate à ducati 69. 2. 14. importano ———— duc. 85.1.13.
E per le pec. 2200. di caccito à duc. 42. il migliaro, duc. 92.2. 0.
E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. li spettano - duc. 33.2. 0.

duc. 4909. 2.15.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——————————— duc. 61. 3. 5.

Cornito.

Mezana grande ——————————— pecore 51432.
Riceue da Feudo ——— pecore 3000. —— pecore 1796.
Vallecandella --- pecore 8000. —— pecore 4789.
Canosa ——— pecore 7142. —— pecore 4276.

E le restante pecore 40571. competeno ad essa locatione per le pecore 85892. che calcolate, alla raggione di duc. 102. il migliaro, importano --- duc. 4138. 1. 4.
E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. li spettano -- duc. 28.4.1.

duc. 4167.0. 5.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——————— duc. 61. 2. 10.

Val-

Vallecandella.

Finocchiaro di Lauiello. ——————— pecore 90958.
Guardiola ——— pecore 17000. ——— pecore 9486.
Caccia in Candelaro ——— pecore 35000. ——— pecore 20941.
Orta ——— pecore 12000. ——— pecore 7244.
Cornito ——— pecore 8000. ——— pecore 4789.
Castiglione ——— pecore 7041. ——— pecore 4308.

sono in tutto ——— pecore 137726.

Delle quali pecore 137726. dedottone pecore 9486. della Guardiola, restano pecore 128240. che calcolate à ducati 102. il migliaro, importano ——— duc. 13080.2. 8.
E le restante pecore 9486. della Guardiola à duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano ——— duc. 659.3.10.
E per le pecore 17000. di caccito à duc. 42. il migliaro ——— duc. 714.0.0.
E per la rata delli duc. 1168. o. 8. spettano ——— duc. 97.2.8.

duc. 14551.3. 6.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——— duc. 62. 2. 11.

Salsola.

Demanio di Lauiello ——— pecore 35357.
Caccia in Orta ——— pecore 880. ——— pecore 531.

che sono in tutto ——— pec. 35888.

Che calcolate à duc. 102. il migliaro, importano duc 3660.2.17.
E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano ... duc. 24.0.11.

duc. 3684. 3. 8.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——— duc. 64. o. 9.

San Giuliano.

Lionessa del Prencipe di Melfi ——— pecore 25213.
Guardiola ——— pecore 16000. ——— pecore 8928.
Camarda ——— pecore 634. ——— pecore 379.
Caccia in Candelaro ——— pecore 4292. ——— pecore 2567.
Casalnouo ——— pecore 5753. ——— pecore 3565.

Ca-

Castiglione ——— pecore 48846. ——— pecore 29886.

fono in tutto —— pec. 70538.

Delle quali pecore 70538. dedottone pecore 9828. della Guardiola, restano pecore 61610. che calcolate à duc. 102. il migliaro, importano ——— duc. 6284.1. 2.

E le restante pecore 8928. della Guardiola, calcolate à duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano ——— duc. 620.4. 9.

E per le pec. 16000. di caccito à duc. 42. il migliaro pec. 672.0. 8.

E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. li spettano ... duc. 50 1. 8.

pec. 7627.1.19.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——— duc. 63. 3. 3.

Salpi.

Defenza del Monte ——— pec. 109411.

	Guardiola	pecore 42000.	pec.	23436.
Caccia	Arignano	pecore 92876.	pec.	56609.
in	Castiglione	pecore 45173.	pec.	27641.
	Lesena	pecore 17505.	pec.	10651.

fono in tutto ——— pec. 227747.

Delle quali pecore 227747. dedottone pec. 23436. della Guardiola, restano pec. 204311. quale calcolate à duc. 102. il migliaro, importano ——— duc. 20839.3.12.

E le restante pecore 23436. della Guardiola, calcolate à duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano —— duc. 1629.4. 5.

E per le pec. 42000. di caccito à d. 42. il migliaro, d. 17640. 0.

E per la rata delli duc. 1168.0.8. li spettano —— duc. 168.0. 5.

duc. 24401. 3.2.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——— duc. 60.4. 12.

Trinità.

Defenza del Casale ——— pecore 91399.

	Guardiola	pecore 10600.	pecore	5914.
Caccia in	Castiglione	pecore 29370.	pecore	17971.
	Orta	pecore 5635.	pecore	3402.

Lesena ——— pecore 7456. ——— pecore 4535.

sono in tutto ——— pecore 123221.

Delle quali pecore 123221. dedottone pecore 5914. della Guardiola, restano pecore 117307. quale calcolate à duc. 102. il migliaro, importano ——— duc. 11965.1.11.

E le restante pec. 5914. della Guardiola, alla raggione di duc. 69. 2. 4. il migliaro, importano ——— ducati 411.1. 5.

E per le pecore 10600. di caccito à duc. 42. il migliaro ——— duc. 445.1. 0.

E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. li spettano -- duc. 68.2.11.

duc. 12908. 1. 7.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——— duc. 62. 2. 19.

Canosa.

Quarto insolito di Canosa ——— pecore 118566.

Guardiola ——— pecore 8000. ——— pecore 4464.

Cornito ——— pecore 7142. ——— pecore 4276.

Caccia in Orta ——— pecore 8060. ——— pecore 4866.

Castiglione ——— pecore 17505. ——— pecore 10711.

sono in tutto ——— pecore 142883.

Delle quali pecore 142883. dedottone pecore 4464. della Guardiola, restano pecore 138419. quale calcolate à ducati 102. il migliaro, importano ——— duc. 14118.3.13.

E le restante pecore 4464. della Guardiola calcolate à duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano ——— duc. 310.2. 4.

E per le pecore 8000. di caccito à ducati 42. il migliaro ——— duc. 336.0. 0.

E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. li spettano --- duc. 98.3. 2.

14863.3.19.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ——— duc. 63. 1. 2.

Camarda.

Cisterna del Prencipe di Melfi ——— pecore 9297.

Riceve da San Giuliano ——— pecore 634. ——— pecore 379.

E le restante pecore 8914. competeno ad essa loca-

cione

tione per le pecore 14950. profeſſate, che calcolate à 102. il migliaro, importano ——— duc. 909.3.3.

E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li ſpettano, duc. 6.1.7.

Quali ripartiti frà eſſi locati, viene à duc. 915.4.10.
migliaro ——— duc. 61. 1. 6.

Andria.

Boſco di Corato ——— pecore 75259.

Caccia in Guardiola ——— pecore 6190. ——— pecore 3454.
Caſalnouo ——— pecore 22742. ——— pecore 14093.
ſono in tutto ——— pecore 92806.

Delle quali pecore 92806. dedottone pecore 3454. della Guardiola, reſtano pecore 89352. quale calcolate à ducati 102. il migliaro, importano ——— duc. 9113.4.10.

E le reſtante pecore 3454. della Guardiola, calcolate à duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano --- duc. 240.1.0.

E le pecore 6190. di caccito, calcolate à duc. 42. il migliaro, importano ——— duc. 259.4.18.

E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li ſpettano---- duc. 64.4.4.

duc. 9678.4.12.

Quali ripartiti frà eſſi locati, viene à migliaro ——— duc. 62. 3. 1.

Guardiola.

Guardamento ——— pecore 102620.

Riceve dalla Procina	pecore 3200.	pecore	1785.
Sant'Andrea	pecore 2500.	pecore	1395.
Trefanti	pecore 10000.	pecore	5580.
Pont'Albanito	pecore 3000.	pecore	1674.
Caue	pecore 5000.	pecore	2790.
Ordona	pecore 2200.	pecore	1227.
Feudo	pecore 2200.	pecore	1227.
Vallecandella	pecore 17000.	pecore	9486.
San Giuliano	pecore 16000.	pecore	8928.
Salpi	pecore 42000.	pecore	23436.
Trinità	pecore 10600.	pecore	5914.
Canoſa	pecore 8000.	pecore	4464.
Andria	pecore 6190.	pecore	3454.

E le restanre pecore 31260. competeno ad essa locatione per le pecore 56000. quale calcolate à ducati 69. 2, 14. il migliaro, importano——— —duc.2173.4.17.

E per la rata delli duc. 1168. 0 8. li spettano, duc. 23.2. 9.

duc. 2197.2. 6.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro duc. 39. 1. 4.

Modo come si forma al presente in Dohana la ripartitione dell'vtilità del pane, e nota della ripartitione fatta di essa nell'anno 1650. e 1651.

SI pigliano le summe dell'estima delle pecore di ciascheduna locatione delle notate, e solite à pagare detta vtilità, come obligate ad essa; e poi summare insieme tutte dette estime, cioè per la summa, che resta in quell'anno ogn'vna di esse, fatta la deduttione della coltura, che sono per appunto quelle summe, che appareno notate nella tariffa, che si forma ogn'anno nella Regia Dohana, quale stanno calcolate nell'vltima colonna di detta tariffa, tutta detta summa in sano sopra di essa si ripartino li docati 4000. 1. 17. quella rata, che ne ricade à migliaro, si hà da moltiplicare per la summa in particolare di ciascheduna delle sudette locationi soggette, e quella summa, che ne viene da detta moltiplicatione, si hà da ripartire per le pecore reali, & herba vnite insieme di ciascheduna locatione delle dette soggette vnitamente con quelle pecore, che entrassero per caccito nelle dette locationi soggette, e la rata, che ne recade da detta ripartitione, si moltiplica per ciascheduna partita delle pecore reali, & herba di ogn'vno delli locati descritti nelle sudette locationi soggette. Auuertendo, che se entrasse per caccito in vna locatione soggetta à detto pagamento, vn'altra locatione similmente obligata al pagamento di detta vtilità del pane, quella rata, che ne li spetta per le pecore, che vanno per caccito in detta locatione soggetta, si hà da vnire insieme con quella summa, che recade ad vna locatione propria, in virtù della prima ripartitione, vt suprà; E poi ambe due summe vnite calcolate insieme si ripartino sopra le pecore reali, & herba professate dalli locati di detta locatione soggetta al sudetto pagamento, la quale è andata per caccito in vn'altra locatione similmente obligata à pagare det-

detta vtilità. E nelle locationi, che riceueno la rata che li spetta di detto pagamento conforme recade per la prima ripartitione delli doc. 4000. 1. 17. che si ripartino per tutte le locationi sogget-te insano (come si è detto al principio) si riparte non solo per le pecore reali, & herba di essa locatione, che riceue, mà ancora per quel numero de pecore, che vi entrano dell'altre locationi, che ci vengono per caccito, & in questa conformità si vnisce insieme tutto il numero delle pecore reali, & herba, tanto di dette locationi che riceueno, quanto di quelle, che ci entrano per caccito, e summate insieme sopra di esse, si riparte detta rata recaduta à detta locatione, che riceue, & è soggetta al detto pagamento, e quella che ne ricade da detta ripartitione, si moltiplica per le summe, tanto di essa propria locatione, quanto di quelle, che vi sono per caccito, e quelle che vengono da detta moltiplicatione alle pecore di essa propria locatione, si riparte nel particolare frà le pecore reali, & herba di dette locationi, che ci sono entrate per caccito l'vnisce con la rata propria, che spetta à ciascheduna di esse locationi (essendo delle soggette, & obligate; & summate insieme detta rata, la summa poi, che ne peruiene, si riparte in particolare per le pecore reali, & herba di ciascheduna locatione, vt suprà, e quella rata, che ne peruiene vltimamente si moltiplica per il numero de pecore di ciascheduno locato di ciascheduna locatione, e quella summa, che ne peruiene da detta moltiplicatione vltima, è quella che si carica, e dà debito à ciascheduno locato frà la summa, che deue per la fida di qualsiuoglia anno.

Ripartitione fatta dell'vtilità del Pane nell'anno 1650. e 1651. e locationi che entrano à detto pagamento.

ARignano tanto per l'estima sua propria, quanto per l'estima di Santo Chirico, dedotta la coltura, pec. 46258.

Casale nuouo per Lama Ciprana, dedotta la coltura, importa l'estima ——————— pec. 4596.

Candelaro tanto per l'estima sua propria, quanto per l'estima di Farano, dedotta la coltura, estima ——— pec 76876.

Castiglione tanto per l'estima sua propria, quanto per l'estima di Santo Iacouo, Fontanella, e Versentino, dedotta la coltura ——————— pec 54458.

Tre-

Tresanti per l'estima sua propria, e per l'estima della Correa grande, e Correa picciola, dedotta la coltura, estima ——————————————— pec. 29960.

Pont'Albanito non per l'estima sua, mà per Santo Lorenzo dedotto la coltura ——————————pec. 5673.

Feudo non per la stima sua, mà per la fabrica .... pec. 3741.

Sopra il numero sudetto de pecore ——— 221563.
si ripartino li detti ——— docati 4000. 1. 17.

Estima generale, & antica delle locationi, & herbaggi della Puglia.

PRocina à carra 13. di Territorio à migliaro de pecore, è stimata ——————————— pecore 19211.
Lesena à carra 13. di territ. à migl. de pec., è stimata pec. 13467.
Arignano à carr. 11. di territ. à migl. de pec., è stimata pec. 41820.
Sant'Andrea à car. 10. di terr. à migl. de pec. è stimata pec. 10380.
Casal nouo à car. 10. di terr. à migl. de pec. è stimata pec. 51080.
Santo Iacouo à car. 11. di terr, à migl. de pec. è stimata pec. 7658.
LamaCiprana à car. 11. di terr. à migl. de pec. è stimata p. 6077.
Fontanella à car. 10. di terr. à migl. de pec. è stimata pec. 3562.
Versentino à car. 10. di terr. à migl. de pec. è stimata pec. 5870.
Farano à carra 10. di territ. à migl. de pec. è stimata pec. 15322.
Candelaro à carra 10. di terr. à migl. de pec. è stimata pec. 70097.
Parite à carra 10. di territ. à migl. de pec. è stimata pec. 2200.
Santo Chirico à car. 11. di territ. à migl. de pec. è stim. pec. 7886.
Castiglione à carra 10. di territ. à migl. de pec. è stim. pec. 61895.
S. Lorenzo à carra 11. di territ. à migl. de pec. è stim. pec. 8183.
Fabrica a carra 10. di territorio a migl. de pec. è stim. pec. 7348.
Correa grande a car. 10. di territ. a migl. de pec. è stim. pec. 16813.
Corea picciola a car. 10. di terr. a migl. de pec. è stim. pec. 8152.
Tresanti a carra 10. di terr. a migl. de pec. è stimata pec. 44693.
Pont'Albanito a car. 11. di terr. a migl. de pec. è stim. pec. 30730.
Caue a carra 13. di territ. a migl. de pec. è stimata pec. 13867.
Sipanto a carra 13. di territ. a migl. de pec. è stimata pec. 3693.
Orta a carra 10. di territ. a migl. de pec. è stimata pec. 25272.
Ordona a carra 10. di territ. a migl. de pec. è stim. pec. 23018.

Stor-

Stornara a carra 11. di territ. a migl. de pec. è ſtim. pec. 16923.
Feudo a carra 12. di territ. a migl. de pec. è ſtimata pec. 20342.
Cornito a carra 11. di territ. a migl. de pec. è ſtimata pec. 24500.
Vallecandella a carra 10. di territ à. migl. de pec. è ſtimata —————— pec. 29875.
Salſola, e Cammarella a car. 10. di territ. a migl. de pec. è ſtimata —————— pec. 17835.
San Giuliano a car. 11. di territ. a migl. de pec. è ſtim. pec. 11000.
Quarto delli Turri a carra 10. di territ. a migl. de pec. è ſtim. —————— pec. 18535.
San Gio. in Fonte a car. 11. di ter. a migl. de pec. è ſtim. pec. 6161.
Quarto di San Gio. a carra 10. di territ. a migl. de pec. è ſtimata —————— pec. 15000.
Salpi a carra 10. di territ. a migliaro de pec. è ſtimata pec. 55067.
Trinità a carra 10. di territ. a migl. de pec. è ſtim. pec. 36166.
Canne a carra 10. di territ. a migl. de pec. è ſtimata pec. 11406.
Canoſa a carra 12. di territ. a migl. de pec. è ſtimata pec. 52855.
Gaudiano a carra 11. di territ. a migl. de pec. è ſtim. pec. 10807.
Paraſacco a carra 11. di territ. a migl. de pec. è ſtim. pec. 6859.
Camarda a carra 11. di territ. a migl. de pec. è ſtim. pec. 6000.
Andria a carra 11. di territ. a migl. de pec. è ſtim. pec. 40000.
Guardiola a carra 13. di territ. a migl. de pec. è ſtim. pec. 49968.

Sono —— pecore 907593.

Della ſudetta eſtima vengono hoggi dedotte le pecore 2200. di Parite, & anco da Treſanti pecore 1447. della Guardiola per l'Abbate di Vitolano, come anco ſi è detto di ſopra.

Herbaggi di Monte Serico, e loro eſtima.

CAſtello da Capo d'Aniti 5. è di carra di territ. 36. ½ eſtim. —————— pec. 9365.
Percoyo di Aniti 3. è di car. di territ. 39. eſtim. —— pec. 6430.
Piana Cardona picciola di Aniti 2. è di car. di territ. 37. eſtim. —————— pecore 4145.
Piana Cardona grande di Aniti 6. è di car. di territ. 44. eſtim. —————— pec. 12198.
Peſco Lombardo di Aniti 1. è di car. di territ. 11. eſtim. pec. 1450.

Pe-

Perayno di Aniti 6. di car. di territ. 54. ½ estim. -- pec. 11694.

Castello da piedi di Aniti 6. è di car. di territ. 50. ½ estim. ——— pec. 10236.

Gombarda di Aniti 6. è di car. di territ. 34. estim. -- pec. 8700.

Santo Pietro in Vlmo di Aniti 1. ½ è di car. di ter. 10. ½ estim. ——— pec. 3900.

Monte Coculo di Aniti 5. è di car. di territ. 57. estim. pec. 7850.

Andrisciana di Aniti 1. ½ è di car. di terr. 23. ½ estim. pec. 3008.

Cugno di Santo Lorenzo di Aniti 1. è di car. di ter. 10. ½ estim. ——— pec. 1970.

Cerasola picciola di Aniti 0. è di car. di ter. 9. ½ estim. pec. 4000.

Cerasola grande di Aniti 0. è di car. di ter. 17. ½ estim. pec. 5200.

Minerua di Aniti 2. è di carr. di terr. 17. ½ estim. --- pec. 3900.

Capradosso di Aniti 5. è di carr. di terr. 44. ½ estim. pec. 9300.

Coperchia di Aniti 3. è di car. di terr. 37. ½. estim. pec. 4258.

Monte di Poto di Aniti 5. è di car. di terr. 48. ½ estim. pec. 8900.

Solagni di Aniti 3. è di carr. di terr. 17. estim. —— pec. 3000.

Serra Cimino di Aniti 5. è di car. di ter. 57. ½ estim. pec. 15420.

Bosco di Santo Lorenzo di Aniti 0. è di car. di terr. 46. ½ estim. ——— pec. 5500.

Sono ——— pec. 140424.

Defenze estraordinarie, e loro estima.

Reuara è di carra 28. di territorio, alla raggione di carra 5. e versure 12. à migliara de pecore è stimata pec. 5000.

Schifara è di car. 30. à car. 7. ½ à migl. è stim. —— pec. 4000.

Motta della Regina è di carr. 38. à carr. 9. e vers. 13. ⅓ à migl. è stim. ——— pec. 3930.

Tertiueri è di car. 85. à car. 9. e ver. 4. ⅔ à migl. è stim. pec. 9200.

Pezza di Santo Nicola è di car. 71. e vers. 13. à car. 8. e vers. 19. ½. à migl. estim. ——— pec. 8000.

Arbor'in piano è di car. 36. à car. 6. il migl. estim. pec. 6000.

Aluano è di carr. 50. à carr. 10. à migl. estim. —— pec. 5000.

Barca è di car. 31. ½ à car. 9. ⅔ à migl. estim. —— pec. 3500.

Scarauottolo è di carra 22. ½. à car. 9. e vers. 8. à migl. è stimata ——— pec. 2500.

Stin-

Stincete è di carra 26. e versure 2. à carra 8. $\frac{2}{3}$ à migl. è stim. —————— pec. 3250.
Lampisciano è di carra 20. à carra 8. à migl. è stimata pec. 2500.
Pantanella grande è di carra 21. à car. 7. à migl. è stim. pec. 3000.
Giardino è di carra 30. à carra 7. $\frac{1}{2}$ à migl. è stim —— pec. 4000.
Defenza di Tresanti è di car. 10. à car. 5. à migl. è stim. pec. 2000.
Riaccia è di carra 32. à car. 7. e vers. 2. à migl. è stim. pec. 4500.
Macinato è di car. 30. à car. 6. vers. 3. $\frac{2}{3}$ à migl. è stim. pec. 5500.
Santo Leuci è di car.... à carra 10. à migl. è stim. —— pec. 5000.

Sono —————————— pecore 76880.

Lauoratorio di Salpi è di carra 56. à carra 5. à migliaro, è stim. —————— pecore 11200.
Mezana antica di detto Lauoratorio è di car. 22. à car. 2. à migliaro, è stimata —————— pec. 11250.
Lago di Salpi è di car... à car. 10. à migl. è stim. —— pec. 900.

Sono —————— pecore 23350.

Per fare la deduttione della Puglia de lo che resta di possidibile, bisognerà ad ogni partita delle sopradette locationi, ponerci tutte quelle carra di territorio, che staranno occupate à coltura, e calcolarle alle sudette raggioni, e dopò dedurle dall'estima sua, e quelle pecore, che restano sono di possedibili; e questo si caua ogn'anno dopò fatto l'affitto generale delle terre salde, & annocchiare, che suol'essere nel mese di Ottobre, e principio di Nouembre dalli libri dell'affitti, che si conseruano nell'Archiuio di detta Regia Dohana, e s'intitola: La Deduttione; E così s'intende delli sudetti herbaggi di Monte Serico, e defenze estraordinarie solite, formandosi la detta deduttione sopra la sudetta estima, e del modo sottoscritto, à conformità che suole accascare in alcun'anni, e più, e meno, secondo l'affitti delle Terre salde.

TARIFFA DELLA DEDVTTIONE.

					Estima.	
PRocina à carra	13.	à	migliaro	pecore	19211.	affitti
Lefena à carra	13.	à	migliaro	pecore	13467.	
Arignano à carra	11.	à	migliaro	pecore	41820.	
Sant'Andrea à carra	10.	à	migliaro	pecore	10380.	
Cafal nuouo à carra	10.	à	migliaro	pecore	51080.	
Santo Iacouo à carra	11.	à	migliaro	pecore	7658.	
Lamaciprana à carra	11.	à	migliaro	pecore	6077.	
Fontanella à carra	10.	à	migliaro	pecore	3562.	
Verfentino à carra	10.	à	migliaro	pecore	5870.	
Farano à carra	10.	à	migliaro	pecore	15322.	
Candelaro à carra	10.	à	migliaro	pecore	70097.	
Parite à carra	10.	à	migliaro	pecore	2200.	
Santo Chirico à carra	11.	à	migliaro	pecore	7886.	
Caftiglione à carra	10.	à	migliaro	pecore	61895.	
Santo Lorenzo à carra	10.	à	migliaro	pecore	8183.	
Fabrica à carra	10.	à	migliaro	pecore	7348.	
Correa grande à carra	10.	à	migliaro	pecore	16813.	
Correa picciola à carra	10.	à	migliaro	pecore	8152.	
Trefanti à carra	10.	à	migliaro	pecore	44693.	
Pont'Albanito à carra	11.	à	migliaro	pecore	30730.	
Caue à carra	13.	à	migliaro	pecore	13867.	
Sipanto à carra	13.	à	migliaro	pecore	3693.	
Orta à carra	10.	à	migliaro	pecore	25172.	
Ordonà à carra	10.	à	migliaro	pecore	23018.	
Stornara à carra	11.	à	migliaro	pecore	16923.	
Feudo à carra	12.	à	migliaro	pecore	20342.	
Cornito à carra	11.	à	migliaro	pecore	24500.	
Vallecandella à carra	10.	à	migliaro	pecore	29875.	
Salfoia à Camerelle à car.	10.	à	migliaro	pecore	17835.	
San Giuliano à carra	11.	à	migliaro	pecore	11000.	
Quarto delli Turri à carra	10.	à	migliaro	pecore	18535.	
S. Gio. in Fonte à carra	11.	à	migliaro	pecore	6161.	
Quarto di S. Gio. à carra	10.	à	migliaro	pecore	15000.	
Salpi à carra	10.	à	migliaro	pecore	550067.	
Lauoratorio di Salpi à car.	5.	à	migliaro	pecore	11200.	
Mezana di Salpi à carra	2.	à	migliaro	pecore	11250.	
Lago di Salpi à carra	10.	à	migliaro	pecore	900.	
Trinità à carra	10.	à	migliaro	pecore	36166.	
Canne à carra	10.	à	migliaro	pecore	11406.	
Canofa à carra	12.	à	migliaro	pecore	52855.	
Gaudiano à carra	11.	à	migliaro	pecore	10807.	
Parafacco à carra	11.	à	migliaro	pecore	6859.	
Camarda à carra	11.	à	migliaro	pecore	6000.	
Andria à carra	11.	à	migliaro	pecore	40000.	
Guardiola à carra	13.	à	migliaro	pecore	49368.	

Sono pecore 930943.

T

PER RIPARTIRE.

Coltura.	*Deduttione.*	*Resta.*
carra 11. ver. 7.	importa pecore 871.	resta pecore 18340.
carra 5. ver. 18. $\frac{1}{3}$	pecore 454.	pecore 13013.
carra 34. ver. 9.	pecore 3133.	pecore 38687.
carra 23. ver. 8.	pecore 2340.	pecore 8040.
carra 99. ver. 9. $\frac{1}{2}$	pecore 9947.	pecore 41133.
carra 28. ver. 18.	pecore 2633.	pecore 5025.
carra 18. ver. 18. $\frac{1}{2}$	pecore 1720.	pecore 4357.
carra 6. ver. 0.	pecore 600.	pecore 2962.
carra 24. ver. 8.	pecore 2440	pecore 3430.
carra 44. ver. 8.	pecore 4440.	pecore 20882.
carra 33. ver. 18. $\frac{1}{3}$	pecore 3392.	pecore 66705.
carra		pecore 2100.
carra 6. ver. 0. $\frac{1}{3}$	pecore 2548.	pecore 7338.
carra 127. ver. 1.	pecore 12705.	pecore 49190.
carra 33. ver. 1.	pecore 3305.	pecore 4878.
carra 27. ver. 19. $\frac{1}{4}$	pecore 2797.	pecore 4551.
carra 42. ver. 2.	pecore 4210.	pecore 12603.
carra 35. ver. 13. $\frac{1}{4}$	pecore 3566.	pecore 4586.
carra 26. ver. 17. $\frac{1}{3}$	pecore 6289.	pecore 18404.
carra 123. ver. 15. $\frac{1}{2}$	pecore 11252.	pecore 19478.
carra 6. ver. 12.	pecore 506.	pecore 13361.
carra		pecore 3693.
carra 64. ver. 8.	pecore 6446.	pecore 18832.
carra 40. ver. 4.	pecore 4020.	pecore 18998.
carra 28. ver. 7.	pecore 760.	pecore 16163.
carra 58. ver. 6. $\frac{1}{3}$	pecore 4860.	pecore 15481.
carra 44. ver. 9.	pecore 4040.	pecore 10420.
carra 74. ver. 11.	pecore 7455.	pecore 22430.
carra 40. ver. 14. $\frac{1}{2}$	pecore 4072.	pecore 13763.
carra 58. ver. 14. $\frac{1}{4}$	pecore 5336.	pecore 5664.
carra 20. ver. 16. $\frac{1}{3}$	pecore 2682.	pecore 15353.
carra 14. ver. 19.	pecore 1367.	pecore 4794.
carra 16. ver. 16. $\frac{1}{2}$	pecore 1682.	pecore 33318.
carra 51. ver. 7.	pecore 5135.	pecore 49932.
carra		pecore 11200.
carra		pecore 11250.
carra		pecore 900.
carra 58. ver. 14. $\frac{1}{2}$	pecore 5872.	pecore 30294.
carra 15. ver. 12.	pecore 1560.	pecore 9846.
carra 105. ver. 18.	pecore 8825.	pecore 44030.
carra 44. ver. 12. $\frac{1}{3}$	pecore 4058.	pecore 6749.
carra 21. ver. 12.	pecore 1963.	pecore 4898.
carra 24. ver. 16.	pecore 2255.	pecore 3745.
carra 72. ver. 9.	pecore 6585.	pecore 33415.
carra 34. ver. 4. $\frac{1}{2}$	pecore 2627.	pecore 47341.
carra 1673. ver. 17. $\frac{1}{2}$	pec. 158742.	pec. 773291.

Anco nelli sudetti herbaggi di Monte Serico, e Defenze estraordinarie solite, si fà la deduttione del sudetto modo, con dedurre dall'estima di ciascheduno di essi herbaggi la quantità delle pecore, che importano le terre affittate in quell'anno à coltura, e notare quello, che resta per potere ripartire; e tutto ciò si farà con la regola del trè.

Prezzo de pecore di Regnicoli à docati 13. 1. 0. il cento, ouero à scuti dodeci il cento, e docati 132. il migliaro, iuxtà l'ordini della Regia Camera, e lettera dell'Illustre Duca d'Alba dell'anno 1556.

Pec.		duc.			
PEc.	1.	duc.	0. 0. 13.	caual.	2. $\frac{2}{5}$
Pec.	2.	duc.	0. 1. 6.	caual.	4. $\frac{4}{5}$
Pec.	3.	duc.	0. 2. 17.	caual.	7. [illegible]
Pec.	4.	duc.	0. 2. 12.	caual.	9. $\frac{3}{5}$
Pec.	10.	duc.	— 1. 1. 12.		
Pec.	20.	duc.	— 2. 3. 4.		
Pec.	40.	duc.	— 5. 1. 8.		
Pec.	80.	duc.	10. 2. 16.		
Pec.	100.	duc.	13. 1. 0.		
Pec.	200.	duc.	26. 2. 0.		
Pec.	400.	duc.	52. 4. 0.		
Pec.	800.	duc.	105. 3. 0.		
Pec.	1000.	duc.	132. 0. 0.		
Pec.	2000.	duc.	264. 0. 0.		
Pec.	4000.	duc.	528. 0. 0.		
Pec.	8000.	duc.	1056. 0. 0.		
Pec.	10000.	duc.	1320. 0. 0.		

Pecore à ducati dieci, e mezo il cento.

Pec.		duc.	
PEc.	vna	duc.	0. 0. 10. e mezo.
Pec.	2.	duc.	0. 1. 1.
Pec.	3.	duc.	0. 1. 11. e mezo.
Pec.	4.	duc.	0. 2. 2. —
Pec.	10.	duc.	1. 0. 5. —
Pec.	20.	duc.	2. 0. 10.
Pec.	40.	duc.	4. 1. 0.
Pec.	80.	duc.	8. 2. 0.
Pec.	100.	duc.	10. 2. 10.
Pec.	200.	duc.	21. 0. 0.
Pec.	400.	duc.	42. 0. 0.
Pec.	800.	duc.	84. 0. 0.
Pec.	1000.	duc.	105. 0. 0
Pec.	2000.	duc.	210. 0. 0.
Pec.	4000.	duc.	420. 0. 0.
Pec.	8000.	duc.	840. 0. 0.
Pec.	10000.	duc.	1050. 0. 0.

Pecore à scuti noue il cento.

Pec.		duc.			
PEc.	1.	duc.	0. 0. 9.	cau.	10. $\frac{4}{5}$
Pec.	2.	duc.	0. 0. 19.	caual.	3.
Pec.	3.	duc.	0. 1. 9.	caual.	2.
Pec.	4.	duc.	0. 1. 10.	caual.	1.
Pec.	10.	duc.	0. 4. 19. —		
Pec.	20.	duc.	1. 4. 18. —		
Pec.	40.	duc.	3. 4. 16. —		
Pec.	80.	duc.	7. 4. 12. —		
Pec.	100.	duc.	9. 4. 10. —		
Pec.	200.	duc.	19. 4. 0. —		
Pec.	400.	duc.	39. 3. 0. —		

Pec.

Pec. 800. duc. 79. 1. 0.
Pec. 1000. duc. 99. 0. 0.
Pec. 2000. duc. 198. 0. 0.
Pec. 4000. duc. 396. 0. 0.
Pec. 8000. duc. 792. 0. 0.
Pec. 10000. duc. 990. 0. 0.

Pecore à scuti sei il cento.

PEc. vna duc. 0. 0. 6 cau. 7. ½
Pec. 2. duc. 0. 0. 13. cau. 2. ½
Pec. 3. --- duc. 0. 0. 19. cau. 9. ½
Pec. 4. --- duc. 0. 1. 6. cau. 4. ½
Pec. 10. duc. 0. 3. 6. -----
Pec. 20. duc. 1. 1. 12. -----
Pec. 40. duc. 2. 3. 4. -----
Pec. 80. duc. 5. 1. 8. -----
Pec. 100. duc. 6. 3. 0. -----
Pec. 200. duc. 13. 1. 0. -----
Pec. 400. duc. 26. 2. 0. -----
Pec. 800. duc. 52. 4. 0. -----
Pec. 1000. duc. 66. 0. 0. -----
Pec. 2000. duc. 132. 0. 0. -----
Pec. 4000. duc. 264. 0. 0. -----
Pec. 8000. duc. 528. 0. 0. -----
Pec. 10000. duc. 660. 0. 0. -----

Pecore à ducati tre il cento.

PEcora vna duc. 0. 0. 3.
Pec. 2. ——— duc. 0. 0. 6.
Pec. 3. ----- duc. 0. 0. 9. ---
Pec. 4. ----- duc. 0. 0. 12. -----
Pec. 10. duc. 0. 1. 10. -------
Pec. 20. duc. 0. 3. 0. -------
Pec. 40. duc. 1. 1. 0. -------
Pec. 80. duc. 2. 2. 0. -------
Pec. 100. duc. 3. 0. 0. -----

Pec. 200. duc. 6. 0. 0. ———
Pec. 400. duc. 12. 0. 0. ———
Pec. 800. duc. 24. 0. 0. ———
Pec. 1000. duc. 30. 0. 0. ———
Pec. 2000. duc. 60. 0. 0. ———
Pec. 4000. duc. 120. 0. 0. ———
Pec. 8000. duc. 240. 0. 0. ———
Pec. 10000. duc. 300. 0. 0. ———

Pecore à scuti tre per cento.

PEc. vna duc. 0. 0. 3. cau. 3. ⅔
Pec. 2. duc. 0. 0. 6. cau. 1.
Pec. 3. duc. 0. 0. 9. caualli 4.
Pec. 4. duc. 0. 0. 13. caualli 2.
Pec. 10. duc. 0. 1. 13. ———
Pec. 20. duc. 0. 3. 6. ———
Pec. 40. duc. 1. 1. 12. ———
Pec. 80. duc. 2. 3. 4. ———
Pec. 100. duc. 3. 1. 10. ———
Pec. 200. duc. 6. 3. 0. ———
Pec. 400. duc. 13. 1. 0. ———
Pec. 800. duc. 26. 2. 0. ———
Pec. 1000. duc. 33. 0. 0. ———
Pec. 2000. duc. 66. 0. 0. ———
Pec. 4000. duc. 132. 0. 0. ———
Pec. 8000. duc. 264. 0. 0. ———
Pec. 10000. duc. 290. 0. 0. ———

Pecore à scuti dieci, e mezzo il cento.

PEc. vna duc. 0. 0. 11. cau. 6. ⅔
Pec. 2. duc. 0. 1. 3. cau. 1. ÷
Pec. 3. duc. 0. 1. 14. caual. 7. ½
Pec. 4. duc. 0. 2. 6. caual. 2. ½
Pec. 10. duc. 1. 0. 15. cau. 6.
Pec. 20. duc. 2. 1. 11. ———

Pec.	40.	duc.	4.	3.	2.
Pec.	80.	duc.	9.	1.	4.
Pec.	100.	duc.	11.	2.	15.
Pec.	200.	duc.	23.	0.	10.
Pec.	400.	duc.	46.	1.	0.
Pec.	800.	duc.	92.	2.	0.
Pec.	1000.	duc.	115.	2.	10.
Pec.	2000.	duc.	231.	0.	0.
Pec.	4000.	duc.	462.	0.	0.
Pec.	8000.	duc.	924.	0.	0.
Pec.	10000.	duc.	1155.	0.	0.

Bestiame grosso à scuti 18. ¾ il cento.

BEstia vna duc. 0. 1. 6. c. 7. ½
Best. 2. duc. 0. 2. 1. cau. 3.
Best. 3. duc. 0. 3. 10. cau. 0. ⅓
Best. 4. duc. 0. 4. 2. caual. 0. ½
Best. 10. duc. 2. 0. 6. caual. 3.
Best. 20. duc. 4. 0. 12. cauall. 0. ½
Best. 40. duc. 8. 1. 5. ——
Best. 80. duc. 16. 2. 10. ——
Best. 100. duc. 20. 3. 2. ½ ——

Bestiame grosso à scuti 37. ½ il cento.

BEstia vna duc. 0. 2. 1. ¼
Best. 2. duc. 0. 4. 2. ½
Best. —— 3. duc. 1. 1. 3.
Best. —— 4. duc. 1. 3. 5.
Best. 10. duc. 4. 0. 12. ½ ——
Best. 20. duc. 8. 1. 5. ——
Best. 40. duc. 16. 2. 10. ——
Best. 80. duc. 33. 0. 0. ——
Best. 100. duc. 41. 1. 5. ——

Bestiame grosso à duc. 22. ½ il cento.

BEstia vna duc. 0. 1. 2. ½ ——
Best. 2. duc. 0. 2. 5. ——
Best. 3. duc. 0. 3. 7. ½ ——
Best. 4. duc. 0. 4. 10. ——
Best. 10. duc. 2. 1. 5. ——
Best. 20. duc. 4. 2. 10. ——
Best. 40. duc. 9. 0. 0. ——
Best. 80. duc. 18. 0. 0. ——
Best. 100. duc. 22. 2. 10. ——

La multiplicatione della regola di scuti 37. ½ il cento si fà per 4125. del modo seguente, v3.

1.	4125.
2.	8250.
3.	12370.
4.	16500.
5.	20625.
6.	24750.
7.	28875.
8.	33000.
9.	37125.

IL modo della sudetta multiplicatione di scuti 37. ½. il cento si fà per 4125. che importano in breue pecore 41. ¼ per cento, e per ogn'animale grana 4 r. ⅛

Il modo della multiplicatione del Bestiame grosso à duc. 22. e mezo il cento, si fà con multiplicare per grana ventidue, e mezo, per qualsiuoglia numero, che tanto viene.

Il modo della multiplicatione del Bestiame à scuti 18. $\frac{3}{4}$ il cento si fà con multiplicare à ragione di grana 20. e caual. 7. $\frac{1}{2}$, ò à grana 20. $\frac{7}{12}$ $\frac{1}{2}$, e vedere che si dà li 12. e dopò pigliare l'altra metà.

Le pecore à scuti 12. il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 13. $\frac{1}{3}$

Le pecore à scuti 10. il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 10.

Le pecore à scuti 9. il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 9. & sic de singulis.

Le pecore à scuti noue il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana noue, e nouedecimi.

Le pecore à scuti 6. il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 6. $\frac{1}{3}$

Le pecore à scuti 10. il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 11.

Le pecore à scuti 10. $\frac{1}{2}$ il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 11. e caualli 6. $\frac{2}{3}$

Le pecore à scuti 3. il cento, si hanno da multipliare alla ragione di grana 3. $\frac{3}{10}$

Le pecore à scuti 9. il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 10. e caualli 5. $\frac{2}{3}$

Tariffa di Bestiame grosso di forastieri à scuti 37. $\frac{1}{2}$ il cento, con la dedutione del terzo, iuxtà l'ordine della Regia Camera, e decreto, e lettera dell'Illustre Duca d'Alba dell'anno 1556.

	Prezzo.	Terzo.	Resta ded. il terzo.
BEstiame 1.	duc. 0.2. 1. $\frac{1}{4}$ ——	duc. 0.0. 13. ——	duc. 0.1. 8.
Best. 2. --	duc. 0.4. 2. $\frac{1}{2}$ ——	duc. 0.1. 7. ——	duc. 0.2.16.
Best. 3. ——	duc. 1.1. 3. $\frac{3}{4}$ ——	duc. 0.2. 1. ——	duc. 0.4. 3.
Best. 4. ——	duc. 1.3. 5. ——--	duc. 0.2.15. ——	duc. 1.0.10.
Best. 5. ——	duc. 2.0. 6. $\frac{1}{4}$ ——	duc. 0.3. 8. ——	duc. 1.1.18.
Best. 6. ——	duc. 2.2. 8. ——--	duc. 0.4. 2. ——	duc. 1.3. 6.
Best. 7. ——	duc. 2.4. 9. ——--	duc. 0.4.16. ——	duc. 1.4.13.
Best. 8. ——	duc. 2.1.10. ——--	duc. 1.0. 10. ——	duc. 2.1. 0.
Best. 9. ——	duc. 3.3.11. ——--	duc. 1.1. 3. ——	duc. 2.2. 8.
Best. 10. ——	duc. 4.0.12 $\frac{1}{2}$ ——	duc. 1.1.17. ——	duc. 2.3.16.

Best.

Best. 20.	duc. 8.1. 5.	duc. 2.3.15.	duc. 5.2.10.
Best. 30.	duc. 12.1. 18.	duc. 4.0. 2.	duc. 8.1. 6.
Best. 40.	duc. 16.2. 10.	duc. 5.2.10.	duc. 11.0. 0.
Best. 50.	duc. 20.3. 3.	duc. 6.4. 7.	duc. 13.3.16.
Best. 60.	duc. 24.3.15.	duc. 8.1. 5.	duc. 16.2.10.
Best. 70.	duc. 28.4. 8.	duc. 9.3. 2.	duc. 19.1. 6.
Best. 80.	duc. 33.0. 0.	duc. 11.0. 0.	duc. 22.0. 0.
Best. 90.	duc. 37.0.13.	duc. 12.1.16.	duc. 24.3.17.
Best. 100.	duc. 41.1. 5.	duc. 13.3.15.	duc. 27.2.12.

Tariffa di ducati ventidue, e mezzo il cento, seù à grana ventidue, e mezzo, che si paga per animale grosso di Regnicoli, con la deduttione del terzo.

	Prezzo.	Terzo.	Resta ded. il terzo.
Bestia 1.	duc. 0.1. 2. ½	duc. 0.0. 7.	duc. 0.0.16.
Best. 2.	duc. 0.2. 5.	duc. 0.0. 10.	duc. 0.1.10.
Best. 3.	duc. 0.3. 8.	duc. 0.1. 2.	duc. 0.2. 6.
Best. 4.	duc. 0.4.10.	duc. 0.1.10.	duc. 0.3. 0.
Best. 5.	duc. 1.0.12. ½	duc. 0.1.17.	duc. 0.3.16.
Best. 6.	duc. 1.1.15.	duc. 0.2. 5.	duc. 0.4.10.
Best. 7.	duc. 1.2.18.	duc. 0.2.12.	duc. 1.0. 6.
Best. 8.	duc. 1.4. 0.	duc. 0.3. 0.	duc. 1.1. 0.
Best. 9.	duc. 2.0. 3.	duc. 0.3. 7.	duc. 1.1.16.
Best. 10.	duc. 2.1. 5.	duc. 0.3.15.	duc. 1.2.10.
Best. 20.	duc. 4.2.10.	duc. 1.2.10.	duc. 3.0. 0.
Best. 30.	duc. 6.3.15.	duc. 2.1. 5.	duc. 4.2. 10.
Best. 40.	duc. 9.0. 0.	duc. 3.0. 0.	duc. 6.0. 0.
Best. 50.	duc. 11.1. 5.	duc. 3.3.15.	duc. 7.2.10.
Best. 60.	duc. 13.2.10.	duc. 4.2.10.	duc. 9.0. 0.
Best. 70.	duc. 15.3.15.	duc. 5.1. 5.	duc. 10.2.10.
Best. 80.	duc. 18.0. 0.	duc. 6.0. 0.	duc. 12.0. 0.
Best. 90.	duc. 20.1. 5.	duc. 6.3.15.	duc. 13.2.10.
Best. 100.	duc. 22.2.10.	duc. 7.2.10.	duc. 15.0. 0.

La

La Tatiffa de gl'animali grossi à scuti 18. $\frac{3}{4}$ il cento, che si allistane trà li fiumi di Trigno, e Sangro, si fà con la Tariffa delli scuti 37. $\frac{1}{2}$ pigliando per ogni numero la metà di quel numero, che viene alla sudetta regola di scuti 18. $\frac{3}{4}$

Scala de pecore à scuti 9. il cento, che sono quelle delli forastieri che s'allistano in Saccione, come per lettera del l'Ill. Duca d'Alba dell'ãno 1556. ridotti in carlini 99.

1	duc. 99.
2	duc. 198.
3	duc. 297.
4	duc. 396.
5	duc. 495.
6	duc. 594.
7	duc. 693.
8	duc. 792.
9	duc. 891.
10	duc. 990.

Scala à ducati ventidue, e mezzo il cento.

1	duc. 225.
2	duc. 450.
3	duc. 675.
4	duc. 900.
5	duc. 1125.
6	duc. 1350.
7	duc. 1575.
8	duc. 1800.
9	duc. 2025.
10	duc. 2250.

Tariffa di Terre salde, che si pagano alla raggione di ducati 55. il carro, & ogni carro sono versure 20.

IL terzo di versura ducati ——————— 0. 4. 11. $\frac{2}{5}$

La metà della ver. duc. 1. 1. 17. $\frac{1}{2}$

Doi terzi di vers. duc. 14. 3. $\frac{1}{3}$

Vna versura ——	duc. 2. 3. 15.
2. versure ——	duc. 5. 2. 10.
3. versure ——	duc. 8. 1. 5.
4. versure ——	duc. 11. 0. 0.
5. versure ——	duc. 13. 3. 15.
6. versure ——	duc. 16. 2. 10.
7. versure ——	duc. 19. 1. 5.
8. versure ——	duc. 22. 0. 0.
9. versure ——	duc. 24. 3. 15.
10. versure ——	duc. 27. 2. 10.
20. versure ——	duc. 55. 0. 0.
30. versure ——	duc. 82. 2. 10.
40. versure ——	duc. 110. 0. 0.
50. versure ——	duc. 137. 2. 10.
60. versure ——	duc. 165. 0. 0.
70. versure ——	duc. 192. 2. 10.
80. versure ——	duc. 220. 0. 0.
90. versure ——	duc. 247. 2. 10.
100. versure ——	duc. 275. 0. 0.

Modo di moltiplicare li rotti, si hauerà da moltiplicare in croce, cioè.

17
8 9
---
3)·(2
---
4 3

12
---
1 5

12

Cioè 2. via 4. fanno 8. e ponere l'8. vt supra, e dopò dire 3. via 3. fanno 9. e ponere il 9. all'incontro, e dopò dire 8. e 9. fanno 17. che sono 17. caualli, che schifati dedotto 12. caualli, che è vn grano, viene ad essere il sudetto grano $\frac{5}{12}$

Modo di moltiplicare di rotto per linea, che viene ad essere $\frac{6}{12}$ e schifati si riducano, e si dice, che si riduce à mezzo, come à dire la metà di 6 è 3., e la metà di 12. è 6. che sariano tre sesti, sono mezzo.

6
3 -- 2
4 3
12

Sono anco trà li negotij di detta Regia Dohana le controuentioni, quali si commettano dalli animali grossi, e minuti, e nelli herbaggi, per le quali si spediscono li Commissarij dopo locata, e rifettata la detta Dohana, tanto per la Prouincia di Basilicata, quanto per la Prouincia di Bari, Montagna, e Puglia; alli quali Commissarij, e particolarmente à quelli della detta Prouincia di Basilicata è solito darsi l'infrascritte instruzzioni.

In-

Instruzzioni, che si danno alli Commissarij di controuentioni nelle parti di Basilicata, per osseruarnosi con ogni diligenza, acciò non si facci aggrauio alle parti, nè interesse al Regio Fisco per le raggioni, che tiene nell'animali, & herbaggi di quelle parti.

IN primis, perche le pecore di quella Prouincia non possono forzarsi di calare in Puglia, douerà il Commissario hauer mira di non molestare li Padroni di essi, mà darli ogni agiuto trouandoli à pascolare in herbaggi dispēzati, sì con il numero delle pecore, che vi sono state dispenzate, come con numero maggiore, purche siano del medesimo Padrone, à chi sono state dispenzate, ò d'altro similmente locato, mà bensì pigliare solamente l'informatione delle dette pecore, che trouarà, e di chi sono, e portarla in Dohana, senza esiggere giornata alcuna, non essendo controuentione, mà solo si fà detta diligenza per sapersi il numero delle pecore, e doue pascolano, per vedersi in detta Regia Dohana si vi fusse alcuna raggione per il detto Regio Fisco.

Se il locato à chi è stato dispenzato l'herbaggio, quello vendesse ad altro non locato, il quale ponesse in quello le sue pecore à pascolare, in tal caso ne pigliarà informatione, facendosi pagare le giornate dal locato venditore, senza molestare il compratore, per riconoscersi in Dohana il di più parerà conueniente per l'indennità del Regio Fisco.

Hauerà anco da auuertire di riconoscere se li Padroni delli herbaggi hanno reuelato nell'intimationi fattoli da detta Regia Dohana di seruire detti herbaggi per vso loro, e se effettiue vi tengono li loro animali à pascolare, perche in tal caso non deueno essere molestati, eccetto se gl'animali fussero soliti di Dohana, ò dependenti da soliti di Dohana, e questo per le bacche, e giomente, perche nelle pecore non vi è obligo per essern o voluntarie, bensì quando constasse, che le pecore fussero comprate da locati delle locationi ordinarie, ò che fussero di detti locati, in tal caso si potriano astringere à calare in Puglia; e se detti Padroni dopò reuelato di seruirsi di detti herbaggi per vso loro, hauessero quelli affittati ad altri, ne debbiano pigliare informatione, e farse pagare le giornate dalli detti Padroni, e portare dette informationi in

Dohana per poterſi procedere al di più che conuiene.

Trouando in alcuna defenza bacche, giomente, dourà auertire ſe quella defenza è diſpenzata, e pigliare informatione del numero delli animali, che paſcolano in eſſa, ſenza farſi pagare giornata, perche non è controuentione, mà ſolo ſi fà, acciò il Regio Fiſco poſſa eſiggere la fida dalli Padroni di detti animali, e ſe la defenza non ſarà diſpenzata, e li animali non ſono ſoliti, nè dependenti da ſoliti, non li dourà moleſtare, perche non è controuentione, e quando non potrà ſapere di certo ſe ſono ſoliti, ò nò, potrà procedere à pigliare l'informatione ſenza farſi pagare giornata, e portarla in Dohana, doue riconoſciuti ſe ſono ſoliti, ſi procederà all'eſattione della pena della controuentione, & anco al pagamento de ſue giornate.

Hauerà anco dà auertire, che ritrouando animali groſſi per le defenze diſpenzate, dourà vedere, che numero di animali è, e ſi corriſponde per ogni mille pecore, cento animali groſſi: che eccedendo detto numero, ſe ſono ſoliti, ò dependenti da ſoliti ſarà controuentione, e però per ogni modo dourà pigliare l'informatione, e quando fuſſero ſoliti farſi pagare la giornata, mà quando non fuſſero ſoliti, ſolamente portare l'informatione, acciò il Regio Fiſco poſſi farſi pagare la fida, e non deue moleſtarſi per la giornata, perche non è controuentione.

Occorrendo in vn'iſteſſo dì, conferirſi in più, e diuerſe defenze, & herbaggi, e pigliare in detto dì più informationi de controuentioni, debbiano detti Commiſſarij farſi pagare da detti contrauenienti vna ſola giornata, cioè da ogn'vno la ſua rata, e non da ciaſcheduno vna giornata.

Tanto in detta Prouincia, quanto nella Prouincia di Terra di Bari è ſolito delli ſudetti Commiſſarij pigliare in controuentione quelli Padroni delli herbaggi eſtraordinarij inſoliti, che prima di locarſi la Dohana haueſſero quelli venduti ad altri non locati, come delli herbaggi eſtraordinarij ſoliti, &c. ac etiam dopò locata la detta Dohana, ſenza ottenere il liceat dal Tribunale di detta Regia Dohana, non oſtante, che ciò ſia controuentione d'ordini, bensì ſaria controuentione, quando li detti herbaggi fuſſero venduti à locati, e ſoliti, ò dependenti da ſoliti di Dohana, e ſi tirariano alla pena della detta controuentione.

Sono medeſimamente le controuentioni della Montagna, e Puglia

glia del modo sudetto per l'animali grossi, e minuti, quando, che si ritrouano à pascolare nelli herbaggi non dispenzati, ò pure nelli herbaggi dispenzati di maggior numero d'animali di quello, che li detti herbaggi li sono stati dispenzati, tirandosi per detto maggior numero la pena della controuentione, quale è il duplicato deritto di quello, che viene pagato per la detta dispenzatione, cioè il deritto della dispensatione è di docati 32. il migliaro de pecore, è tirato in controuentione sarà di docati 64. per le quali controuentioni nell'anno 1573. fù interposto decreto del tenore seguente, v3.

Super facto partitarum per Regiam Dohanalem Audientiam Menepecudum Apuleę condemnatarum, tàm respectu pœnæ, quàm respectu affictus herbagiorum ex causa controuentionis Regiorum Bannorum de non affictando herbagia sine expresso ordine Regię Cameræ, aut dictæ Regiæ Dohanæ; facta relatione in Regia Camera Summariæ Excell. Domino Locumtenente, & alijs Magnificis Dominis Præsidentibus ipsius, per Magnificum V. I. D. Dominum Annibalem Moles ipsius Regiæ Cameræ Præsidentem, & Causæ Commissarium; fuit per dictam Regiam Cameram prouisum, & decretum, prout præsenti decreto decernitur, & prouidetur, quod pro nunc liceat Regiæ Curiæ retinere à quolibet condemnato, eam ratam tantum, quæ ascendat ad summam fidæ solitæ solui Regiæ Curiæ ad rationem scutorum duodecim pro quolibet centenario pecudum pro illo numero ipsarum, prout erat capacitas territorij affictati; aut pro numero pecudum immissarum pro rata tantùm, liquidanda à die præsentationis literarum Regiæ Cameræ in dicta Regia Dohana menepecudum expeditarum, super ordine de affictando herbagia extraordinaria solita Regiæ Curiæ, vsque ad diem vltimum Aprilis ipsius anni, quà retentione facta restituatur per Regiam Curiam omne illud plus, quod per Regiam Curiam prædictam fuerit exactum, vel retentum vltra ratam prædictam, & quod restitutio prædicta fiat, tàm locatis emptoribus herbagij, quàm omnibus venditoribus cuilibet pro rata liquidanda, vt supra, prout iuris fuerit, & quod respectu condemnationum prædictarum pro pœna tantùm, fuit prouisum, quod non exigatur, & si aliquę inueniantur exacta restituantur, & hoc citrà præiudicium quorumcumque omnium iurium competentium Regio Fisco, & partibus prædictis super rata prædicta, quę ad præsens retinetur super qua plenius auditis partibus prouidebitur, & super hoc datur terminus iuris ad probandum incumbentia Fisco, & partibus prędictis, vt ipsis plenis auditis possit debitę prouideri; hoc suum, &c. Annibal Moles, &c.

Sono ancora negotij attingenti alla Regia Dohana li disordini, che vengono fatti dalli massari di campo, quando da essi vengono occupati in seminati più territorij di quelli, che haueranno pigliati in affitto dalla Regia Corte, per li quali disordini si spediscono li Commissarij, e ritrouati vengono tirati alla pena d'vn certo pagamento per ciascheduna versura di detto territorio occupato, e ritrouato in disordine; cioè in docati sei per la pena spettante alla

Re-

Regia Corte, docati due per l'emenda del danno al locato interessato, & altri pro rata affictus, e pensione del detto territorio occupato, ò alla perdita del seminato ritrouato in detto territorio occupato. E per le massarie ordinarie docati due per ciascheduna versura alla Regia Corte, e docato vno al locato per l'emenda; e per li disordini in mezane pasciute oltre la quantità de mezana, che ciascheduno deue tenere, docati due alla Regia Corte, & altri docati due per l'emenda al locato medesimamente per ciascheduna versura così deciso nella Regia Camera della Summaria nell'anno 1597. come appare dall'infrascritti decreti.

Die 2. Iunij 3597. Dominus Valcarcel fuit auditus in causa Regij Fisci super negotio disordinum factorum per diuersos massarios, eo quia prętenditur per Fiscum fuisse occupatam maiorem partem territoriorum, quod massarios vltra illam, quę fuit eis data per Regiam Curiam in vltimis affictibus, eis factis in anno 1591. & fuit inter alia tractatum, & discussum, qua pœna venient mulctandi, & puniendi massarij, qui occupauerunt territoria vltra affictum, & fuit decisum quod incurrant in pœnam ducatorum sex pro qualibet versura, & quod teneantur etiam soluere locatis alios ducatos duos pro versura pro emenda damni dictorum locatorum, & quod etiam amictant segetis seminatas in dictis territorijs occupatis applicandas Regię Curię; & quia segetes ipse fuerunt per eos recollectę, teneantur vltra pœnam iam dictam soluere Regię Curię ratam affictus pro territorijs occupatis, prout soluunt pro alijs terris sibi locatis.

Die 27. Iunij 1597. Dominus Val arcel, fuit auditus super negotio contra massarios Apulię, qui habuerunt terras saldas in affictu à Regia Curia, & disordinauerunt in occupando maiorem partem territorij vltra quantitatem affictatam, an condemnari debent solum pro illo anno in quo fuit factus compassus, per quem compassum apparuit disordine, seù occupatione, vel etiam debent condemnari pro alijs annis sequentibus pro quibus durauit affictus, & fuit conclusum, quod respectu pœnę est ducatorum sex pro qualibet versura prędictis massaris, qui disordinauerunt illam semel soluant, licet etiam in sequentibus annis seminauerint, & recollerint segetim prędictis terris occupatis, sed respectu emendę spectantis locatis, ac respectu fructuum recollectorum siue pensionis pro ratis affictus aliarum terrarum seruetur infrascriptus ordo, vz. quod illi massarij, qui disordinauerunt in illo anno in quo fuit factus compassus, & non docuerunt, quod in annis sequentibus destiterunt à seminando terras occupatas detineantur ad emendam ducatorum duorum pro quolibet versura in beneficium locatorum, ac etiam ad soluendum Regię Curię ratam pensionis, quam soluerunt pro alijs terris affictatis, non solum pro anno compassus, sed etiam pro alijs sequentibus annis pro quibus durauit affictus aliarum terrarum, & quod sufficiat Regię Curię probasse per compassum occupationem factam in vno anno ad hoc vt teneantur pro annis presentis sequentibus.

Die 2. Augusti 1597. Dominus Valcarcel vocatis locatis Regię Dohanę, & inquisitis occasione de disordinis auditis in dictis causis, & post aliquam discussionē fuit prouisum,

Che

Che à rifpetto de' difordini in maffarie ordinarie, fe pagano docati due per verfura alla Regia Corte, & vno al locato per verfura per l'emenda. *Et fuit etiam conclufum*, Che per difordini in mezane pafciute, oltre la quantità de mezane, che ciafcuno douea tenere paghi ciafcuno doi docati alla Regia Corte per verfura, e di più l'emenda alli locati alla raggione di docati due per verfura, &c. Fermamentes Fornarius M. C. L. Magnificus Surgens, Confiliarius de Curtis Profecretarius, Raparius, &c.

Le commiffioni d'Alliftamenti d'animali groffi fono medefimamente negotij attingenti alla detta Regia Dohana, mà perche al prefente vengono quelle date, non mi pare in ciò allungarmi, come in altri negotij fopra la materia di detta Regia Dohana non così neceffarie come li predetti nel prefente difcorfo, &c. Vale, &c.

DI

DICHIARATIONE DE' NOMI.

PEcore Gentile. Sono le pecore bianche di lana buona, e fina.

Pecore Carfagne. Sono le pecore di non sì fina lana, mà vnita con alcuni peli canini.

Pecore Moscie. Sono le pecore di lana più rustica delle sudette, e più lunga.

Pecore Fauanese. Sono le pecore, che si appartano dalla loro morra, e disperse si ritrouano con altre pecore in potere d'altri, e non delli proprij padroni.

Pecore Iezze. Sono le pecore gentile negre.

Pecore Sterpe. Sono le pecore, che non tengono latte, e che non fanno figli.

Pecore di Corpo. Sono le pecore grosse di corpo, che figliano, e fanno frutto.

Pecore Reale. Sono le pecore istesse, che pecore gentile, che realmente si possedono.

Pecore Primaticce. Sono le pecore, che figliano nel Mese d'Agosto, con li loro agnelli.

Pecore Vernaricce. Sono le pecore, che figliano trà la metà del Mese di Decembre, per tutto la metà del mese di Febraro, con li loro agnelli.

Pecore Cordesche. Sono le pecore, che figliano trà le metà del Mese di Marzo, per tutto il Mese d'Aprile, con li loro agnelli.

Pecore Fellate. Sono le pecore di due anni, alli quali s'incomincia à dare li montoni per farle ingrauidare.

Pecore Cacciatore. Sono le pecore vecchie, zoppe, cieche, e non atte à vita, quale si cacciano per macellare.

Pecore atte à vita. Sono le pecore giouene, robuste, e da far frutto.

Pecore Ciauarre. Sono le pecore di vn'anno, alli quali non può darsi li montoni.

Pecore Professate. Sono le pecore date in nota sotto la Regia Fida per scriuerli alli libri della Regia Dohana.

Pecore in Herba. Sono le pecore di più di quelle, che realmente si possedono, che si danno à nota, per hauere più herba.

Pecore Incognite. Sono le pecore, che l'anni antecedenti sono stati

ſtati dati à nota, e dopò non ſono più calate, nè ſi è notitia, doue ſono, nè delli loro padroni.

Pecore Aerie. Sono le pecore, che di più s'aggiungono alla nota, è libri di Dohana, à ciaſcheduno locato delle pecore reale, & in herba, che hauerà profeſſato, per aſcendere alla quantità del denaro, che ſi deue, con il prezzo dell'herba, che ſe li dà.

Pecore di Cacciti. Sono le pecore date in nota, e profeſſate in vna locatione, dalla quale vengono cacciati per non eſſere di tanta capacità, e notate in vn'altra locatione di più capacità.

Montoni. Sono li maſcoli, che ſi danno alle pecore per ingrauidarle.

Caſtrati. Sono li maſcoli caſtrati, per farli macellare.

Baſcettieri. Sono l'huomini, che macellano, & ammazzano le pecore per venderle.

Poſta. E vn Pagliaro di ferole, e canne, e di altri legnami leggieri con riparo intorno, doue la notte, e quando è mal tempo ſi ritirano le pecore, e loro paſtori.

Tratturo. E vna ſtrada, e via larga di trapaſſi ſeſſanta, e tanto lunga, che ci aſcendono, e ſagliono le dette pecore, e loro cuſtodi d'Apruzzo in Puglia, e da Puglia in Apruzzo.

Trapaſſo. E vn paſſo, e mezo d'vn'huomo, cioè palmi ſette.

Tauoliero. E tutto il loco della Puglia, doue ſono li herbaggi delle locationi ordinarie della Regia Corte.

Fida di ſtatonica. E vn deritto, che ſi eſigge dalli padroni delli herbaggi, che ſono in Puglia per il loro paſcolo, da Santo Angelo di Maggio, per tutto Santo Angelo di Settembre.

Gargaro. E vn huomo, che come Fattore, tiene il peſo di gouernare la maſſaria delle pecore, di ciaſcheduno padronale, & hauer penſiero delli paſtori.

Padroncelli. Sono quelli padroni, che poſſedono poco pecore, e che calano accompagnato con altre maſſarie di padroni ricchi.

Riſtori. Sono li herbaggi eſtraordinarij ſoliti, che ſi danno à locati in tempo delle liſte con l'herbaggi ordinarij, e ſoliti.

Liſte. Sono alcune note, e liſte, doue vengono notati tutti li locati, locatione per locatione, e loro animali profeſſati, per li quali ſono tenuti à pagare li herbaggi, doue hauranno da condurre quelli à paſcere.

Riposi. Sono li herbaggi, doue si trattengono li animali dopò calati in Puglia, sino à tanto, che se li daranno dette liste.

Defenze. Sono li herbaggi estraordinarij insoliti più atti ad animali grossi, che à minuti, & alcune poche herbe riserbate per pascolo di castrati.

Mezane. Sono li herbaggi rilasciati per pascolo di Boui aratorij.

Terre Salde. Sono le terre, le quale molto tempo non sono state arate, e che sono insaldite.

Maesa. E la terra arata per volerci seminare.

Terre Vergine. Sono le terre, che mai sono state arate, e non rotte, mà sempre seruito per vso di pascolo.

Anecchiarie. Sono le terre, che sono state seminate due anni prima, e che si ritrouano senza semina, nè fatte maese in quelle.

Procesa. E vn circoito di solchi, seù tiri di arati, che è solito farsi d'intorno alle mezane, e restoppie per riparo del foco si scappasse.

Restoppia. E vn loco doue n'è stato racolto, seù tagliato il grano, e l'orgio, e che vi sono rimasti li cannelli di paglia tagliati.

Versura. E vn territorio di trapassi sessanta in quatro.

Compasso. E vna misura di territorio, e di seminati, solito farsi in ciaschedun'anno per saperse la quantità del territorio seminato.

Scomissione. E vno scomettere d'herba, con fare entrare li animali al pascolo di quella prima del tempo.

Controuentione. E vn controuenire all'ordine di superiore, che fà vn Padronale de pecore, ò d'altri animali, con fare pascere quelli nell'herbaggi vietati, con l'ordine nella Regia Corte.

Portata di Massaria. E vn territorio delle Massarie di Campo, quale deue restare vacouo in ciaschedun'anno, senza seminarsi.

Fida. E vn deritto, che si esigge per pascolo di herba.

Disfida. E vno duplicato deritto, che si esigge per il pascolo, che si fà in alcuni herbaggi, senza fidarsi, & incontento del padrone dell'herbaggi.

Caualları. Sono l'huomini, che si distinano per Officiali in alcuni luoghi per custodia delli herbaggi della Regia Corte, per administrare giustitia alli locati, e sudditi di Dohana, in partibus come in fol. 25. & 26.

IL FINE.

TA-

TAVOLA.

E.

F.

G.

H.

I.

In-

SANCTA MARIA DE MONTE CARMELO.

Ora pro nobis.